



Università
Ca' Foscari
Venezia

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN STORIA DAL MEDIOEVO ALL'ETÀ
CONTEMPORANEA

TESI DI LAUREA

L'AMMINISTRAZIONE VENEZIANA DI
CORONE E MODONE (SECOLI
XIII-XV)

—
Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

RELATORE
CH. PROF. ALESSANDRA RIZZI

LAUREANDO
GIULIA GIAMBONI
MATRICOLA 831089

ANNO ACCADEMICO
2011/ 2012

Indice

Introduzione	p. 2
Capitolo I	p. 5
1.1 <i>La spartizione della Romània in seguito alla quarta crociata</i>	p. 5
1.2 <i>Commissioni e rettori</i>	p. 12
1.3 <i>Il regimen Coroni et Mothoni</i>	p. 18
Capitolo II	p. 26
2.1 <i>La Romània coloniale: analisi dei territori moreoti attraverso le fonti del Libro de le uxanze et statuti delo Imperio de Romania e la Cronaca di Morea</i>	p. 26
2.2 <i>Il regime feudale nella Morea franca</i>	p. 32
2.3 <i>Cenni sull'ordinamento giuridico veneziano</i>	p. 36
2.4 <i>La Romània veneziana</i>	p. 38
Capitolo III	p. 48
3.1 <i>Un castellano di Modone: Francesco Bragadin</i>	p. 48
3.2 <i>Le città di Modone e Corone</i>	p. 52
3.3 <i>Il porto di Modone</i>	p. 55
3.4 <i>Il porto di Corone</i>	p. 57
3.5 <i>La genesi dell'amministrazione veneziana</i>	p. 58
3.6 <i>Il diritto consuetudinario in Corone e Modone</i>	p. 71
Conclusioni	p. 76
Appendice	p. 78
<i>Documento 1: la commissione del castellano Francesco Bragadin (1485)</i>	p. 78
<i>Documento 2: i capitoli della commissione per un castellano di Modone</i>	p. 105
<i>Documento 3: il testamento del castellano di Modone Francesco Bragadin (1485)</i>	p. 108
<i>Documento 4: la relazione del provveditore Filippo Donà</i>	p. 111
Bibliografia	p. 119
Abbreviazioni:	
ASVe: Archivio di Stato di Venezia	
BNM: Biblioteca Nazionale Marciana	

Introduzione

Il presente lavoro vuole fornire un contributo allo studio del regime veneziano di Corone e Modone, città e fortezze peloponnesiache, durante i secoli XIV e XV, attraverso l'analisi delle delibere degli organi legislativi veneziani e delle commissioni formulate per i castellani delle due località: se ne conservano per la precisione due, una del 1485 formulata dal doge Giovanni Mocenigo per il castellano di Modone Francesco Bragadin; la seconda, successiva, del 1494 per il castellano di Modone e Corone Geronimo da Mula¹.

In questa sede si è voluto trattare in particolar modo del *regimen Coroni et Mothoni* soffermandosi maggiormente sugli aspetti amministrativi del possesso. Tra il XII e XV secolo, nelle regioni peloponnesiache agiscono modelli di organizzazione socio-istituzionali nati da differenti esperienze storiche e perseguiti diverse finalità politiche ed economiche. Tali realtà sono individuate nel principato francese d'Acaia, nel despotato bizantino di Epiro e in tutti i possedimenti che videro il dominio diretto di Venezia, quali Negroponte, Creta, Corone e Modone, Nauplia, Argos. Numerosi sono gli studiosi novecenteschi ad aver trattato e concentrato le loro analisi sulle realtà del despotato e del principato, rivolgendo la loro attenzione anche ai frequenti rapporti intercorrenti fra questi e le colonie veneziane². Per quanto riguarda, invece, la presenza veneziana in quelle terre, la bibliografia appare meno ampia ed esauriente: gli studi in questo campo si sono maggiormente concentrati sull'analisi del contesto storico in cui collocare la presenza veneziana nel Peloponneso e la sua politica coloniale e commerciale centralizzate. Importanti, in questo senso, si rivelano essere ancora oggi gli studi e le raccolte documentarie ad opera di Roberto Cessi e le trascrizioni delle delibere degli organi collegiali veneziani dello studioso francese Thiriet (benché i suoi lavori siano stati oggetto di numerose critiche, soprattutto metodologiche)³.

¹ Il testo della commissione del 1485 è edito nella raccolta documentaria sulla Grecia medievale di N.C. SATHAS, *Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au Moyen Age*, I, Paris 1880-1890, pp. 283-306. La trascrizione della medesima commissione che qui si fornisce, è ripresa dal documento originale conservato in ASVe, *Collegio, Commissioni ai rettori*, b. 3, fasc. 52. Per una analisi critica della commissione del 1494 si veda P.S. LEICHT, *La "commissione" di ser Geronimo da Mula castellano di Corone e Modone nel 1494*, in «Archivio Veneto», s. 5 LXXIII-LXXIV (1948), pp. 86-98, il quale riporta come collocazione del documento Biblioteca del Senato di Roma, ms Statuti nr. 98.

² Si vedano a questo proposito per esempio, gli studi di: A. BON, *La Morée franque. Recherches historiques et archéologiques sur la principauté d'Achaïe (1205-1430)*, Paris 1969; D.A. ZAKYTHINOS, *Le despotat grec de Morée*, I, II, Paris 1932; A. CARILE, *La rendita feudale nella Morea latina del XIV secolo*, Bologna 1974; D. JACOBY, *La féodalité en Grèce médiévale. Les Assises de Romanie: sources, application et diffusion*, Paris 1971; P. TOPPING-J. LONGNON, *Documents sur le régime des terres dans la Principauté de Morée au XIV siècle*, Paris 1969.

³ *Le deliberazioni del consiglio dei Rogati, Senato: serie Mixtorum*, I, II, a cura di R. CESSI, Venezia 1960-1961; F. THIRIET, *Régestes des délibérations du Senat vénitien concernant la Romanie*, I, II, III, Paris 1958-1961; idem

I contributi storici dedicati in particolar modo alle città di Corone e Modone per il periodo tardo medievale scarseggiano: lo studioso greco Costantinos Sathas pubblicò nel 1880 un volume recante il titolo di *Statuti di Corone e Modone*: non si tratta in realtà di una raccolta statutaria, ma di un insieme di documenti emanati dalle autorità veneziane inerenti alle due località⁴. Lo storico rumeno Nicolae Iorga reperì il cartulario del notaio Pasquale Longo attivo a Corone tra il 1289 e il 1293 – edito da Lombardo nel 1951⁵, del quale ci si è serviti anche nel presente lavoro – cartulario che si rivela utile per una ricostruzione del contesto sociale ed economico nelle città di Modone e Corone. Contributi più recenti dedicati a questo reggimento veneziano sono riferibili agli studiosi italiani Silvano Borsari e, da ultimo, ad Andrea Nanetti: costoro rivolgono la loro attenzione alla vita, alle istituzioni e alla specificità delle singole colonie⁶.

Il presente lavoro consta di tre parti. Nella prima, di carattere più generale, si è voluta contestualizzare l'acquisizione di Modone e Corone, avvenuta in seguito alla quarta crociata e formalizzata nel 1209 attraverso la stipulazione del trattato di Sapienza. L'importanza di tale reggimento è ben nota: le due città si situavano all'incrocio delle grandi direttrici navali, quindi commerciali, che andavano da e verso il Mar Nero e i loro porti offrivano uno scalo sicuro e protetto alle navi veneziane e non; inoltre le due località erano dei centri di raccolta di informazioni che dal Peloponneso arrivavano a Venezia. In questa parte, poi, si fornisce una prima analisi dei territori di Romània, sottoposti al dominio del *Comune Veneciarum*, e soprattutto della loro amministrazione: le figure preposte a garantire quest'ultima erano i rettori che, inviati in numero variabile nelle nuove colonie, avrebbero dovute reggerle riferendosi anzitutto alla commissione. Tale testo giuridico, emesso dal Senato veneziano, era uno strumento indispensabile per i magistrati in quanto forniva loro tutte le istruzioni per un corretto espletamento delle funzioni di governo.

Il secondo capitolo mira ad analizzare, attraverso lo studio delle cosiddette *Assise di Romània*, il diritto feudale e la sua applicazione prima nella Morea franca e poi in quella veneziana⁷. Il testo delle *Assise*, ossia il testo del diritto consuetudinario vigente nei territori romei,

Délibérations des assemblées vénitiennes concernant la Romanie, I, II, Paris 1966. Il Thiriet, limitandosi allo studio delle delibere emesse dagli organi amministrativi veneziani, fornisce una visione parziale della vita sociale ed economica della Romània veneziana, poiché trascura tutta la documentazione privata (in gran parte notarile), essenziale per una completa analisi dei possedimenti veneziani romei. Per tali critiche si veda il A. NANETTI, *Fonti notarili veneziane per lo studio del Peloponneso tra XIII e XV secolo. Quadro storiografico, aspetti quantitativi e prospettive euristiche*, Venezia 1996, pp. 70-71 ; per la documentazione privata trascurata dal Thiriet cfr. *Documenta veneta Coroni & Methoni rogata: euristica e critica documentaria per gli oculi capitales Communis Veneciarum (secoli 14 e 15)*, I, II, III, a cura di A. NANETTI, Atene 1999.

⁴ SATHAS, *Documents* cit., IV.

⁵ A. LOMBARDO, *Pasquale Longo, notaio in Corone (1289-1293)*, Venezia 1951.

⁶ S. BORSARI, *Studi sulle colonie veneziane in Romania del XIII secolo*, Napoli 1966; *Documenta veneta Coroni & Methoni rogata* cit.; A. Nanetti, *Il patto con Geoffroy de Villehardouin per il Peloponneso 1209*, Roma 2009. Sempre Nanetti segnala una tesi di dottorato della studiosa inglese CHRISTINE HODGETTS, *The colonies of Modon and Coron under venetian administration, 1204-1400*, London 1974. Purtroppo non sono riuscita a reperire questo studio.

⁷ Per un'edizione critica del testo delle *Assise*, rimando al volume A. PARMEGGIANI, *Libro de le uxanze et statuti delo Imperio de Romania*, Spoleto 2009.

è espressione della complessità giuridica delle nuove colonie: rappresenta l'incontro tra la feudalità occidentale e il regime sociale, politico e amministrativo bizantino. E', quindi, una fonte molto importante poiché definisce le caratteristiche giuridiche e sociali in uso nella Morea del Basso Medioevo. L'analisi del *corpus* giuridico si rivela importante non solo per la comprensione delle modalità di interazione tra la Dominante e i territori a lei sottoposti, ma anche per fornire una valutazione dei rapporti tra Venezia e i vicini francesi e bizantini.

Infine, nell'ultima parte l'analisi si concentra espressamente sul reggimento di Corone e Modone: le funzioni delle due città, come porto e come scalo marittimo; l'interazione tra il diritto consuetudinario locale e quello veneziano. L'attenzione, qui, è tutta rivolta alle fonti, utili per la comprensione del rapporto dialettico tra la Dominante e il territorio sottoposto. In questo senso, particolare rilevanza si è voluta dare alle due commissioni formulate per i castellani di Modone e Corone: il testo emesso dalle autorità veneziane e formulato espressamente per questo reggimento può essere considerato come il frutto dell'esperienza coloniale veneziana, che iniziata due secoli prima, aveva raggiunto, durante il secolo XV, piena conoscenza di competenze e pratiche di governo completamente diverse da quelle della madrepatria. Le commissioni, poi, si rivelano utili e indispensabili per ricavare indizi e informazioni sulla realtà sociale ed economica vigente nei territori amministrati: per il reggimento di Corone e Modone, purtroppo, se ne posseggono (per quel che se ne sa al momento), come già detto, solo due e quindi non è possibile fare un raffronto con quelle emesse in periodi precedenti. Essendo, però, queste la sommatoria di un percorso amministrativo, il loro studio può essere integrato con l'analisi delle disposizioni formulate dagli organi legislativi veneziani. In questo senso, fonti importanti sono contenute nelle delibere soprattutto di carattere legislativo, economico e fiscale dei registri del Senato (Misti e Mar), di quelli del Maggior Consiglio e del Pien Collegio: il loro esame permette di ricostruire la genesi amministrativa del possedimento di Corone e Modone.

Capitolo I

1.1 La spartizione della Romània in seguito alla quarta crociata

L'inverno del 1204 fu un periodo difficile per i latini in attesa, accampati fuori delle mura cittadine di Costantinopoli a Galata, che il *basileus* Alessio IV Angelo versasse il pagamento pattuito per avergli dato modo di salire sul trono imperiale, ed invece assistettero alla destituzione e alla morte di Alessio IV e del padre Isacco II e alla salita al trono di Alessio V Dukas Murzufluo⁸. Nell'impossibilità di concludere patti con il nuovo *basileus*, i crociati si risolsero per attaccare la capitale: alla vigilia dell'ultimo e definitivo assalto a Costantinopoli, nel marzo dello stesso anno, i capi dei singoli gruppi crociati, francesi, lombardi e veneziani conchiusero degli accordi – noti alla storiografia come *pactum commune*⁹ - in cui si delineavano i principi secondo i quali si sarebbe proceduto alla spartizione del bottino e alla riorganizzazione della città¹⁰. Si trattava di accordi bilaterali in cui erano fissati gli impegni che Bonifacio di Monferrato, Baldovino di Fiandra, Ludovico di Blois e Ugo di St. Pol assumevano nei confronti del doge Enrico Dandolo e viceversa: costoro si impegnavano a conquistare Costantinopoli ed eleggere un imperatore latino, tramite formazione di una commissione composta da dodici membri - sei veneziani e sei dell'altra parte contraenti - che avrebbe scelto due candidati fra i quali sarebbe stato nominato l'imperatore, con le modalità espresse nel testo della pattuizione:

«Debent etiam sex homines eligi pro parte nostra, et sex pro vestra, qui iuramento astricti eam personam eligere debent de exercitu, quam credent melius scire tenere, et melius posse tenere, et melius scire ordinare terram et Imperium ad honorem Dei et Sancte Romane Ecclesie et Imperij. Et si in unum fuerint concordēs, illum debemus Imperatorem habere, quem ipsi concorditer elegerint. Si vero sex in unam partem et sex in aliam concordaverint, sors mitti debet; et super quem sors ceciderit, debemus pro Imperatore[m] habere; et si plures consenserint in una parte, quam in alia, illum Imperatorem habebimus, in quem maior pars consenserit. Si vero plures partes fuerint, quam due, super quem maior pars concordaverit, sit Imperator»¹¹.

⁸ NANETTI, *Il patto* cit., p. 23.

⁹ Ibid. I punti essenziali di questa intesa costituiranno la base per le pattuizioni di Sapienza del 1209.

¹⁰ BORSARI, *Studi* cit., p. 15.

¹¹ G.L.FR. TAFEL - G.M. THOMAS, *Urkunden*, vol. I, Amsterdam 1964, rist. an. 1856-57, pp. 444-452, nr. CXIX et CXX.

L'imperatore così eletto avrebbe avuto un quarto dell'impero e, nella capitale, i palazzi imperiali delle Blacherne e del Boukoleon¹²; dei rimanenti tre quarti dell'impero, una metà sarebbe andata ai veneziani, l'altra ai crociati. I membri della commissione, rivelatisi poi essere veneziani, che non avessero scelto l'imperatore, avrebbero provveduto all'elezione del patriarca latino di Costantinopoli¹³; i beni ecclesiastici sarebbero stati confiscati e agli istituti religiosi sarebbe stata versata una somma per un loro onorevole mantenimento. Tutti poi avrebbero giurato fedeltà all'imperatore latino e si sarebbero impegnati a rimanere nei territori dell'impero fino al 31 marzo 1205.

Dopo l'elezione e l'incoronazione a imperatore di Baldovino di Fiandra¹⁴, e come stabilito nell'accordo di marzo, una commissione composta da ventiquattro membri si dedicò alla spartizione dei feudi¹⁵ e delle *honoreficientiae*: risultato finale di questo lavoro fu la *Partitio terrarum Imperii Romaniae*, databile sempre al 1204¹⁶, per la quale vennero utilizzati i documenti dell'amministrazione finanziaria bizantina. I territori ivi considerati erano divisi in due *partes*: la prima comprendeva le zone più vicine a Costantinopoli, sino ai confini dei possedimenti di Bonifacio¹⁷, la seconda tutte le regioni ancora da acquisire. Ai veneziani nella *pars prima*, spettò la zona da Eraclea alla penisola di Gallipoli fino all'alto Ebro, Adrianopoli inclusa; nella *pars secunda* quasi tutto il Peloponneso, di cui vennero individuate le singole terre¹⁸: la lista comincia con l'assegnazione della provincia (θέμα) di *Lakedemonie, mikra et megala episkepsis*; seguono Kalavrita e Ostrovo, una porzione della costa occidentale, e si chiude con i territori della costa nord-occidentale da Patrasso a Modone definita come *Orium Patron et Methonis*¹⁹. Ottennero inoltre le

¹² Ibid., vol. I, p. 447, nr. CXIX, si legge «Debet vero Imperator havere universam quartam partem aquisiti Imperij et palacium Blacherne et Buccam leonis».

¹³ Ibid., vol. I, p. 447, nr. CXIX «Sciendum est etiam, quod clerici, qui de parte illa fuerint, de qua non fuerit Imperator electus, potestatem habebunt ecclesiam sancte Sophie ordinandi et patriarcham eligendi».

¹⁴ Avvenute rispettivamente il 9 e il 16 maggio 1204.

¹⁵ BORSARI, *Studi cit.*, p. 22. I feudi sarebbero stati trasmissibili sia in linea maschile che femminile.

¹⁶ I testi della pattuizione sono conservati in più raccolte che risalgono al più presto al sec. XIII o alla metà del XIV (ASVe, *Liber Albus, Liber Pactorum I*), si veda anche MARTIN DA CANAL, *Les histoires de Venise: cronaca veneziana in lingua francese dalle origini al 1275*, a cura di A. LIMENTANI, Firenze 1972, pp. 63-67. Come sottolinea Ravegnani, tali testi non sono privi di problematiche in quanto i documenti non sono completi, perché restano esclusi alcuni territori la cui assegnazione avverrà al di fuori delle pattuizioni. Per quanto riguarda Venezia, saranno escluse la parte di Costantinopoli e l'isola di Creta; si vedano, a questo proposito, i volumi di G. RAVEGNANI, *La Romania veneziana*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. II, Roma 1995, pp. 183-226; CARILE, *Partitio terrarum imperii Romaniae*, in «Studi Veneziani», VII (1965), pp. 219-257; BORSARI, *Studi cit.*; NANETTI, *Il patto cit.*; M. POZZA, *I patti con l'impero latino di Costantinopoli, 1204-1231*, Roma 2004; F. THIRIET, *La Romanie vénitienne au Moyen Age: le développement et l'exploitation du domaine colonial vénitien (12e-15e siècle)*, Paris 1959.

¹⁷ I possedimenti crociati compresero la Macedonia, la Tessaglia – e cioè le regioni che si estendevano ad est della linea formata dalla catena montuosa del Pinaro – fino ai confini di Tessalonica, città appartenente a Bonifacio. Cfr. BON, *La Morée franque cit.*, Paris 1969, pp. 51-54.

¹⁸ Anche in questo caso vi sono problemi interpretativi riguardo alla localizzazione dei luoghi citati, si veda CARILE, *Partitio cit.*; NANETTI, *Il patto cit.*, p.24; LONGNON-TOPPING, *Documents sur le régime cit.*, pp. 248-249.

¹⁹ E cioè una circoscrizione più piccola rispetto alla provincia e a sua volta articolata in amministrazioni minori, tutte espressamente concesse a Venezia: due *episkepsis* - due distretti fiscali - di cui beneficiavano un Brana e un

due estremità dell'Eubea, e cioè le due località di Oréos e Karystos²⁰; delle isole egee, la parte veneziana comprendeva Andro, Egina e Salamina. Restarono pertanto escluse le regioni dell'Argolide, di Nauplia e della Corinzia per il Peloponneso; di Tebe per la Grecia centrale, come pure la Beozia; l'Eubea, nella sua parte centrale – e cioè nella parte non concessa ai veneziani – fu riservata a Bonifacio di Monferrato e sottomessa dalle truppe crociate che vi edificarono un castello nelle vicinanze di Euripo, in modo tale da poter sorvegliare la popolazione. Così ai veneziani furono assegnati territori vastissimi, ma nulla di ciò era stato ancora conquistato: le città del Peloponneso, con la loro divisione in θέματα e όρτια, restavano in gran parte in mano agli arconti non fuggitivi e a quelli della diaspora dell'aristocrazia costantinopolitana.

Conclusesi le pattuizioni, i veneziani procedettero subito all'acquisizione delle terre in Tracia indicate nella *pars prima*²¹ e contemporaneamente iniziarono l'occupazione dei territori non ancora conquistati della *pars secunda*, non limitandosi però solo a quelli assegnati, ma mirando anche a quelli spettanti all'imperatore e ai *peregrini*. Dopo la presa di Durazzo e Ragusa nel 1205²², per volontà del governo centrale, le flotte veneziane²³ si mossero contro Corfù, caduta nelle mani del pirata Leone Vetrano sostenuto da Genova, quindi salparono alla volta di Costantinopoli dove riuscirono a ottenere che il nuovo podestà eletto in seguito alla morte del doge Enrico Dandolo²⁴, Marino Zeno, cedesse direttamente al Comune Durazzo, l'Albania, una parte dell'Epiro e Corfù²⁵. Una seconda spedizione, promossa dal nuovo doge Pietro Ziani e guidata da Ranieri Dandolo e Ruggero Premarin, salpò da Venezia nel 1206: gli obiettivi erano Corfù, occupata nuovamente dal Vetrano, Creta, Corone e Modone²⁶, che stavano entrando tutte pericolosamente nell'orbita

Cantacuzeno, le ville di Irene, figlia dell'Imperatore Alessio III Comneno, e le ville *de Molineti*, posto non meglio identificato della Messenia meridionale e di altri monasteri con le ville dipendenti: «Orium Patron et Methonis, cum omnibus suis, scilicet pertinentiis de Brana. Pertinentia de Cantacuzino, et cum villis Kyreherinis, filie Imperatori Kyrialexii, cum villis Molineti, de Pantocratora et de ceteris monasteriorum, sive quibusdam villis qui sunt in ipsis, scilicet de micra et megali episkepsi ». Si veda NANETTI, *Il patto* cit., pp. 24-25.

²⁰ Successivamente, e precisamente nel 1209 allorché il signore di Negroponte Ravano delle Carceri si riconobbe vassallo del doge e della Repubblica marciana, Venezia si riservò una chiesa e un feudo nella città di Negroponte e in tutte le altre città euboiche. Ai veneziani, inoltre, fu concessa libertà di commercio, esportazione e importazione in tutta l'isola e la completa esenzione fiscale e doganale. S. BORSARI, *L'Eubea veneziana*, Venezia 2007, pp. 5-6.

²¹ Cfr. G. VILLEHARDOUIN, *La conquête de Constantinople*, Paris 1973, vol. II, c. 335, p. 146: precisamente il passo si riferisce alla presa di Adrianopoli, avvenuta nel marzo del 1205.

²² Si veda *Andreae Danduli ducis Venetiarum chronica per extensum descripta*, a cura di E. PASTORELLO, Bologna 1938-1958, p. 281. Si ritiene inutile fornire un'analisi approfondita della quarta crociata riguardo alla quale esiste una nutrita bibliografia.

²³ Delle due flotte che giunsero a Costantinopoli, quella salpata per prima alla volta delle Romania, il 15 maggio 1205, accompagnava nella capitale il patriarca latino, il veneziano Tommaso Morosini, che andava a prendere possesso della sua sede.

²⁴ La notizia della morte del doge - avvenuta a Costantinopoli il 29 maggio, il 1° o il 14 giugno 1205 a seconda delle cronache - giunse a Venezia nel mese di luglio; il 5 agosto venne eletto doge Pietro Ziani.

²⁵ TAFEL-THOMAS, *Urkunden* cit., vol. I, nr. CLIX, p. 569-71: « [...] dimisimus comuni Venecie provinciam Dirachij cum chartolarato Glauenizi, et provinciam Vagenecie et Corfu cum tota eius insula ».

²⁶ Si veda la cronaca di *Andreae Danduli* cit., p. 283 dove si legge: «Postea Corphu hostiliter adrediuntur, et tandem optinent, et muniunt, et que gesserunt duci insinuant [...] Stolus quipe Mothonum accedens, bello devicit, et postea

genovese, minacciando così la sicurezza e la percorribilità delle vie acquedotte verso l'Oriente. Dopo questa seconda spedizione, ne seguì una terza nel 1207 durante la quale le flotte occuparono finalmente Corfù e si mossero verso Corone e Modone²⁷. Dei combattimenti che si svolsero per la conquista delle due fortezze, Martin da Canal ci offre un piccolo panorama:

«Et quant il orent ce fait [l'uccisione di Leone Vetrano], si s'en alerent a Moudon et pristrent la vile, que ja la dafense de ciaus dedens ne lor valut rien. Et quant il furent en saisine de la vile, si firent abatre a terre li murs et les forteresses, porce que robeor de mer avoient et sovent et menu derobé li Venisiens lors qunt il trepassoient parmi la mer chargiés de marchandies, enci con il estoient acostumés. Quant andeus les chevetains orent abatu l'orgueil de ciaus de Moudon, il ne font autre delaiance fors que il s'en alerent a Corone, et la droitement estoient acostumés de maintenir robeors de mer. Et quand ciaus de Corone virent venir les galies de Venisiens, il armerent lor cors, et li Venisiens saillirent a lor armes et pristrent lor eschieles et apuierent au mur»²⁸.

Il testo specifica che i due porti erano infestati dai pirati²⁹, ma non riferisce nulla sull'occupazione francese del 1205, occupazione avvenuta in disaccordo ai principi della *partitio Romanie*, come invece riporta il Villehardouin nella sua *Conquête*: «Guillaume de Champlitte et Geoffroy de Villehardouin [...] entrèrent en la terre de Morée et chevauchèrent jusqu'à la cité de Modon [...] et ils laissèrent leurs bagages et leurs menues gens [...] après ils chevauchèrent vers une cité qu'on appelle Coron [...] et ils l'assiégèrent»³⁰.

Venezia, rientrata in possesso con la forza delle due città-porto fortificate, avrebbe potuto creare una potenziale situazione di conflitto con il marchese di Monferrato che aveva infeudato a due suoi vassalli quei territori; occorreva dunque trovare una soluzione che legittimasse l'occupazione del Peloponneso: tra il 1209 e il 1210 vennero stipulati una serie di patti che Venezia strinse con i capi dei nuovi stati appena formati, patti che avrebbero dovuto garantire al Comune il dominio sui suoi possedimenti e privilegi commerciali. L'accordo per il controllo delle fortezze di Modone e Corone venne stretto nel 1209 nell'isola di Sapienza tra Raffaele Goro, primo castellano di Modone eletto nel 1211, e il Villehardouin, in cui vengono definitivi con esattezza i confini

Coronum [...] Eodem anno[...] Cretensem insulam invadit».

²⁷ Come sottolinea Nanetti, le fonti cronachistiche spesso confondono i fatti delle ultime due spedizioni, per esempio fondendole in un'unica, da datarsi al secondo o terzo anno di mandato del doge Ziani, come fa Andrea Dandolo nella sua cronaca *Andreae Danduli* cit., pp. 282-83 (secondo anno di Pietro Ziani).

²⁸ M. DA CANAL, *Les histoires de Venise* cit., LXVIII, LXIX, p. 71. Sulle opere difensive della fortezza di Modone si veda *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, a cura di R. CESSI, vol. II, Bologna 1970-71, rist. an. 1931-50, n. II, p. 349.

²⁹ Un caso di pirateria data al 1204 quando due corsari genovesi, Enrico Belamonte e Guglielmo Porco, salparono da Genova e nel porto di Modone catturarono una nave che trasportava denari e reliquie inviata da Baldovino I a papa Innocenzo III, si veda BORSARI, *Studi* cit., p. 29.

³⁰ VILLEHARDOUIN, *Conquête* cit., vol. II, pp. 329-330.

geografici, amministrativi e fiscali di ciò che Venezia governerà direttamente. Per quanto riguarda Modone, così si legge nel testo del trattato: «Dominus vero dux retinet sibi civitatem Mothonis cum tantum de suis pertinentiis, quantum includit fluvius suprascriptis, et sursum recte usque ad portum Sinati, sicut designatum fuit per voluntatem domini Raphaelis et meam»³¹; e per Corone: «et iterum dominus dux sibi retinet civitatem Coroni cum suis pertinentiis et catapanis, cum vero suis vero pertinentiis, que sunt de racione at auctoritate Coroni»³². Il doge quindi avrebbe tenuto per sé la città di Modone con i suoi distretti compresi tra la regione situata a sud di un piccolo fiume che dal mare sfocia nel golfo di Navarino e, proseguendo in linea retta nella medesima direzione, fino al porto di "Sinati" e cioè l'antica Corone³³. Tale limitazione geografica implicava che il doge non avrebbe potuto godere di tutte le rendite delle unità amministrative che sotto il dominio dell'impero romano d'oriente erano amministrate da Modone; allo stesso modo era sancita l'amministrazione di Corone che comprendeva le dipendenze situate nella suddetta linea di confine.

Le rendite e i benefici delle diocesi erano anch'essi regolamentati dalla pattuizione: «et episcopus et ecclesia Mothoniensis debe(n)t habere per totum episcopatum intus et foris omnes possessiones temporales et spirituales in terra et in mari, quas habere solebant [...] Similiter episcopus et ecclesia Coroni episcopatum tenere debe(n)t sicut supradictum est de episcopatus Mothonis»³⁴. Già il *pactum commune* del 1204 aveva provveduto all'organizzazione ecclesiastica stabilendo due principi fondamentali: la parte che non avesse eletto l'imperatore, avrebbe proceduto alla nomina del patriarca e ciascuna delle due parti avrebbe provveduto alla scelta dei propri ecclesiastici nelle chiese dei territori assegnati; inoltre i beni delle chiese ortodosse sarebbero stati confiscati a favore del clero latino, che avrebbe potuto tenere per sé solo una parte, mentre il resto sarebbe stato diviso tra i crociati e veneziani. Durante l'occupazione franca, a Modone si era già provveduto all'organizzazione del clero latino e alla confisca dei beni: tre lettere di papa Innocenzo III al capitolo e all'eletto della detta città, datate al 19 gennaio del 1207³⁵, ponevano la chiesa sotto la protezione pontificia, confermavano i beni e riconoscevano l'esenzione, precedentemente concessa da Guglielmo de Champlitte nel 1204, dal pagamento delle imposte a cui era soggetta prima di tale data. Per quanto riguarda la chiesa di Corone si dispone di un'altra lettera sempre di papa Innocenzo III del 22 marzo 1210, in cui la si dispensava dal versamento della *crustica*

³¹ NANETTI, *Il patto* cit., p. 57.

³² Ibid.

³³ Sui toponimi di Corone: indagini storiche e archeologiche hanno confermato che l'odierna Corone sorge nel sito dell'antica Asine di Messenia; la prima comunità di Corone sorse nel comune di Petalidi, successivamente si spostò in prossimità di Asine mantenendo il toponimo di Corone. Si vedano: SATHAS, *Statuto di Modone e Corone, 1337-1348* cit., vol. IV, pp. 148-49; NANETTI, *Il patto* cit., pp. 45-46, A. CARILE, *Una lista toponomastica di Morea del 1469*, in «Studi Veneziani», XIV (1972) pp. 385-404.

³⁴ NANETTI, *Il patto* cit., p. 57; TAFEL-THOMAS, *Urkunden* cit., vol. II, nr. CCVII, p. 99.

³⁵ BORSARI, *Studi* cit., p. 31.

(ακρόστιχον), tassa che gravava sui beni fondiari³⁶. Furono inoltre concessi ai vescovi di Corone e Modone quattro “feudi da cavaliere” ciascuno³⁷. Anche, secondo il racconto della *Cronaca di morea*, nel momento della spartizione dei feudi assegnati ai suoi vassalli, Goffredo di Villehardouin assegnò ai vescovi «de Modon et de Coron quatre [fiefs] chacun avec leurs chanoines»³⁸.

L’occupazione veneziana, dunque, non comprendeva i feudi e i beni concessi ai cavalieri francesi e siti nella regione delle due roccaforti: questi rimasero sottomessi all’autorità di Goffredo³⁹. Il governo veneziano si sovrappose a questa antecedente conquista francese e, ad eccezione delle proprietà ecclesiastiche, la totalità delle terre passarono sotto il controllo del Comune.

Così nel 1210 Venezia entrò in possesso, direttamente o indirettamente, di ampi possedimenti dell’impero bizantino: Corfù, Durazzo, Corone, Modone e Creta vennero occupate dal governo centrale; il principe d’Acaia e il conte di Cefalonia divennero suoi vassalli; in Tracia numerose città gravitarono nell’orbita veneziana sotto il controllo del podestà di Costantinopoli, alcune isole dell’Arcipelago vennero rette da signori veneziani.

Nonostante la situazione d’instabilità politica nella Grecia continentale, la posizione della repubblica marcia si mantenne forte nello Ionio grazie al saldo possesso di Corone e Modone: queste città erano, infatti, libere da minacce dalla parte della terraferma in quanto confinanti con il principato d’Acaia, con il quale Venezia mantenne rapporti di amichevole vicinato⁴⁰. La parte prospiciente il mare, durante tutto il secolo XIII, fu protetta dall’egemonia navale veneziana: l’incursione e la successiva distruzione del porto di Modone ad opera di una flotta genovese, operazione che si inquadrava nel tentativo di scalzare i veneziani dai loro possedimenti in Romània, non ebbe conseguenze definitive. Lo sviluppo economico, demografico ed urbanistico delle due colonie infatti, durante il secolo successivo, fu il risultato dei rapporti cordiali vigenti all’interno dei territori, determinatisi all’atto dell’occupazione francese con la popolazione indigena e rimasti tali durante la successiva occupazione veneziana, che mai impose un radicale mutamento degli assetti preesistenti e della distribuzione terriera, affidata sempre a signori locali.

³⁶ JACOBY, *La féodalité* cit., p. 224. Per un panorama più vasto sulle rendite delle decime in Romània, si veda G. FEDALTO, *Rationes decimarum Romaniae sec. XIV*, in «Studi Veneziani», XII (1970) pp. 157-198.

³⁷ Così in JACOBY, *La féodalité* cit., pp. 223-225 e in NANETTI, *Il patto* cit., pp. 47-48.

³⁸ R. BOUCHET, *Chronique de Morée*, Paris 2005, pp. 101-102.

³⁹ Diversi atti avvalorano questa ricostruzione geo-politica della Messenia: per esempio nella seconda metà del 1209, dopo la conclusione del trattato di Sapienza, fu riconfermata la concessione dell’abbazia del Santo Salvatore sita nel territorio di Corone da parte del feudatario francese Simon de Lagny, morto precedentemente, ad una abbazia di Troyes: alcune diocesi continuavano, quindi, ad essere comprese nel principato di Morea; cfr. BON, *La Morée franque* cit., p. 430, JACOBY, *La féodalité* cit., pp. 224-225.

⁴⁰ Durante la guerra di Negroponte, Corone venne assediata dalle milizie del principe d’Acaia, ma questo fu un episodio isolato in quanto i combattimenti principali avvennero nella Grecia continentale. Si veda MARIN SANUDO, *Istoria del regno di Romania*, in C. HOPF, *Chroniques gréco-romanes*, Paris 1873, p. 99-106.

Le due roccaforti furono comunque, in più occasioni, teatri di scontro bellico nella seconda metà del XIII secolo: ci si avvicinava alla fine della dominazione franco-veneziana nell'impero d'Oriente e le guerre che segnarono gli anni della seconda metà del secolo tredicesimo e che coinvolsero tutte le potenze dell'epoca, costituirono un insieme di azioni strettamente coordinate miranti a colpire tutti gli stati latini della Grecia⁴¹. Alla vittoriosa azione delle forze militari greche e alla riconquista della capitale e dell'impero latino, fece seguito l'accanita guerra che Genova ingaggiò contro Venezia, per ricacciarla dai possedimenti conquistati e nel tentativo di isolarla, come si evince da un breve passo del codice Morosini, a proposito di una battaglia avvenuta nel 1257 a Pozal, in Romània: «In questo tempo, chorando ani M CC LVII, grandissima deschordia siando nasuda tra veniciani e zenovesi, in lo tempo de questo dito doxe [Renier Zen] [...] fo in lo dito ano galie XXXVIII [...] e andé el dito con questa armada in Romania per atrovare zenovexi, e atrovà quelli con armada de galie XXXXVIII [...] e inchomenzada la bataia, e la plui parte de le galie d'i zenovexi scanpà [...] e menà le galie con tuti prixioni a Negroponte»⁴².

Le ostilità tra veneziani, genovesi e bizantini, per il predominio commerciale delle piazze di Romània e del Mar Nero, si susseguirono e Negroponte con le isole minori romaniote, divennero sia le sedi delle basi navali delle flotte veneziane, sia terreni di scontri delle potenze bizantino-genovesi. Ma i successi veneziani e le resistenze dei principi latini in Morea, indussero l'imperatore Michele VIII Paleologo a stringere una tregua con Venezia prima nel 1265⁴³: per quanto concerneva i territori di Corone, Modone e Creta essi rimasero legittimamente nelle mani dei veneziani: «Et terras, quas hodie tenet comune Venetiarum, videlicet Coronum et Mothonum, habere debeat. Et habeat etiam insulam Cretae»⁴⁴, come pure alcune isole dell'Egeo attribuite ai veneziani in seguito alla *partitio*.

I successivi due secoli furono contrassegnati dalla continuazione delle ostilità e dalla frantumazione del quadro politico locale dovuta alle nuove e vecchie rivalità che scoppiarono tra stati e signori italiani, o comunque latini. I possedimenti del Mediterraneo orientale in mano ai latini si ridussero, e le azioni belliche caratterizzarono i rapporti che intercorsero tra i turchi e gli stati

⁴¹ Per dettagliate e approfondite informazioni sulle guerre che sconvolsero l'impero d'Oriente nel XIII secolo: THIRIET, *La Romanie vénitienne* cit., p. 101-104, BON, *La Morée franque* cit., pp. 50-78.

⁴² *Il codice Morosini, il mondo visto da Venezia (1094-1433)*, a cura di A. NANETTI, vol. I, cap. 45, Spoleto 2010, pp. 27-33. Il codice costituisce un'importante fonte storiografica in quanto indaga quattro secoli di storia veneziana analizzandoli dal punto di vista politico, economico ed istituzionale.

⁴³ La successiva tregua stipulata il 30 giugno 1268 – tregua siglata sempre tra l'imperatore Michele VIII e il doge Ranieri Zeno – approvava e ratificava la precedente del 1265: si riconoscevano i possedimenti veneti di Corone, Modone, Creta e delle isole dell'Arcipelago soggette ai veneziani; per Negroponte venivano modificate le decisioni precedenti, riconoscendo solo l'accordo stipulato con il principato d'Acaia. Si veda M. POZZA, G. RAVEGNANI, *I trattati con Bisanzio 1265-1268*, Venezia 1966, pp. 56-65.

⁴⁴ TAFEL-THOMAS, *Urkunden* cit., vol. III, A-B, nr. CCCLV, pp. 66-89: i due studiosi tedeschi riportano il testo di questa pattuizione, in greco (parte A) e in latino (parte B). All'interno del testo compare, poi, la lista con tutte le località concesse e non ai veneziani.

europei, mediterranei e continentali. Sul versante terrestre la Repubblica riuscì a mantenere il controllo in Dalmazia, Albania e Grecia, annessioni avvenute nei quattro decenni successivi alla guerra di Chioggia; ma su questo stesso versante le forze turche riuscirono a conquistare le aree continentali di Grecia, Serbia e Albania, occupazioni queste che accrebbero le difficoltà dei veneziani nel controllo dei possedimenti costieri. Nelle due guerre del 1463-79 e 1499-1503 la Repubblica marciana fu spogliata di tutti i suoi possedimenti albanesi tranne Buda, Antivari e Dulcigno, e di quelli greci dei quali riuscì a conservare solo Nauplia e Malvasia; più importanti e preoccupanti ancora furono la perdita di Negroponte, di Corone e Modone, del porto e golfo di Lepanto e di Scutari. Marin Sanudo nei suoi *Diarii* ricorda la conquista turca dei due porti: «Modom fo preso a dì 9 dil passato, hore do avanti sera; el secorsso zonse e intrò do hore avanti, fo galie 4 sotil; e subito preso per nostri da Modon fo messo fuogo, durò 5 zorni, è tuta brusada, e assai homeni. [...] Corom si rese a dì 15 dil passà, e messo sopra la torre de piazza el stendardo del turcho, a dì 16 intromo, et ebbero la chiave con quelli medemi pati à 'buto lepantini»⁴⁵. Le perdite veneziane segnarono il cambiamento degli equilibri geo-politici nel Mediterraneo orientale.

1.2 Commissioni e Rettori

Mantenere la coesione all'interno delle colonie d'oltremare e assicurare una perfetta comunicazione tra centro e periferia: ecco le due linee guida che il Comune perseguiva nella gestione dei suoi possedimenti, fossero questi di terra o di mare; elemento cardine e strumento di tale politica era la figura del rettore. L'ufficio podestarile era già pienamente attivo nel corso del Duecento nei territori che facevano parte del *dominio veneciarum* da Grado a Cavarzere⁴⁶, ufficio con ruolo chiave nelle iterazioni politiche e ideologiche della provincia e nella trasmissione delle volontà della Dominante ai centri minori⁴⁷; la sua funzione era eminentemente politica, di connessione con la capitale e d'integrazione delle specificità locali, come politiche erano le mansioni e le responsabilità del podestà. Gli stessi caratteri intrinseci degli uffici podestarili della Venezia duecentesca, si ritrovano nei *regimina* che governavano i possedimenti dislocati nei territori romei e nelle isole del Mediterraneo orientale nel corso dei secoli Tre e Quattrocento: i bisogni di uniformità amministrativa e di comunicazione apparivano ancora più importanti e necessari, date le nuove condizioni economiche e geografiche delle Dominante. I territori occupati furono divisi tra quelli soggetti alla sovranità diretta del Comune chiamati *regimina*, come i regni di Creta e Negroponte, i maggiori tra i domini diretti; accanto a questi vi erano i fondaci, semplici comunità di

⁴⁵ M. SANUDO, *I diarii (1496-1533) Pagine scelte*, Vicenza 1997, pp. 91-96.

⁴⁶ E. ORLANDO, *Altre Venezie Il dogado veneziano nei secoli XIII e XIV*, Venezia 2008, pp. 161-162.

⁴⁷ A. VIGGIANO, *Governanti e governati, legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello stato veneto della prima età moderna*, Treviso 1993, p. 56.

mercanti veneziani, siti in territori soggetti alla sovranità di altri principi e governati da patrizi veneziani i quali avevano la facoltà di amministrare la giustizia civile tra i membri stessi della comunità. Costantinopoli e Trebisonda erano le sedi più importanti, entrambe rette da un bailo, rappresentante della volontà del Comune al cospetto del sovrano locale.

Il termine di *regimen* può essere letto con duplice significato, in quanto indicante sia il territorio coloniale alle dipendenze del Comune, sia il governo stesso della colonia, qualunque fosse la sua vastità e situazione (*regimen Constantinopolis, regimen Nigropontis, regimen Coroni et Mothoni*)⁴⁸; indicava innanzitutto il governo e i funzionari che lo componevano: normalmente a presiedere tale amministrazione vi era un rettore⁴⁹, coadiuvato nelle sue funzioni da un certo numero di consiglieri⁵⁰; le funzioni minori, quelle che riguardavano la corretta applicazione dei regolamenti e dei servizi, erano espletate dagli *officiales regiminis*. La collegialità dell'ufficio era indispensabile per il buon funzionamento dell'apparato amministrativo, in cui magistrati e consiglieri si controllavano vicendevolmente, evitando così abusi di potere. Nelle deliberazioni del Senato veneziano, è possibile trovare quanto si sta dicendo: per quanto riguardava la materia finanziaria, è possibile trovare, ad esempio, disposizioni miranti ad una maggior verifica delle spese, come si può leggere nell'aggiunta alla commissione del bailo di Cipro a proposito del controllo, da parte dei suoi consiglieri, sulle entrate e spese del 1358: «Quia utile est et conveniens quod rationes introytuum et expensarum qui recipiuntur et fiunt per baiulum Cipri scribantur per plures manus, sicut etiam scribuntur rationes baiuli Constantinopolis et aliorum regiminum»⁵¹.

Il rettore era nelle lagune come in Adriatico e in Levante, il delegato periferico del Comune, espressione quindi delle volontà e degli interessi del governo centrale. Era un politico con competenze generali che incarnava due funzioni fondamentali: assicurava Venezia delle fedeltà dei territori a lei soggetti, e al contempo la sua stessa figura esprimeva la disponibilità al dialogo e al confronto tra Dominante e dominio. Egli non poteva non essere un uomo pubblico: era eletto dal Maggior Consiglio tramite maggioranza assoluta dei membri presenti in Consiglio il giorno dell'elezione, e tramite molteplici turni di scrutinio necessari per determinare la maggioranza di voti

⁴⁸ G. COZZI-M. KNAPTON, *Storia della Repubblica di Venezia, dalla guerra di Chioggia alla riconquista della terraferma*, Torino 1986, p. 180.

⁴⁹ I *regimina* coloniali, anche se retti da figure che non necessariamente venivano definiti bails, avevano press'a poco la stessa organizzazione amministrativa. A questo proposito riporto una lista dei rettorati della Morea: per quanto riguarda le isole ionie e i territori moreoti, a Corfù operava un bailo, a Corone e Modone un castellano, mentre a Nauplia e Argo un podestà; per le colonie della Bassa Romania e dell'Arcipelago, troviamo a Creta il duca di Candia, poiché facente parte del regno di Candia, a Negroponte un bailo, a Tinos e Mikonos un rettore scelto dal bailo di Negroponte; in Alta Romania operano a Costantinopoli un bailo, a Tenedo un rettore, a Tessalonica un console, a Trebisonda un bailo e a Tana un console. Cfr. THIRIET, *La Romanie* cit., pp. 184-186, COZZI-KNAPTON, *Storia della Repubblica di Venezia* cit., pp. 180-194.

⁵⁰ Solitamente i consiglieri erano due, tranne a Creta dove il Capitano partecipava a tutte le più importanti deliberazioni e, di conseguenza, veniva considerato come un terzo membro.

⁵¹ *Venezia Senato, Deliberazioni Misti*, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 2009, reg. 28, n. 362.

dei candidati⁵². Tutti i candidati, dalla fine del Duecento e cioè dalla serrata del Maggior Consiglio, erano reclutati tra le file di quest'organo ed erano, nei territori coloniali, pura espressione dell'aristocrazia veneziana. Per essere eletto, il candidato doveva avere compiuto il venticinquesimo anno d'età e, una volta eletto, era tenuto ad accettare l'incarico: era previsto un cerimoniale di insediamento, il cui momento più importante era costituito dal giuramento solenne dei rettori di reggere l'ufficio «ad profectum et honorem comunis Venetiarum». Solo allora l'elezione poteva dirsi conclusa e al nuovo magistrato era consegnato il testo, precedentemente redatto dal Senato⁵³, contenente le istruzioni per l'adempimento della carica, e cioè la *commissio*.

Il primo compito che il rettore avrebbe dovuto espletare, era la notifica al Comune della presa in carico dell'ufficio: «scribes nobis quam citius poteris diem quo intrabis in hoc regimine; ibique debeas nostri domini bona custodire ad honorem et profectum nostri domini»⁵⁴. Il funzionario, in sostanza, con una breve lettera, annunciava il giorno esatto dell'avvenuto insediamento nel territorio di competenza e prometteva di perseguire l'interesse della Dominante. Le commissioni definivano innanzitutto la durata dell'incarico, fissato generalmente a due anni⁵⁵; il rettore, una volta conclusosi il suo compito, aveva l'obbligo di aspettare *in loco* l'arrivo del successore in virtù del principio di residenza nel *regimen*. La legislazione veneziana regolava, tramite rigide disposizioni, le uscite del rettore dal territorio assegnato e, in caso di guerra o di insicurezza marittima, il suo mandato poteva subire un prolungamento. Il funzionario inoltre era tenuto, una volta tornato nella madrepatria, a sottoporsi alle procedure di revisione contabile e amministrativa, pena un'ammenda pecuniaria, mettendosi a disposizione degli *officiales rationum*: «Teneris infra quindecim dies postquam applicueris Venetias consignasse officialibus nostris rationum omnes quaternos et rationes suas de administratione pecuniarum nostrii domini in pena tantundem eius quod inventum fuerit»⁵⁶. La commissione determinava anche il trattamento pecuniario, variabile a seconda della residenza e dell'importanza delle funzioni: ecco che verso l'inizio del secolo XV, al bailo di Costantinopoli era assegnato un salario annuale di 1000 ducati, e una deliberazione del Senato del 1426, aggiudicava al duca e capitano di Creta: «Cum ducha et capitaneus nostri Crete habeant de salario in anno ducati mille ad rationem soldorum nonagintasex pro ducato, qui ad rationem iperperorum ascendunt ad summam iperperorum trium millium vel

⁵² Le modalità di scrutinio erano piuttosto complicate: i candidati alle reggenze coloniali venivano eletti *per quatuor manus electionum*, vale a dire che i quattro candidati venivano "ballotati" all'interno dei quattro collegi elettorali costituiti per l'elezione; al termine degli scrutini colui che aveva raggiunto una maggioranza di voti veniva eletto. THIRIET, *La Romanie vénitienne* cit., pp. 190-196.

⁵³ Ibid., p. 193.

⁵⁴ Il passo della *commissio* qui citato a titolo esemplificativo, appartiene alla commissione per il castellano di Modone del 1485, di cui si dirà più avanti, in ASVe, *Collegio, Commissioni ai rettori e ad altre cariche*, b. 3, fasc. 52.

⁵⁵ Per le podesterie lagunari del secolo XIV, la carica era solitamente annuale, salvo eccezioni e prolungamenti: ORLANDO, *Altre Venezie* cit., pp. 163-165.

⁵⁶ ASVe, *Collegio Commissioni ai rettori e ad altre cariche*, b. 3, fasc. 52.

circa»⁵⁷. Nei riguardi del castellano di Corone e Modone, il Maggior Consiglio si esprimeva nel 1307 in tale modo: «quod addantur castellano nunc eligendo ducati centum quinquaginta auri in anno de salario et ratione anni»⁵⁸, portando così il salario da 250 a 400 ducati annui. I trattamenti pecuniari, sin dalla metà del secolo XIII, erano stati oggetto di un costante rialzo in conseguenza dei maggiorati carichi d'ufficio e con il fine di insignire della carica solo *personae notabiles*. Una metà esatta del compenso era versato a Venezia, l'altra metà nella colonia; in alcuni *regimina* d'importanza minore, il rettore non riceveva nulla e viveva delle entrate locali. Fino al secolo XIV la retribuzione non era tassata e tutt'al più in caso di guerra i governatori potevano devolvere una quota del loro stipendio, *imprestiti*, alle casse dello Stato.

La situazione cambiò con i primi anni del Quattrocento quando scoppiarono le guerre nella Terraferma: le donazioni spontanee e volontarie non potevano bastare a coprire tutte le spese belliche e così il Senato veneziano si risolse per una serie di disposizioni miranti ad un prelevamento coatto e regolare dagli stipendi dei governatori⁵⁹, portandolo fino al quaranta per cento nel momento di massima crisi, da versarsi dal primo dicembre 1434; queste misure vennero rettificata in quanto compromettenti le carriere dei rettori. Una possibile diminuzione dello stipendio avrebbe comportato non poche difficoltà per la vita dei governatori nelle colonie: essi dovevano mantenere, a loro spese, una *familia* costituita da un certo numero di notai, segretari e impiegati diversi; a ciò si aggiungevano le spese per una stalla e dei cavalli, per l'esercizio e il prestigio della carica⁶⁰.

I compiti, i doveri e le responsabilità di questi magistrati erano dettagliatamente e minuziosamente regolati all'interno delle commissioni: in linea generale, avrebbero dovuto salvaguardare la sicurezza degli abitanti, giudicare in materia di giustizia civile e criminale in modo imparziale, non avrebbero potuto accettare alcun regalo che provenisse dalla popolazione della città amministrata. La difesa militare costituiva un costante elemento di preoccupazione per Venezia, soprattutto per quei luoghi di frequenti scambi commerciali, quali le città portuali: difesa anch'essa rigidamente regolamentata in quanto i rettori avrebbero dovuto provvedere alla revisione delle guarnigioni, sostituendo tutti coloro che non fossero stati efficienti e provvedendo al controllo delle opere difensive. Avrebbe inoltre dovuto controllare le tasse e le imposte gravanti sulla popolazione, le spese e le entrate del *regimen*; infine avrebbe rispettato i privilegi locali, riconosciuti dalla Repubblica, e avrebbero controllato i propri *officiales* affinché ciò avvenisse. Nel controllo della

⁵⁷ ASVe, *Senato Misti*, reg. 56, c. 23v, disposizione del 16 giugno 1426.

⁵⁸ ASVe, *Maggior Consiglio, Leona*, c. 123r, disposizione del 9 febbraio 1402.

⁵⁹ THIRIET, *La Romanie* cit., p. 195.

⁶⁰ ASVe, *Maggior Consiglio, Ursa*, c. 176r, nella disposizione dell'11 aprile 1421 si legge come il bailo di Costantinopoli dovesse mantenere al suo servizio quattro persone incaricate del mantenimento dei cavalli, sei *placerii* – coloro che eseguivano gli ordini del rettore – e cinque *famuli*, figure con ruolo di segretariato.

difesa militare e delle finanze, il rappresentante del Comune era assistito da alcuni ufficiali minori, eletti all'interno dei consigli coloniali.

Nelle mani di tali figure si concentravano dunque i poteri più ampi, sebbene sempre coadiuvati nelle loro funzioni dai consiglieri: la Signoria, per evitare qualunque velleità di indipendenza e autonomia dei rettori, sottoponeva le loro azioni e i loro conti al rigoroso controllo degli *officiales rationum*⁶¹; inoltre la loro corrispondenza e le loro stesse persone potevano essere sottoposti all'esame degli *advocatore Communis*, i quali, in casi di dubbia condotta, avrebbero potuto aprire un'inchiesta raccogliendo testimonianze sull'operato dei magistrati⁶². Altro ufficio preposto ad una periodica forma d'esame era il *sindicatus*, termine che si avvicina di molto a quello della *commissio* poiché indicante anch'esso un mandato. Il *sindicus* era un magistrato, nominato dal Senato, investito non solo del potere di inquisire i magistrati operanti in Levante o in Terraferma, di ricevere le denunce di coloro che erano amministrati e di ristabilire l'ordine e la giustizia, ma anche di prendere tutte le misure necessarie per il buon funzionamento e miglioramento dell'amministrazione locale⁶³. Nella seconda metà del XIV secolo, i sindaci erano già operativi nelle colonie: era stato stabilito in una disposizione del Senato del 1363 che tre provvisori fossero designati perché si recassero prima a Creta, dove avrebbero valutato lo stato del *regimen* e accolto le rimostranze dei cittadini; successivamente si sarebbero recati negli altri distretti cretesi «ad alias rectorias insulae Crete»⁶⁴, poi a Negroponte ed infine a Corone e Modone⁶⁵, dove si sarebbero riuniti assieme in assemblea per deliberare e, in caso di mancata maggioranza, i rettori locali avrebbero fornito a Venezia tutta la documentazione che avrebbe risolto la vertenza, una volta ritornati in patria i magistrati e riuniti in udienza di fronte al Senato. L'unico vero e indispensabile requisito per l'elezione era il non esser mai stato rettore di territori in Romania; il loro salario era fissato a 400 lire piccole per i primi tre mesi e solo 50 per quelli successivi⁶⁶. Con l'avvicinarsi della

⁶¹ Fino al 1423 vi era un solo esaminatore dei conti preposto all'esame dei registri per i territori d'oltremare; a questa data il Senato veneziano propose la nomina di due revisori per il territorio di Creta, che avrebbero dovuto verificare i registri contabili anche delle colonie di Corfu, Corone, Modone, Nauplia e Negroponte: «omnes libri rationum rectorum nostrorum qui sunt ad presens et in futurum erunt in regiminibus nostris Corphoy, Mothoni, Coroni, Neapolis Romanie et Negropontis videri et examinari debeant per officiales predictos super rationibus Crete». ASVe, *Senato, Misti*, reg. 54, c. 94r.

⁶² M. CARVALE, *Le istituzioni della Repubblica*, in *Storia di Venezia. La formazione dello stato patrizio*, vol. III, Roma 1997, pp. 299-356.

⁶³ E' necessario procedere ad una distinzione tra i semplici provvisori mandati ad aiutare i magistrati delle colonie in caso di pericolo imminente - come accadde nel 1401 quando il Senato, preoccupato di un possibile attacco genovese condotto dal maresciallo Boucicaut, inviò a Modone dei *provisores* in aiuto al castellano - e i *Provisores et sindaci ad partes Levantis*, inviati espressamente dal Senato per controllare l'operato dei rettori e ristabilire l'ordine.

⁶⁴ ASVe, *Senato, Misti*, reg. 30, c. 127r.

⁶⁵ Ibid., c. 127-127v, delibera del 19 gennaio 1369. Questi territori nei documenti vengono denominati come «que loca vere dici possunt oculus et manus dextra civitatis nostre». THIRIET, *La Romanie* cit., p. 200.

⁶⁶ «Et habeant de salario libra IIII c pro quolibus pro primis tribus mensis et ab inde in antea, libra L in mensis pro quolibus», ASVe, *Senato, Misti*, reg. 30, c. 127r.

fine del secolo, l'invio dei sindaci ed inquisitori del Levante acquistò un carattere periodico: generalmente ogni cinque anni il Senato votava le *commissio* di questi giudici, simili nei loro tratti principali a quelle dei rettori; il loro numero era aumentato a quattro in conseguenza all'annessione definitiva di Corfù, così da potersi dividere in due gruppi dove uno si sarebbe reso a Creta, l'altro a Durazzo, Corone, Modone e Negroponte⁶⁷.

L'amministrazione dei vari *regimina* si concentrava, come appena visto, nelle mani dei rettori a loro volta controllati dai sindaci ed inquisitori del Levante: costoro non erano gli unici ufficiali presenti all'interno del governo delle colonie. Esistevano dei consigli locali, formati però dai soli cittadini veneziani, interessati alla gestione dei rapporti tra la popolazione autoctona e il potere centrale ed interpreti dei voleri e, qualche volta, del malcontento generale. Il Consiglio dei Dodici era un'assemblea ristretta, composta anch'essa da nobili veneziani residenti nella colonia, con potere di interloquire con il rettore e i suoi consiglieri benché le decisioni spettassero solo a questi ultimi. Le loro competenze riguardavano eminentemente le strutture commerciali e, in particolar modo, i contenziosi amministrativi: avevano la facoltà di regolare i dissidi tra il magistrato e i cittadini o tra cittadini veneziani, ma non potevano ingerire negli affari importanti, come le negoziazioni diplomatiche⁶⁸. Altro organo, sempre composto da soli nobili veneziani, era il Gran Consiglio o *Maggior Consiglio*, presente nelle principali colonie quali Creta e Negroponte, colonie dove la presenza dei veneziani residenti era più numerosa. Questo consiglio riuniva le maggiori famiglie presenti nel territorio e poteva eleggere gli ufficiali minori operanti nelle colonie, come i castellani addetti al controllo della guarnigioni e della sicurezza pubblica. I sindaci non erano l'unico strumento offerto dalla Signoria perché gli autoctoni potessero esprimere le loro volontà e rimostranze, eludendo i rettori: le ambascerie e le suppliche potevano essere presentate direttamente al *Comune Veneciarum*. Nel maggio del 1347 i due vecchi castellani di Corone e Modone si recarono a Venezia per presentare le richieste dei villani e di alcuni veneziani residenti in quei territori: si trattava specialmente di ottenere un abbassamento della pressione fiscale gravante sui possedimenti dei contadini ed una proroga per il pagamento di «sterlinos quinquaginta quatuor in anno ad tempus XII mensium pro anno»⁶⁹. I senatori accordarono loro alcune concessioni, come quelle riguardanti i terreni «eis concedatur quod pro tenuta possessionum vilicorum fugitorum propinqui dictorum locorum non debeant solvere nisi acrosticum solum et non angariam»⁷⁰. Stessa

⁶⁷ Per ulteriori informazioni sulle competenze di questa carica rimando agli studi di SATHAS, *Documents* cit., II, p. 57; THIRIET, *La Romanie* cit. pp. 200-203, ASVe, *Senato Misti*, reg. 30 cit., reg. 45, c. 122r-122v (registro riportato nel vol. II volume dell'opera del Sathas, *Documents* cit., a pp. 56-63).

⁶⁸ A questo proposito in una lettera di risposta al castellano di Modone, Bernardo Loredan, nel novembre del 1417, il Senato deplora l'ingerenza del Consiglio dei Dodici nelle questioni riguardanti il despota bizantino di Mistrà. ASVe, *Senato Deliberazioni, Secreta*, reg. 6, c. 181r.

⁶⁹ *Senato, Deliberazioni Misti* cit., reg. 24, p. 54.

⁷⁰ *Ibid.*

tolleranza si ravvisò nel 1362 nella decisione del Senato, in seguito all'esame delle rimostranze presentate dai contadini di Modone, di riportare la tassazione ad un livello sostenibile e di limitare la gestione delle terre da parte dei castellani e degli ufficiali veneziani⁷¹.

Durante il secolo XV questo rapporto sembra divenire costante e Venezia si proporrà sempre più come diretta interlocutrice dei propri sudditi: operazione di carattere politico-amministrativo – poiché in tale modo tutto si accentrava nella mani della Repubblica e questa poteva inquadrare più rigidamente anche le popolazioni locali – e simbolico in quanto alimentava un'immagine di fiducia e ascolto che altrove era rifiutato o di scarsa efficacia⁷².

1.3 *Regimen Coroni et Mothoni*

La situazione di Modone e Corone durante i primi anni della loro acquisizione, dovette essere simile a quella di Corfù⁷³ dove non era stato imposto nessun *regimen*, dove cioè non esisteva un sistema di governo gerarchicamente organizzato dell'isola, formato, per esempio, da un duca con i suoi consiglieri e tutta una serie di funzionari minori⁷⁴: la difesa e la responsabilità di governo, quindi, ricadevano sui concessionari e di conseguenza le capacità di controllo e di protezione da parte del *Comune Veneciarum* erano pochissime. Sembra che – dopo la conquista e la successiva l'annessione – fosse prevalsa a Venezia l'opinione di radere al suolo i due possedimenti, difesi però da Ranieri Dandolo, il loro conquistatore, che si propose di provvedere personalmente alla loro difesa⁷⁵. Verosimile è, dunque, che quel territorio fosse concesso in feudo al Dandolo, feudo che subito dopo la sua morte, avvenuta nel 1208 a Creta, fu governato e amministrato direttamente da Venezia inviando dei castellani⁷⁶. Tale regime subì un'interruzione (sembra tra gli anni 1220 e 1230) di circa nove anni quando venne concesso a quattro *affictatores*⁷⁷, per continuare col governo dei castellani ininterrottamente. Inizialmente il loro numero fu di due, successivamente aumentato a tre⁷⁸, evidentemente uniformando la situazione in tutti i territori superstiti della Romània: dal 1272

⁷¹ ASVe, *Senato Misti*, reg. 30, c. 65 v. Questo atteggiamento tollerante fa eccezione nei riguardi dei cretesi, verso i quali Venezia si dimostrò più rigida dovuto alle numerose rivolte che man mano si manifestarono.

⁷² COZZI-KNAPTON, *Storia della Repubblica di Venezia* cit., p. 194.

⁷³ Su Corfù si conserva l'atto di concessione dell'isola a dieci nobili veneziani che si impegnavano a completare la conquista e successivamente a difendere l'isola. Tutta la responsabilità di governo e di difesa ricadeva sui concessionari; le possibilità di controllo e di governo da parte veneziana erano minime; cfr. BORSARI, *Studi* cit., p. 96, RAVEGNANI, *La Romània veneziana* cit., p. 208.

⁷⁴ BORSARI, *Studi* cit., pp. 96-97.

⁷⁵ *Andrae Danduli chronica* cit., p. 85.

⁷⁶ Per una lista completa del XIII secolo dei castellani di Corone e Modone cfr. *Venetiarum historia Vulgo Petro Iustiniano filio adiudicata*, a cura di R. CESSI e F. BENNETO, Venezia 1964, pp. 313-316.

⁷⁷ *Ibid.*, p. 313. Così si scrive a proposito dei quattro *affictatores*: «Postea venerunt III affictatores per VIIIJ annos, qui fuerunt infrascripti: Benedictus Faledro, Leonardo Fradelo, Johanes Michael, Vitalis Stadio».

⁷⁸ *Ibid.*, p. 313. I nomi dei castellani vengono trascritti dapprima in gruppi di due, quindi di tre intervallati a loro volta da gruppi di due nomi.

risiedeva, perciò, a Modone un castellano e due a Corone. Poco dopo aver preso la decisione di portare a tre il numero dei castellani, il Maggior Consiglio deliberò affinché fosse inviato solamente in questa colonia anche un bailo⁷⁹; resasi quindi l'amministrazione più complessa, furono nominati anche un ammiraglio, due camerarii e un cancelliere, e i due castellani furono coadiuvati nell'espletamento delle loro funzioni da due consiglieri ciascuno⁸⁰. Nel 1307 sempre il Maggior Consiglio decise di diminuire il numero dei magistrati nelle due colonie portandolo nuovamente a due: ciascuno di essi avrebbe risieduto per un anno ora in una città, ora nell'altra⁸¹.

Accanto allo sviluppo dell'esecutivo, le due città s'ingrandirono anche sotto il profilo urbanistico: ecco che il Maggior Consiglio decise, il 27 febbraio 1269, di ristrutturare le mura del *castrum* di Corone: «quod teneantur facere fieri omni anno ad minus XX passus de muro in castro Corone de petra et calcina»⁸²; il 31 luglio 1281 di costruirvi un arsenale e successivamente delle torri: «quod castellani Corone debeant intedere et facere fieri laborerium arsane et turrium de Coron»⁸³. Il 28 aprile del 1283 simili disposizioni furono adottate anche per Modone, autorizzando i castellani a contrarre un debito di 2000 iperperi per la riedificazione delle mura: «quod fiat commissio castellanis Corone accipiendi mutuo pro reedificatione civitatis Mothone yperpera MM supra nostrum Comune»⁸⁴. Gli interventi di ristrutturazione delle mura delle due città-porto devono essere messi in relazione alle guerre che in quegli anni imperversavano in Romania e in Grecia continentale: gli scontri che videro opporsi i bizantini agli ottomani, la cui espansione iniziò intorno agli anni '60 del XIII secolo in Anatolia, si susseguirono fino alla prima metà del XIV secolo⁸⁵.

Essendo le due roccaforti e i numerosi territori romei veneziani posizionati all'incrocio delle grandi direttrici navali per e dall'Oriente e a contatto con i territori greci e musulmani, appariva di primaria importanza la loro difesa militare: l'occupazione e il controllo delle basi marittime garantiva la sicurezza dei convogli durante il loro viaggio. La gestione dei loro terreni, inoltre, era indispensabile per Venezia che, durante il secolo XIV, non poteva ancora disporre pienamente dell'entroterra veneto. Questi territori servivano alla Dominante come scali navali ove rifornirsi di

⁷⁹ *Deliberazioni Maggior Consiglio* cit., vol. II, p. 349, n. IV: «Millesimo duecentesimo septuagesimo secundo, indictione XV, die penultimo aprilis. Capta fuit pars quodo bailius, qui debet mitti Motonam, habere debet C yperpera pro sallario per annum, et domum pro sua habitatione, et libras DCC ad mercatum, et navigium de Veneciis illuc, cum aliis conditionibus, quibus fuerunt alii. Salvo quod non possit recipere presentes, et teneantur tenere unum scutifferum et unum equum de XXV yperperis vel inde supra, et sir ad duos annos». Il salario dei castellani ammontava invece a 400 iperperi l'anno: BORSARI, *Studi* cit. p. 97.

⁸⁰ BORSARI, *Studi* cit., p. 97.

⁸¹ F. THIRIET, *Délibérations des assemblées vénitiennes concernant la Romanie*, vol. I, Paris 1966, p. 112, nr. 129.

⁸² *Deliberazioni Maggior Consiglio* cit., vol. II, p. 349, n. II.

⁸³ *Idem.*, vol. III, p. 38, n. 102.

⁸⁴ *Idem.*, vol. III, p. 336, n. 19.

⁸⁵ Soprattutto i primi anni del XIV secolo, furono densi di battaglie: nel 1301 i turchi presero Nicea e, nel 1302, a Nicomedia le truppe bizantine furono pesantemente sconfitte. Il *basileus* Andronico Paleologo ricorse allora alla Compagnia Catalana che respinse i turchi da alcune importanti città greche quali Filadelfia, Magnesia, Efeso e Tauro riconquistate tra il 1303 e il 1305. Per ulteriori approfondimenti si veda il volume di G. RAVEGNANI, *Introduzione alla storia bizantina*, Bologna 2006.

provviste e viveri, come depositi di merci, come centri informativi sulla situazione politica del Mediterraneo orientale: un sistema coloniale quindi al servizio del commercio, dove le galee dei patrizi veneti, andando o ritornando dai porti dell'Asia minore, sostavano (nei porti di Modone, Corone, ma anche Negroponte) prima di ricominciare il viaggio verso la madrepatria. Da queste prolifiche terre, Venezia otteneva una notevole quantità di prodotti: Modone, per esempio, si distingueva per la produzione del vino e poi carni, mieli, formaggi, animali da lavoro. Di tutti questi prodotti, una parte sarebbe stata portata a Venezia e consumata dalla popolazione locale, l'altra parte, invece, sarebbe salpata verso i porti dell'Europa del nord, Londra e Bruges in particolare. La fama del vino di Modone è attestata anche in alcune fonti documentarie: si tratta di due relazioni di viaggio, l'una del condottiero milanese Roberto da Sanseverino⁸⁶, l'altra dell'arcipresbitero toscano della chiesa di Santa Maria sopra l'Arno, Cristoforo Bondelmonti⁸⁷. Roberto da Sanseverino, assoldato al servizio degli Sforza, s'imbarcò a Venezia nel 1458, diretto in Terra Santa: durante il viaggio di ritorno, la sua nave dapprima costeggiò Corone, poi lo scoglio di Sapienza, collocato a circa due miglia dal porto di Modone, arrivando infine nel suddetto porto. Il 15 novembre 1458, Roberto fece visita al castellano di Modone, Ludovico Contarini, che lo accolse offrendogli qualche dono e permettendogli di rifornire la nave con botti di vino e carni, in quanto di questi due alimenti vi era una grande abbondanza in città⁸⁸. Anche l'arcipresbitero Bondelmonti, giungendo in nave, descrisse Modone come abbondantissima di vino e Corone come «coronata dal liquore della dea Pallade» e cioè dal mirto⁸⁹.

La particolare cura della Serenissima nei confronti dell'amministrazione dei territori d'oltremare comprovava quanta attenzione la Dominante riservasse ai luoghi ubicati in posizioni strategiche: all'indomani della conquista, si procedette alla realizzazione di una solida struttura amministrativa che potesse, fin da subito, garantire e soddisfare i bisogni di Venezia. Proprio, però, a causa di tali esigenze strategiche, degli interessi economici e dell'esclusività dei rapporti commerciali che intratteneva, il Comune non si preoccupò di regolare le questioni interne e locali dei possedimenti acquisiti. Restava, infatti, un secolo dopo l'avvenuta annessione, il problema della convivenza e coesistenza delle due popolazioni greca e veneziana, ciascuna con le sue prerogative: l'elemento veneziano deteneva il ruolo di custode del diritto (e della sua applicazione), per il semplice ed ovvio motivo che lo esercitava; l'elemento greco, invece, risultava indispensabile per Venezia poiché numericamente forte, ma soprattutto fondamentale per il suo ruolo economico,

⁸⁶ *Felice et divoto ad Terrasancta viagio facto per Roberto De Sancto Severino: 1458-1459*, a cura di M. CAVAGLIÀ – A. ROSSEBASTIANO, Alessandria 1999.

⁸⁷ C. BONDELMONTI, *Christoph Bondelmonti, Florentini, librum insularum Archipelagi e codicibus Parisinis Regiis nunc primum totum edidit, praefatione et annotatione instruxit Gabr. Rud. Ludovicus de Sinner*, Leipzig 1824.

⁸⁸ *Felice et divoto ad Terrasancta* cit., pp. 235-237.

⁸⁹ C. BONDELMONTI, *Christoph Bondelmonti* cit., p. 148.

essendo la produzione agricola dipendente unicamente dalla manodopera autoctona. L'ostacolo ad una coesione sociale non nasceva solamente dalla differenza etnica, dalle difformità linguistiche o di tradizioni, né dalla rigida estromissione dai quadri giuridici-amministrativi dei locali, ma risiedeva soprattutto nella tradizione religiosa: benché una delle caratteristiche principali della politica del Comune fosse quella di una grande tolleranza in materia religiosa, nondimeno aveva sottomesso i vescovi greci ortodossi all'autorità della chiesa romana; gli autoctoni, di qualunque condizione sociale fossero arconti – proprietari terrieri – o *pariokoi* – contadini dipendenti – erano umiliati e disturbati nelle loro pratiche religiose dall'istituzione del doppio culto simultaneo nelle chiese di Romània, sottomesse all'autorità veneta⁹⁰. Nonostante gli arconti eguagliassero sul piano sociale i feudatari veneziani, continuavano a rimanere dei soggetti esclusi dai consigli locali, dall'arruolamento nell'esercito, salvo casi eccezionali, e dalla pratica del commercio. Relegati, pertanto, nei loro possedimenti, costoro si ritrovavano estromessi dal settore più redditizio, quello appunto del traffico marittimo. La coesistenza delle due comunità era, dunque, messa a dura prova dalle disuguaglianze sociali, giuridiche, economiche e religiose. Venezia, orientando le sue preoccupazioni e attenzioni soprattutto verso lo sfruttamento agricolo e la gestione dei lavoratori nelle terre dei feudatari, affidava, lasciava nelle mani della classe possidente il disciplinamento di tutti quei problemi che apparivano di minor importanza⁹¹.

I caratteri di questa colonizzazione furono estremamente vari, determinati dalla classe sociale da cui gli emigrati provenivano, dall'ambiente in cui riuscivano ad inserirsi e delle attività che riuscivano a svolgere. L'acquisizione di nuove colonie comportò un aumento dei flussi migratori verso il Levante, e in particolar modo si vennero a modificare le modalità delle precedenti colonizzazioni. I nuovi colonizzatori si distinguevano tra chi veniva in Romània per insediarsi come feudatario e coloro che, vedendo aprirsi nuove prospettive, si dedicavano al commercio romaniota, tanto da stabilizzarsi in quelle terre. I feudatari, però, non costituivano una classe omogenea. Vi erano i cavalieri e sergenti cretesi, concessionari di beni fondiari con le relative dipendenze, i quali avevano l'obbligo di prestare servizio militare, ma al contempo erano privi di qualsiasi potere politico sulle proprie terre⁹². Vi erano poi i signori dell'Arcipelago i quali oltre ad avere un peso economico – erano dei feudatari con proprie rendite fondiari e in più godevano delle prestazioni dei contadini servi – ne avevano uno politico in quanto partecipi dei poteri statali. Fattore interessante era che tali feudatari non “dimenticarono” mai la propria origine mercantile e

⁹⁰ Si vedano gli studi di G. ORTALLI, *Venezia e Creta: atti del convegno internazionale di studi Iraklion-Chania*, Venezia 1998; THIRIET, *La Romanie* cit., e di S. BORSARI, *Il dominio veneziano a Creta nel XII secolo*, Napoli 1963.

⁹¹ Nel 1356, per esempio, Venezia ingiunse al bailo di Negroponte di non intromettersi nelle relazioni tra i contadini e i loro padroni. Si rimanda al capitolo successivo per un'analisi approfondita dei differenti *status* giuridici della popolazione coloniale e della normativa che ne regolamentava le differenze di condizione sociale.

⁹² Per un'analisi attenta del dominio cretese si veda ORTALLI, *Venezia e Creta* cit.; BORSARI, *Il dominio di Creta* cit.

continuarono a svolgere le proprie attività commerciali e finanziaria, tranne in Candia dove ebbero l'obbligo di non allontanarsi dall'isola.

L'emigrazione veneziana nelle terre romeie, come conseguenza diretta della quarta crociata e dell'occupazione di vasti territori, non comprese solo la categoria dei grandi feudatari terrieri⁹³ e dei commercianti, ma si estese a ecclesiastici, artigiani e professionisti: queste migrazioni però non erano sempre in condizione di soddisfare le necessità delle colonie e proprio per tale ragione poteva capitare che la madrepatria si riservasse di organizzare trasferimenti di categorie di professionisti, previo pagamento di un salario annuo. Per i territori di Corone e Modone sappiamo che nel 1301 furono inviati insieme con i neo eletti castellani Leonardo Giustinian e Benedetto Falier, ventiquattro persone con le loro famiglie e tra di essi figuravano balestrieri, sarti, calzolai, artigiani, carpentieri, falegnami, panettieri, armaioli, pellicciai e marangoni. A tutti fu assegnato un salario annuo, oscillante tra i 40 soldi di grosso e gli 11, salario che dipendeva dalla condizione familiare del lavoratore (se solo o con moglie e figli a carico) e del quale la parte corrispondente a sei mesi venne pagata anticipatamente⁹⁴. Non erano solo veneziani a emigrare nelle colonie, ma si stabilivano nei possedimenti dello stato lagunare anche stranieri, dei quali purtroppo poco si sa, essendo le testimonianze archivistiche relativamente scarse, soprattutto per quanto riguarda il quartiere latino della città di Costantinopoli. Diversamente accadde per Corone, località per la quale gli studiosi hanno potuto usufruire, come fonte, del cartulario del notaio Pasquale Longo che rogò tra il 1289 e il 1293⁹⁵. I suoi documenti forniscono un interessante panorama della popolazione ivi presente⁹⁶: genti dal Veneto (*Vivianus* di Bassano⁹⁷, *Laurencius* di Verona⁹⁸), dall'Emilia «Leonardus de Mantua habitator Corone»⁹⁹, dalla Lombardia (*Marcus de Pavia*¹⁰⁰, *Paxetus de Cremona*¹⁰¹), dalla Marca Anconetana «Gabriel de Firmo et nunc habitator di Corone»¹⁰²(e *Franciscus Anconitanus*¹⁰³), e dalla Puglia (*Madius de Monopoli*¹⁰⁴ e *Pascalis de Lila de Berleto*¹⁰⁵). I

⁹³ L'esame della popolazione nella Messenia veneziana dimostra come fossero pochi i feudi su questi territori: accanto ai contadini lavoratori per le istituzioni ecclesiastiche latine, vi erano quelli sottomessi all'autorità statale che risiedevano su feudi direttamente sottomessi allo Stato e concessi a termine (come per i feudi concessi dal *Comune*). I greci liberi o affrancati erano pochi; quanto ai latini appartenevano alla classe dei *burgenses*; i rari cavalieri che possedevano nella seconda metà del XIV secolo, case a Modone non detenevano terre nella Messenia veneziana. Per ulteriori approfondimenti si veda JACOBY, *La féodalité* cit., p. 226-227.

⁹⁴ *I libri commemoriali della Repubblica di Venezia*, vol. I, Venezia 1876, pp. 19-20 n. 76.

⁹⁵ BORSARI, *Studi* cit., pp. 112-113.

⁹⁶ In questo caso riporterò solo alcune delle persone presenti nell'edizione del Longo.

⁹⁷ LOMBARDO, *Pasquale Longo* cit., 28, p. 23. 8 novembre 1290.

⁹⁸ *Ibid.*, 23, p. 21. 9 ottobre 1290

⁹⁹ *Ibid.*, 3, p. 10. 8 novembre 1289

¹⁰⁰ *Ibid.*, 30, p. 24. 8 dicembre 1290

¹⁰¹ *Ibid.*, 69, p. 52. 19 ottobre 1291

¹⁰² *Ibid.*, 111, p. 87. 16 ottobre 1292

¹⁰³ *Ibid.*, 69, p. 52. 19 ottobre 1291

¹⁰⁴ *Ibid.*, 5, p. 11. 21 novembre 1289

¹⁰⁵ *Ibid.*, 25, p. 22. 22 ottobre 1290

documenti notarili non ne specificano la professione, professione che si può tentare di dedurre dalla lettura dei testamenti: ecco che nel testamento di Leonardo da Mantova vengono ricordate delle armi; Pasquale Lila era invece un vero e proprio finanziere che, in collaborazione con il fratello Ugo, cantore nella chiesa di Modone, prestava somme abbastanza elevate. Il 21 marzo 1291, per esempio, prestava a: «Iohannis et Leonardo Steno fratris ambo de confinio Sancti Ieremie de Veneciis [...] mille trecentos et LX florenos de auro hic in Corona»¹⁰⁶.

Ancora il notaio Pasquale Longo fornisce ulteriori dettagli sulla vita nel *regimen Coroni et Mothoni*, questa volta riguardanti i contadini servi: molti di loro erano *πάριοκοι* e cioè villani del Comune, discendenti dai contadini statali o, forse, anche da quelli appartenenti ad istituzioni ecclesiastiche o private e successivamente divenute proprietà dello stato veneziano; tra costoro figuravano anche persone straniere, originariamente libere, che, trasferitesi in queste colonie veneziane, proprio per questo erano divenuti villani statali. I contadini possedevano dei patrimoni personali dei quali, però, non potevano disporre liberamente¹⁰⁷. Il villano Demetrio Strovioati¹⁰⁸, ad esempio, nel 1292 face testamento «cum verbo et voluntate» dei nobili signori, i castellani di Corone e Modone Niccolò Falier ed Enrico Dandolo *et eidem consencencium*. I contadini possedevano, in particolare, gli *στάσεις*, degli appezzamenti di terra, il cui valore non poteva scendere sotto un minimo stabilito: il loro possesso garantiva il pagamento di alcune imposte, e per questo motivo non potevano essere ceduti.

I villani costituivano una risorsa importante per Venezia, non solo perché lavoravano le terre ad essa soggette, ma soprattutto perché costituivano un'importante fonte di reddito: come riporta il Thiriet nei suoi regesti delle deliberazioni del Senato, i Rogati nel 1314 chiedevano ai castellani di Corone e Modone di inviare – previo censimento dei contadini che in quel secolo avveniva due volte l'anno – la somma di 3000 *iperperi* e «l'introitum anagraffi», dove per *anagraffi* si intendevano i villani¹⁰⁹. Costoro, poi, erano soggetti al pagamento di alcuni oneri, di varia natura, presenti già in età bizantina e mantenuti dalla Repubblica marciana; in una disposizione del Maggior Consiglio del 1261 riguardante un abitante di Modone, sono menzionati i principali dai quali l'interessato era esentato: «quod Johannes Milisino de Motona et eius heredes masculi imperpetuum sint franchi et liberi ad omnio achrostico, angaria, arico et aliis daciis». Queste erano imposte di tipo fondiario, dove per *ακρόστιχον* si intendeva una tassa relativa al lotto di terra misurato esattamente in un *στάχος* (letteralmente “in una riga”): dopo la conquista latina, sia nei territori francesi che in quelli veneziani questa tassa corrispondeva al canone per la concessione

¹⁰⁶ Ibid., 46, p. 36. 21 marzo 1291

¹⁰⁷ Come sottolinea il Borsari, Demetrio non viene chiamato villano o contadino nel testamento, ma l'autorizzazione dei castellani sembra essere un elemento di sufficiente conferma della sua condizione sociale. BORSARI, *Studi cit.*, p. 120.

¹⁰⁸ Ibid., 81, 82, pp. 62-65

¹⁰⁹ F. THIRIET, *Régestes de délibérations du Senat vénitien concernant la Romanie*, vol. I, Paris 1961, nr. 197, p. 61.

della proprietà immobiliare, almeno per quanto concerneva i territori di Corone e Modone¹¹⁰. L'ἀερικόν originariamente indicava le pene pecuniarie inflitte per alcuni reati, e successivamente da pene riscosse senza regolarità divennero imposte regolari. «Angarizzare de omnibus angarie»: così nel 1325 si permetteva ai castellani di Corone e Modone di imporre tasse per un ammontare compreso tra i 20 e i 35 iperperi alla popolazione per la costruzione di pozzi e cisterne¹¹¹; l'angaria, durante il secolo XIV, divenne l'imposta economicamente più importante il cui valore venne fissato a 2 iperperi e 6 carati annui per ogni villano.

L'importanza delle colonie in Romania era prevalentemente commerciale e le due roccaforti di Corone e Modone acquisirono ancora maggior rilievo dopo la perdita delle piazze commerciali di Durazzo e Corfù: i rapporti tra Venezia e i due porti crebbero e s'intensificarono dal Trecento, diventando punti indispensabili di appoggio nelle rotte marittime. E sono ancora una volta i cartulari del notaio Longo a fornire notizie relative all'attività mercantile: costui sottoscrisse otto contratti di cambio tra il 1289 e il 1292 per un ammontare che supera i 4000 iperperi¹¹². Nel XIII secolo Corone esportava seta, grana (piccole bacche delle querce, comuni in Palestina e nell'isola di Creta, chiamate dagli Arabi *chermes* e *grana di scarlatto* dai Francesi erano utilizzate per la tintura di colore rosso vermiglio¹¹³), cera, bucherami (finissime tele di lino provenienti da Bukhara, città dell'Uzbekistan) uva passa, spezie grosse (quali zenzero, pepe e cannella) e sottili (per esempio chiodi di garofano e noce moscata). Le stesse merci si ritrovano, infatti, nei commerci fra Corone e Modone e Venezia¹¹⁴: in una breve lista di merci redatta per i territori di Corone, Modone, Negroponte e Chiarenza compaiono «panni lani grossi e grigi, e canovacci [...] e panni lani sottili e teli line sottile [...] e rame e stagno»¹¹⁵. Non era tutta produzione locale, ma nei due porti si concentrava la produzione della Grecia continentale che da qui sarebbe poi salpata per Venezia e, poi ancora, verso i porti dell'Europa del nord. I cittadini intestatari dei contratti del Longo risultavano essere tutti cittadini della madrepatria¹¹⁶, i quali monopolizzarono i commerci relativi alle aree più importanti. Interessante si presenta un contratto stipulato il 14 ottobre 1292 in cui il cittadino veneziano Facino Campanario della parrocchia di San Leone ricevette dal greco Basilio

¹¹⁰ THIRIET, *La Romanie*. cit., p. 225.

¹¹¹ *Le Deliberazioni, Consiglio Rogati: serie mixtorum*, vol. I, Venezia 1960-1961, n. 94, p. 306.

¹¹² LOMBARDO, *Pasquale Longo* cit., n. 1, 11-13, 39, 41, 47, 92.

¹¹³ AA. VV., *Dizionario delle origini, invenzioni e scoperte nelle arti, nelle scienze, nella geografia, nel commercio, nell'agricoltura ecc. ecc.*, MILANO 1828-1833, p. 910.

¹¹⁴ F. BALDUCCI PEGOLOTTI *La pratica della mercatura*, Cambridge 1936, pp. 140-145.

¹¹⁵ *Ibid.*, p. 145.

¹¹⁶ Gli intestatari dei documenti del Longo sono tutti veneziani quali Pietro Lando di Santi Apostoli, Marco Marignoni di Santa Maria Formosa, Francesco Longo di San Tomà, Andrea Aurio di Santa Trinità, Donato Venier di San Giovanni, Bonaventura da Ponte di Santa Marina e Sebastiano Pizolano di Sant'Angelo. Compare solo un abitante di Corone, Francesco Foranno, che nel 1289 ricevette 1010 iperperi dal veneziano Tommaso Zulian della parrocchia di San Zulian. LOMBARDO, *Pasquale Longo* cit., n. 105, p. 84.

Mauricia 122 libbre di grana, per un valore di 122 iperperi, da vendere in Venezia: il ricavato della vendita sarebbe stato trattenuto da Campanario per un anno ed investito in altri commerci in questo lasso di tempo, allo scadere del quale avrebbe dovuto ridare la somma prestata al Maurica¹¹⁷. Ai locali non restava che esercitare la mercatura con i paesi vicini, quali le località della Morea francese, bizantina e Creta. L'importanza prettamente commerciale di Corone e Modone indusse alcuni cittadini veneziani a trasferirvisi, acquistando beni soprattutto immobiliari: i lasciti testamentari e le doti redatti sempre dal notaio Longo costituiscono un prezioso indizio sul patrimonio di costoro, costituito da case (come si legge in un lascito dell'11 settembre 1291: «que vero repromissa fuit una domus que est intus domum domini Thome Iuliani, et inter domum uxoris Marci Catanii»¹¹⁸), botteghe, ovvero *staciones*¹¹⁹, situate nel *castrum* o nella città di Corone; poche invece sono le rendite terriere (nei documenti si parla soprattutto di una vigna dotata di «duos pedes olivarum», oppure di due vigne e un giardino, o ancora di due vigne, tre oliveti e «duas peciolas terre»¹²⁰).

¹¹⁷ LOMBARDO, *Pasquale Longo* cit., n. 109, p. 86.

¹¹⁸ *Ibid.*, 60, p. 47

¹¹⁹ *Ibid.*, 66, p. 51

¹²⁰ *Ibid.*, 56, 71, 87, pp. 43-44, 54-56,69.

Capitolo II

2.1 La Romània coloniale: analisi dei territori moreoti attraverso le fonti del Libro de le uxanze et statuti delo Imperio de Romania e la Cronaca di Morea

L'occupazione latina dei territori greci in seguito alla quarta crociata non comportò solamente la fine dell'autorità politica di Bisanzio, ma influì profondamente sulle strutture della società greca. La maggior parte delle regioni assoggettate ai nuovi conquistatori, assistette all'introduzione del sistema feudale: i cavalieri occidentali, originari di paesi che conoscevano e utilizzavano le istituzioni feudali, concorsero ad avviare questo fenomeno. Dalla prima metà del secolo XIII si venne a creare quindi, all'interno dei possedimenti retti dai Franchi, un sistema feudale comune nei territori della Romània. Venezia, invece, assunse un atteggiamento diverso nei riguardi delle nuove conquiste: introdusse un regime che rifletteva la presenza di uno Stato, detentore esclusivo di tutte le prerogative politiche, fiscali e giuridiche, prerogative che venivano assicurate dalla presenza degli ufficiali del Comune, all'interno di un quadro assolutamente centralizzato.

Nei territori della Romània, che conobbero un'esperienza feudale, si assiste allo sviluppo di fenomeni più o meno simili a quelli che si erano verificati nei territori d'appartenenza dei cavalieri crociati: i conquistatori ricrearono l'ambiente sociale e istituzionale dell'Occidente medievale – tenendo sempre conto della presenza della popolazione greca, dotata di strutture proprie e di un sistema giuridico diverso – dove le prerogative dello stato erano state privatizzate ed esercitate dai signori feudali. La nuova società della Romània venne organizzandosi secondo modalità di rapporti privati e unilaterali, in cui ogni classe sociale si sottometteva ad una specifica legislazione: il grosso della popolazione greca fu compresa nella classe dei *villani*, e cioè dei contadini, e i liberi e gli affrancati comparivano come poco numerosi. Il processo di instaurazione di un sistema feudale non fu però uniforme in tutti i territori conquistati: come si vedrà oltre, soprattutto nella Morea franca dove la percentuale della popolazione autoctona arcontale era particolarmente numerosa, si assistette all'inclusione di questi nelle classi vassallatiche occidentali.

La redistribuzione terriera non modificò la natura dell'economia locale essenzialmente agraria: la terra continuò a costituire la prima fonte di reddito e di entrate fiscali. I nuovi dominatori estromisero l'*élite* bizantina dalla gestione del potere ed eliminarono il controllo dell'impero

d'Oriente sulla riscossione dei dazi nei settori commerciali e manifatturieri. Costoro non imposero, però, un radicale mutamento delle infrastrutture preesistenti: si mantenne una continuità con le strutture bizantine e tali sopravvivenze sono riscontrabili nelle procedure amministrative, fiscali e legali dei grandi possedimenti della Morea¹²¹.

Come e in base a quale diritto sarebbe stato possibile governare i territori d'oltremare? In quali campi e in che misura ci fu continuità, frattura o reciproco adattamento?

La *Partitio terrarum Imperii Romanie* del 1204 delineò i territori che i nuovi conquistatori latini avrebbero amministrato: l'assegnazione delle terre comportò la creazione di una società di diritto su modello feudale, modello insito nel bagaglio culturale dei crociati. La complessità del quadro politico della Grecia nei secoli XIII e XIV, costituì un campo poliedrico e mutevole nel quale poter instaurare diversi e più regimi. L'elaborazione di un codice giuridico, regolante l'amministrazione delle terre e l'applicazione della giustizia civile e criminale, dovette essere coevo alla nascita del nuovo impero in quanto espressione diretta delle volontà, delle concezioni e delle mentalità che il ceto dominante importò nelle terre romee. Il *Libro de le Uxanze e Statuti delo Imperio de Romania*¹²² rappresentò il risultato dell'incontro tra la feudalità occidentale e il regime sociale, politico e amministrativo bizantino: fonte preziosa, quindi, poiché definì le caratteristiche giuridiche e sociali in uso nella Morea del Basso Medioevo, caratteristiche che presero le mosse dagli scambi economici e commerciali, giuridici e ideologici tra conquistatori e conquistati. Il codice fu compilato definitivamente da anonimi giuristi in volgare veneziano nel corso del XV secolo¹²³: una prima attestazione della sua esistenza risale al 1210, in una lettera di papa Innocenzo III indirizzata all'arcivescovo latino di Larissa, in cui si dichiara che i Franchi avevano introdotto un sistema giuridico consistente in «consuetudinibus ac institutionibus quas illic ipsi noviter creavere»¹²⁴.

Gli apporti che contribuirono alla formazione del codice giuridico furono diversi: non derivarono da un'unica regione, quale potrebbe essere stata la Champagne del XIII secolo, come ipotizzò la storiografia tra Ottocento e inizi del Novecento, essendo sia Guglielmo di Champlitte che Goffredo di Villehardouin (fra i capi della IV crociata) provenienti da quelle terre. Esaminando la redazione finale del testo, alcuni storici a cavallo tra il XIX e il XX secolo – quali Charles Hopf e George Recoura¹²⁵ – formularono l'ipotesi di un influsso diretto del diritto legislativo della

¹²¹ D. JACOBY, *La Venezia d'oltremare nel secondo Duecento*, in *Storia di Venezia* cit., vol II, pp. 270-271.

¹²² PARMEGGIANI *Libro* cit.

¹²³ In questa sede, ho visionato il codice conservato a Venezia: Biblioteca Nazionale Marciana, ms. Ital. II, cod. 127 (= 4844). Per quanto riguarda la tradizione dei manoscritti e il loro *stemma codicum* rimando al volume di PARMEGGIANI, *Libro* cit., pp. 55-103.

¹²⁴ P. TOPPING, *The formations of Assizes de Romania*, in «Byzantion», XVII (1944-1945), pp. 304-314.

¹²⁵ Lo storico francese Georges Recoura lavorò negli anni Venti del XX secolo su alcuni manoscritti del *Libro dele uxanze*, non riuscendo a collazionarli tutti a causa della sua precocissima morte; a lui andò il merito di aver concepito quest'opera come fondamentale per l'analisi dei rapporti tra greci e latini in seguito alla IV crociata. Lo studioso

Champagne nella formazione del *Libro*, soffermandosi in particolar modo sull'analisi del capitolo 174 del *Libro* riguardante la trasmissione della nobiltà per via uterina: «in li fioli non legitimi el parto siegue el ventre, etiamdio si lo padre fosse libero»¹²⁶. Tale capitolo, però, specifica che la condizione della madre si trasmette solamente ai figli non legittimi, e se legittimi la condizione del bambino era determinata solamente da quella del padre, mentre nel diritto della Champagne il bambino aveva diritto di scegliere tra la nobiltà della madre e la condizione servile del padre¹²⁷. Analogie tra le consuetudini moreotiche e quelle della Champagne furono riscontrate esaminando altri capitoli, soprattutto quelli riguardanti il diritto *doario*, e cioè riguardante quel complesso di beni feudali spettanti alla feudataria, o dati in concessione al marito durante il matrimonio¹²⁸. Tuttavia non furono solo i cavalieri occidentali della Champagne a trasporre in Morea i loro modelli sociali: le *uxanze* di Morea si ispirarono, infatti, anche a fonti di diritto feudale e consuetudinario di tradizione franco-lombarda, vigenti nella Francia del secolo XIII, di cui la normativa vigente in Champagne non costituiva che un nucleo limitato¹²⁹. Alcune delle disposizioni presenti nel *Libro de le uxanze* erano in uso anche in altri territori dell'oltremare e non solo: per esempio, il termine temporale stabilito ad un anno e un giorno entro cui far richiesta per subentrare nel possesso di un feudo che risultasse vacante, vigeva all'interno del regno latino di Gerusalemme e compariva anche nelle *Consuetudini giudiziarie veneziane anteriori al 1229*, in riferimento all'attesa delle vedova prima di recarsi dal vescovo per ottenere la veste vedovile¹³⁰. Alcune influenze nel testo normativo possono essere ricondotte anche al periodo di dominazione angioina (costoro ressero il principato d'Acaia dal 1278, anno della morte di Guglielmo di Villehardouin, al 1381), quale l'introduzione del giuramento di fedeltà da prestare al balivo, procuratore, di Carlo d'Angiò¹³¹.

tedesco Hopf, alla fine del XIX secolo, si interessò particolarmente a questo testo, tanto da editarne una piccola parte, i *Capitoli sovra i villani*, nelle sue *Chroniques gréco-romaines*. Sostenne che le consuetudini ivi descritte fossero state direttamente suggerite dal Villhardouin, che introdusse in Romania gli *usi* della Champagne. G. RECOURA, *Les Assises de Romanie. Edition critique avec une introduction et des notes*, Paris 1930; HOPF, *Chroniques* cit., pp. XXVII, 223-226.

¹²⁶ Si veda PARMEGGIANI, *Libro* cit., cap. 78, 174; JACOBY, *La féodalité* cit., pp. 30-35; BON, *La Morée franque* cit., pp. 70-80.

¹²⁷ BON, *La Morée franque* cit., p. 78.

¹²⁸ PARMEGGIANI, *Libro* cit., cap. 97.

¹²⁹ *Ibid.*, pp. 21-22.

¹³⁰ B. PITZORNO, *Le consuetudini giudiziarie veneziane anteriori al 1229*, Venezia 1910, p. 327.

¹³¹ Il cap. 2 del *Libro* contiene una disposizione che sembra rifarsi al periodo angioino: «se lo dito miser lo principio volesse far dar lo dito sagramento [il giuramento] per suo procurador, o per suo procuradori, over s'el non fosse in principado». Precedentemente i principi d'Acaia risiedevano nel territorio moreotico e non necessitavano di essere rappresentati da vicari. Si veda PARMEGGIANI, *Libro* cit., cap. 2, p. 30.

Il testo del *Libro dele uxanze*¹³² fu compilato e ratificato dalle magistrature veneziane nel XV secolo, in seguito alle sollecitazioni della comunità di Negroponte – come si vedrà oltre – affinché fosse costituito un unico *corpus* statutario regolante tutto il diritto consuetudinario vigente in quei territori. Non essendosi conservato il manoscritto originale, ma solo copie tarde del XV secolo, è difficile stabilire una data di redazione finale del testo del *Libro*: diverse, infatti, sono le interpretazioni. Basandosi sui riferimenti e le citazioni storiche ivi contenuti – i soli indizi che possono essere utili nell'ipotizzare una data – uno dei primi studiosi che tentarono di collocare cronologicamente il manoscritto fu Recoura, che suggerì il periodo tra il 1316 e il 1325; Jacoby, confutando la tesi dello studioso francese, propose di collocarlo tra il 1333 e il 1346; secondo, invece, gli studi recenti di Parmeggiani questa dovrebbe collocarsi intorno al 1330¹³³.

Una seconda fonte documentaria per un'analisi dei territori romei dopo la conquista latina, è la *Cronaca di Morea*, fonte non di carattere giuridico-legislativo, ma narrativo. Designata generalmente *Cronaca*, in realtà raccoglie al suo interno un insieme di cronache scritte in diverse lingue, tutte relative al principato francese di Morea; essendo l'inizio del testo di carattere leggendario, certamente essa non può costituire, sempre, una fonte sicura, ma offre, comunque, una attestazione delle usanze vigenti presso il popolo franco. Si sono conservate più versioni della Cronaca: una francese, redatta da un anonimo autore, intitolata *Livre de la conquête de la principauté de l'Amorée*, che comprende gli avvenimenti intercorsi tra il 1095 e il 1304; una in lingua aragonese composta da Juan Fernandez de Heredia, gran maestro dell'ordine degli Ospedalieri, intitolata *Libro de los fechos et conquistas de principato de la Morea*, per il periodo che va dal 1197 al 1377. Si conserva poi una versione italiana, *Istoria della Morea*, che si rapporta agli anni tra il 1097 e il 1292 (conservata presso la Biblioteca Nazionale Marciana a Venezia) ed infine una versione greca, *Χρονικόν του Μορέως*, un poema greco in volgare trasmesso in cinque manoscritti, comprendente più o meno gli stessi anni della versione italiana¹³⁴.

Conformemente alla loro mentalità, i cavalieri francesi concepirono la società rigidamente stratificata e organizzata in funzione di legami di dipendenza privata e così anche per quella

¹³² Il *libro dele uxanze* fu chiamato dalla storiografia *Assise di Romania*, mettendo in luce la somiglianza intercorrente fra questo codice e quello in uso presso il regno latino di Gerusalemme, chiamato per l'appunto *Assise di Gerusalemme*, testo ripartito in più libri redatti da numerosi giuristi. La parola *Assise*, però, compare nel testo una volta sola, e cioè nel prologo, che costituì una traduzione dal francese del testo delle *Assises de la Haute Cour* fatte redigere da Jean d'IBELIN verso il 1265 per il regno latino di Gerusalemme. Cfr. Venezia: BNM, ms. Ital. II, cod. 127 (= 4844); PARMEGGIANI, *Libro cit.*, p. 27.

¹³³ Per ulteriori approfondimenti riguardanti i riferimenti storici del *Libro* e quindi la sua data di redazione, rimando al volume di RECOURA, *Les Assises de Romanie cit.*, p. 44-46; JACOBY, *La féodalité cit.*, pp. 76-81; PARMEGGIANI, *Libro cit.*, pp. 31-35.

¹³⁴ *Livre de la Conquête de la princée de l'Amorée*, a cura di J. LONGNON, Paris 1911. In questa sede, la versione da me consultata della Cronaca di Morea è quella francese (quella italiana contenuta in HOPF, *Chroniques gréco-romaines cit.*, è parziale).

bizantina. Secondo il diritto franco la società greca della Morea era divisa in due classi nettamente distinte: da una parte gli arconti, di condizione libera e assimilati, sotto il punto di vista giuridico, ai franchi e dall'altra i villani, sottomessi all'autorità e alla giurisdizione dei loro signori, dotati di una libertà e capacità giuridica fortemente limitata¹³⁵. Il diritto bizantino non riconosceva l'esistenza di un diritto specifico per una classe sociale: tutti i cittadini dell'impero erano soggetti allo stesso diritto (questo non escluse, ovviamente, l'esistenza e l'esercizio di un giurisdizione propria di un proprietario o di un detentore terriero sui villani operanti nelle loro terre)¹³⁶. La società, precedentemente alla conquista crociata, si basava su una distinzione fondamentale, ancora in vigore nel secolo XII, la differenza tra schiavo e uomo libero. Essi, schiavi e liberi, tuttavia, nonostante appartenessero a diverse realtà economiche e sociali, si presentavano tutti uguali di fronte alla legge; di conseguenza non nacquero delle rigide classificazioni, ma si attuò una divisione in due categorie, - quella dei "potenti" (δυνατοί) e quella dei "deboli" (πτωχοί) -, ancora attestate nel secolo XII¹³⁷. Unica possibilità di promozione sociale, che avrebbe garantito l'accesso a più alti gradini della società, risiedeva nel ricoprire una carica all'interno o dell'amministrazione imperiale, o dell'esercito oppure al servizio di un potente.

Nelle province occidentali dell'impero, la terra costituiva la risorsa più preziosa e redditizia: fonte di reddito (spesso unica), ma anche rappresentazione di ricchezza e prestigio, essa era nella mani di un'aristocrazia terriera all'interno della quale i "potenti" – vale a dire grandi proprietari, funzionari e dignitari imperiali – si mischiavano senza appartenere a una precisa categoria giuridica. La terminologia greca infatti individuava con ἀρχον (arconte) le persone che appartenevano all'aristocrazia terriera, distinguendo solamente tra il grande proprietario terriero, κτηματικός ἀρχον, e l'ufficiale civile o militare denominato come θηματικόν, che esercitavano l'autorità all'interno di un centro urbano, inserito in una circoscrizione territoriale, corrispondente alla volte all'estensione di una città con i suoi distretti limitrofi¹³⁸.

I grandi proprietari delle province, cercando di accrescere non solo le proprie ricchezze ma anche la dignità e il prestigio sociale, mirarono, come si è detto, all'acquisizione di cariche nell'amministrazione o di dignità nella gerarchia imperiale; l'imperatore, del resto, ebbe tutto l'interesse a concedere tali titoli per assicurare la cooperazione tra centro e periferia. Alla vigilia della conquista latina, pertanto, si trovavano a Creta alcuni arconti insigniti di alte cariche

¹³⁵ Rimando alla nota n. 23 per un approfondimento della condizione dei villani.

¹³⁶ JACOBY, *La féodalité* cit., pp. 33-34.

¹³⁷ La categoria di povero si riferiva a tutti coloro che erano costretti a lavorare per sopperire ai propri bisogni. Tra costoro rientravano anche i piccoli proprietari terrieri, accomunati tra di loro dalle modalità di alienazione delle loro terre: le transazioni spesso erano solo formali, nel senso che si stabiliva un prezzo che non sarebbe stato pagato. Si veda E. PATLAGEAN, *Un Moyen Age grec*, Paris 2007, pp. 218-220.

¹³⁸ D. JACOBY, *Recherches sur la Méditerranée orientale XII-XV siècle*, London 1979, p. 5.

onorifiche e precisamente, un *σεβαστός*, e un *μάγιστρος*¹³⁹. Talvolta tra questi dignitari e i loro imperatori intercorrevano strette relazioni: e così accadeva che il *μάγιστρος* Arsenio, catigumeno (carica religiosa corrispondente a quella di abate presso i latini) del monastero di San Giovanni di Patmo, fosse designato anche come *amicus imperatoris* e che esercitasse un'indubbia influenza, in quanto, ad esempio, riuscì a persuadere il *basileus* Isacco II a concedere una proprietà a vita al vescovo di Calamona¹⁴⁰.

Esattamente come accadeva nella società feudale occidentale del basso medioevo, così alcuni importanti arconti greci svilupparono sotto di loro una rete di dipendenze: i legami che li univano ai loro sottoposti non corrispondevano a quelli occidentali – anche se si trattava sempre di rapporti di carattere privato – in quanto non erano riconosciuti dal diritto bizantino, né sanzionati dal diritto consuetudinario¹⁴¹. Familiari, parenti, alleati formavano una rete numerosa, quasi una vera e propria famiglia con interesse a tutelare beni e concessioni¹⁴².

A Bisanzio, in particolare sotto la dinastia dei Comneni, l'esercizio dell'autorità pubblica poteva essere concesso dallo Stato a un ente morale, come a un monastero: tali deleghe di pubbliche autorità non sopravvissero alla conquista francese, la quale portò a termine un'operazione opposta, e cioè alla privatizzazione dei diritti statali. La giustizia e la fiscalità, ad esempio, divennero, pertanto, prerogative ad appannaggio dell'aristocrazia feudale; ciò contribuì ad una sottomissione più rigida ad essa della classe dei villani rispetto all'epoca bizantina, in quanto costoro non ebbero più alcuna possibilità di ricorrere alla giurisdizione statale¹⁴³. I conquistatori franchi, benché poco numerosi al loro arrivo nel territorio di Morea (nel 1205 erano appena un centinaio), stabilirono alcune convezioni con la popolazione greca, assegnando a ciascun abitante la propria funzione e dignità: il rispetto di tali accordi assicurò ai nuovi dominatori la creazione e l'applicazione del diritto occidentale.

¹³⁹ La carica di *σεβαστός* (letteralmente venerabile) era un titolo onorifico concesso ai membri della nobiltà inserita nell'*entourage* dell'imperatore. Dal secolo XII, i *sebastoi* si dividevano in due gruppi: quelli semplici e i *sebastoi gambroi*: questi ultimi erano famiglie particolarmente all'imperatore, unite a lui da vincoli matrimoniali. La carica di *μάγιστρος* era anch'essa una dignità imperiale; BORSARI, *Creta* cit., p. 17.

¹⁴⁰ BORSARI, *Creta* cit., p. 18, n. 26: «qui erat magister et amicus imperatoris, ivit Constantinopolim, et impetravit ab imperatore quod ipsum casale concessit eidem episcopo». Le strette relazioni intercorrenti tra proprietari terrieri ed ecclesiastici, trovano spiegazione nella presenza di parenti di arconti tra i dignitari ecclesiastici o nelle loro amministrazioni.

¹⁴¹ JACOBY, *Recherches* cit., p. 6.

¹⁴² BORSARI, *Creta* cit., p. 60, n. 105: sempre per quanto riguardava il territorio cretese, un cronista menzionava che verso la fine del XIII secolo, vi erano quattro *familie* che contavano 2000 *prole* o discendenti, termine quest'ultimo fittizio per esprimere la vastità delle reti di *familia* che potevano crearsi.

¹⁴³ PARMEGGIANI, *Libro* cit. I capitoli riguardanti disposizioni sui villani sono numerosi: per esempio, costoro non potevano ricorrere alla procedura d'appello (cap. 42); l'uomo ligio (colui che prestava omaggio ligio: tipo d'omaggio che riconosceva un legame prioritario con un determinato signore) poteva donare i propri villani solo in misura inferiore ad un quinto della totalità del feudo o dei feudi (cap. 78); se un ligio uccideva un villano, doveva consegnare al signore di questi «un altro villano che vaia quanto quello» (cap. 151). Altre disposizioni sono contenute nei capitoli: 4, 10, 23, 24-25, 30, 36, 43, 96, 128, 147, 149, 155, 162, 178-179, 183, 186, 197, 203, 215, 219.

Secondo la *Cronaca di Morea* le terre assegnate in feudo, i servizi imposti ai vassalli e le consuetudini da adottare, sarebbero stati definiti nel 1209 poco prima della partenza di Guglielmo di Champlitte dalla Morea. Una commissione composta da signori e prelati franchi e nobili greci fu incaricata della redazione di una lista con le assegnazioni di terre ai diversi feudatari¹⁴⁴, come risulta dalla *Cronaca*, dove si fa allusione ad un “registro” di feudi (non conservatosi), o, come chiamato nel testo della *Cronaca*, ad un “registre dou seigneur” (la lista in realtà è posteriore alla partenza di Guglielmo in quanto compaiono alcune terre concesse in feudo che dovevano ancora essere conquistate)¹⁴⁵. La cura nel tenerlo sempre aggiornato fu assegnata a uno dei grandi dignitari del principato franco, che portava il nome bizantino di *protovestiario* corrispondente alla carica di camerario nelle corti occidentali. Tale carica richiedeva una perfetta conoscenza delle titolazioni demaniali e del catasto, sovente redatto in greco: in un documento dell’11 ottobre 1423, periodo contrassegnato da contestazioni che videro opporsi Venezia e Centurione Zaccaria principe d’Acaia, il *Comune Veneciarum* ingiunse ai castellani di Corone e Modone di verificare la legittimità «per catasticas et scripturas autenticas» dei possedimenti requisiti dal principe attraverso la revisione dei catasti¹⁴⁶.

2.2 Il regime feudale nella Morea franca

All’interno del principato, i poteri a disposizione del principe erano limitati dalle “usanze” che dovevano essere rispettate e che garantivano alcuni diritti ai suoi feudatari e a tutti gli abitanti, e dai suoi pari con i quali sedeva in consiglio. Era usanza che il principe, nel momento in cui prendeva possesso delle sue terre, facesse «homagio legio et fedelitate al sorascrito miser lo imperador de Costantinopoli»¹⁴⁷; successivamente gli si ricordavano i propri doveri e le «usanza et consuetudine delo impero de Romania» da osservare¹⁴⁸. Nell’amministrazione della giustizia era assistito dalla corte dei baroni, per redimere le questioni di sangue, e dagli *homeni legi*¹⁴⁹ per tutte le questioni riguardanti i feudatari. Le questioni più urgenti che concernevano la vita politica del principato erano sottomesse ad un parlamento, costituito dai vassalli: il principe non poteva disporre autonomamente del territorio a lui soggetto, come espresso nel diritto consuetudinario moreota: «se

¹⁴⁴ *Livre de la conquete* cit., cap. 119-121.

¹⁴⁵ *Ibid.*, cap. 129-131; BON, *La Morée franque* cit., p. 82: i nomi, inoltre, dei feudatari citati nella *Cronaca* non corrispondono a quelli che per primi li hanno avuti in feudo. Purtroppo non si conserva nessun altro documento, se non la *Cronaca*, attestante tale lista di possedimenti.

¹⁴⁶ SATHAS, *Documents* cit., I, p. 155.

¹⁴⁷ *Ibid.*, cap. 4.

¹⁴⁸ *Ibid.*, cap. 23. Sulle usanze che il principe avrebbe dovuto rispettare rimando ai capitoli del *Libro* 17, 20, 28, 43, 48, 152.

¹⁴⁹ Feudatari che prestarono al loro signore omaggio ligio. Rimando a più avanti per ulteriori spiegazioni sulle diverse dignità dei feudatari franchi.

miser lo principio averà algun so castello in la frontiera deli inemixi, 'lo non lo può impignar ali inemixi, ni destruzerlo, senza conseio et consentimento deli suo' homeni legii»¹⁵⁰. Solamente l'assemblea costituita dai signori poteva, inoltre, decidere se cedere una parte delle terre che i loro padri avevano precedentemente conquistato, come si legge in un passo della *Cronaca*: «le pays de la Morée si est pays de conquete, le quel fu acquis par force d'armes, que monseigneur mon pere et li autre gentil homme de france qui furent en sa compaignie le conquererent, li quel ordinerent et constituerent entre eux par loys et coustumes que le pays soit a tous hoirs. De quoy je feroie grant mauvestié se je [...] vosisse desheriter tous ceaux qui sont a venir de si au jour dou jugement. Et [...] si je le voloie faire [...] li autre gentil home [...] ne le feroient, ne faire ne le porroient en nulle maniere dou monde»¹⁵¹. La corte del principe era formata da un certo numero di grandi ufficiali: il grande connestabile, titolo soprattutto onorifico; il maresciallo, comandante delle truppe, insieme al principe, e detentore del diritto di dispensare l'alta giustizia agli uomini d'arme¹⁵²; l'ammiraglio comandante della flotta (titolo questo che non compare prima della metà del XIII secolo)¹⁵³. Tutti gli ufficiali con funzioni amministrative erano designati dai loro titoli francesi o, qualche volta, con l'equivalente greco: vi era quindi un cancelliere o un logoteta, un protoufficiale o un prothovestiaro, un tesoriere e un supervisore dei castelli, incaricato dell'ispezione e della manutenzione delle fortezze¹⁵⁴.

Nel principato di Morea, le diverse terre non erano amministrare univocamente: alcune dipendevano direttamente dal principe, altre erano concesse in feudo ai suoi vassalli. Quelle direttamente poste sotto il dominio principesco, che si estendevano da nord a ovest della penisola moreota, comprendevano Corinto, la parte dell'Elide con i castelli di Clermont e di Potniko, ed infine Kalamata, concessa in feudo a Guglielmo di Villehardouin all'inizio della conquista. Ogni territorio era diviso in un certo numero di castellanie rette da capitani: costoro detenevano i poteri attribuiti ai baroni nelle loro terre; sotto la loro giurisdizione i castelli erano governati, a loro volta, da un castellano assistito da un connestabile e da sergenti.

¹⁵⁰ PARMEGGIANI, *Libro cit.*, cap. 19.

¹⁵¹ Il passo si riferisce a quando Guglielmo di Villehardouin spiegò al *basileus* Michele Paleologo i limiti imposti al potere principesco, quando quest'ultimo reclamava la Morea al principe prigioniero (dopo la sconfitta latina avvenuta a Pelagonia nel 1259, durante i conflitti che videro i greci opporsi ai franchi): *Livre de la Conquete cit.*, cap. 314.

¹⁵² Sul ruolo del maresciallo comandante di truppe si veda: *Livre de la conquete cit.*, cap. 887, 982-992.

¹⁵³ Benché Goffredo II di Villehardouin possedesse già una flotta (tra il 1225 e il 1250 prese parte alla lotta contro i greci per la difesa di Costantinopoli, prestando soccorso con alcune flotte), la carica non venne creata prima di questa data. BON, *La morée franque cit.*, pp. 72-80.

¹⁵⁴ Sulle diverse denominazioni delle dignità, *Livre de la conquete, cit.*, cap. 471 (chancelier), 526 (prothoficier), 454 (baile); PARMEGGIANI, *Libro cit.*, cap. 169 (prothovestiaro et thesaurier), 171.

I signori, dipendenti dal principe, che si dividevano i possedimenti feudali¹⁵⁵, rientravano all'interno di un solido inquadramento gerarchico: appartenevano essenzialmente a due categorie, quella dei vassalli investiti con semplice omaggio, e quella degli uomini ligi, tra i quali i baroni costituivano un gruppo privilegiato. La denominazione di *homagio ligio* derivava dalla modalità con la quale gli uomini ligi prestavano l'omaggio al proprio signore, modalità definita al capitolo 68 del *Libro de le uxanze e statuti delo imperio de romania*: «lo homagio se presterà per lo legio in questo modo: che lo legio die tegnir le man zonte et destexe et meterle in le man del signor digando ch'elo devien suo homo legio»¹⁵⁶. Il medesimo capitolo specificava come le donne dovessero restare in silenzio durante l'investitura – in quanto «altro parlerà per ella, sì come è usanza»¹⁵⁷ – e come fosse necessaria la presenza di due testimoni, *do legi*, perché l'atto fosse valido. Il rituale con il quale si prestava l'omaggio semplice o *plano*, d'importanza minore rispetto a quello ligio, era meno solenne: «lo homo de plano homagio fa lo homagio fazando sagramento sora lo Libro»¹⁵⁸. I ligi erano più legati al loro principe o barone e godevano di alcuni privilegi negati agli altri vassalli: per esempio, data la loro maggiore dignità, partecipavano a tutte le decisioni del principe riguardanti le sanzioni da infliggere ai baroni¹⁵⁹; avevano il diritto anche di donare la terza parte del proprio feudo liberamente¹⁶⁰; potevano, inoltre, prestare «homagio et legia ad altro signor salvando la prima legia»¹⁶¹, e cioè salvare un omaggio reso ad un altro signore in un periodo precedente. Differenza importante tra i ligi e gli infeudati con semplice omaggio risiedeva nei diversi servizi richiesti loro dal signore: «lo signor [...] può meter lo feudatario de plan homagio official in officio honorevelle, et lo legio no [...] lo legio è delo conseio del so signor e lo homo de plan homagio non. Lo legio può dar la terza parte dela soa tera e quello de plan homagio non»¹⁶². L'uomo ligio e la donna ligia potevano dare in matrimonio i propri figli a chi preferivano, anche a vassalli di omaggio *plano*, senza richiedere il permesso al signore¹⁶³. Anche le mogli dei ligi godevano di una giurisdizione favorevole in quanto si potevano «maritar a chi ella vuol purché ella non se marida a inimico»¹⁶⁴.

¹⁵⁵ La *Cronaca di Morea* nel designare questi possedimenti feudali utilizza l'espressione di «feudi da cavaliere»: *Livre de la Conqueste* cit., cap. 128: «xxiiii fiés de chevaliers».

¹⁵⁶ PARMEGGIANI, *Libro* cit., cap. 68.

¹⁵⁷ *Ibid.*, cap. 68.

¹⁵⁸ *Ibid.*, cap. 68.

¹⁵⁹ *Ibid.*, cap. 4: «miser lo principe non può punir algun so baron, over infeudato, sì civilmente como criminalmente, ni angarizzare quello, over metterli pena, senza conseio e consentimento deli suo' homeni legii».

¹⁶⁰ *Ibid.*, cap. 30: «lo homo legio [...] può donar la terza parte del suo feo, over deli fei suo' liberamente a qual o a qualli ello vorrà».

¹⁶¹ *Ibid.*, cap. 63.

¹⁶² *Ibid.*, cap. 72.

¹⁶³ *Ibid.*, cap. 80.

¹⁶⁴ *Ibid.*, cap. 31.

Con il termine di barone, o con i sinonimi di *ber* o *baro*, si designavano nel *Libro* coloro che potevano attuare il *judicium sanguinis*, le sentenze capitali, nelle proprie terre¹⁶⁵ e che disponevano di una parte di prerogative sovrane, quali il diritto di alta giustizia e la possibilità, ovviamente negata alle altre categorie di infeudati, di costruire liberamente fortezze¹⁶⁶. Unico organismo in grado di giudicarli era la corte dei baroni¹⁶⁷: essi erano formalmente i pari del principe. Costoro potevano possedere un numero di feudi variabile da quattro a ventiquattro: i baroni possidenti di quattro feudi detenevano un blasone e prestavano servizio con un cavaliere e dodici sergenti; coloro che disponevano di più di quattro feudi, disponevano di due blasoni e servivano sempre con un cavaliere e due sergenti a cavallo per ciascun feudo¹⁶⁸.

Caratteristica di questa rigida suddivisione gerarchica della società, direttamente conseguente dalle modalità con le quali si era formato il principato, era che solo i feudi appartenenti a coloro che avevano partecipato all'impresa, potevano essere trasmessi a tutti gli eredi indistintamente. Tra i beneficiari di tale categoria di feudi figuravano numerosi vescovi e arcivescovi, oltre agli Ordini militari: anche le istituzioni religiose erano gravate dal prestare il servizio militare, servizio meno pesante rispetto a quello imposto ai cavalieri. In Morea, come nel resto dell'impero latino, da un lato la grande aristocrazia terriera procedette a una secolarizzazione delle terre ecclesiastiche, dall'altro si assistette, nel contempo, ad una alienazione delle terre a favore della chiesa sotto forma di lasciti pii. Desideroso di preservare tutte le risorse militari disponibili nell'impero latino, Enrico di Costantinopoli vietò la pratica di tali concessioni, mettendo fine quindi all'accrescimento patrimoniale ecclesiastico. Tale disposizione suscitò reclami da parte di Innocenzo III: in una lettera del 12 marzo 1208, protestò vivamente contro queste disposizioni miranti a spogliare la Chiesa latina delle sue proprietà e in altre due successive, del 5 novembre 1210 e del 25 settembre 1213, accusò Goffredo I di Villehardouin e i suoi vassalli di appropriarsi indebitamente di alcune terre feudali appartenenti al vescovo di Patrasso, e anche Ottone de la Roche, principe d'Acaia, di non permettere alla chiesa di godere dei suoi beni¹⁶⁹.

Per quanto riguarda le condizioni che regolavano la successione negli altri feudi, queste dipendevano dalle lettere di concessione, le lettere che definivano i contratti personali stipulati tra signore e infeudato: in linea generale nel determinare la successione nel possesso di un feudo tra gli aventi diritto, si seguiva il principio di maggiore anzianità e di priorità del maschio sulla femmina. Qualche volta le terre potevano essere accordate «a vita del donante»¹⁷⁰, e ciò nel caso in

¹⁶⁵ Ibid., cap. 94: «ber de tera è clamato quelli che à iurisdiction de sangue et vescovado in la tera soa».

¹⁶⁶ Ibid., cap. 94

¹⁶⁷ Ibid., cap. 48: «in la sententia non à voxe se non li homeni legii et li prelati che à baronie [...] e li baroni si vien zudegadi per li altri baroni cum li legii, soprastando etiamdio lo superior de quelli».

¹⁶⁸ *Livre de la conquête* cit., cap. 128-129, 525; Bon, *La Morée franque* cit., p. 87.

¹⁶⁹ JACOBY, *La féodalité* cit., p. 42.

¹⁷⁰ PARMEGGIANI, *Libro* cit., cap. 102.

cui «algun legio» avesse dato «alguna tera feudal per menor servisio che la tera è deputada»¹⁷¹. I termini temporali che stabilivano l'entrata in possesso di un'eredità, erano rigidamente fissati *infra anno e zorno*¹⁷² se il richiedente si trovava all'interno del principato; se invece costui fosse stato «fuora del principado» il termine sarebbe stato di «do anni e do zorni»¹⁷³.

Essendo di primaria importanza la necessità di assicurare la difesa delle terre conquistate, ed i vassalli erano sottoposti a una rigida disciplina: il servizio militare era particolarmente gravoso in quanto erano obbligati a prestare servizio al loro signore quattro mesi nelle campagne di loro pertinenza e quattro all'interno delle guarnigioni; per i restanti quattro potevano dimorare nei loro possedimenti, senza però che fosse permesso loro di allontanarsene (potevano essere dispensati dall'obbligo di residenza nel principato solo in casi eccezionali e per un periodo molto breve)¹⁷⁴.

Nel territorio del principato d'Acaia vivevano ancora, al momento della venuta dei latini, alcune minoranze greche, anch'esse inquadrare all'interno delle gerarchie feudali: gli abitanti greci della Morea, sottomessi al nuovo principe, avevano ricevuto una dignità pari a quella che detenevano prima della conquista latina e così i proprietari terrieri avevano conservato i loro possedimenti terrieri acquisendo l'appellativo di «gentil uomini greci» o «archontes», detentori del rango di *homeni de plan homagio*¹⁷⁵. A differenza dei latini, godevano di una giurisdizione e di un diritto consuetudinario che differivano da quelli vigenti nel principato, probabilmente conformi a quelli vigenti prima della dominazione latina: per esempio, per quanto concerneva il servizio militare dovuto al proprio signore il *Libro* stabiliva che, nel caso si fosse trattato di un *archonte* possessore di «puocha tera, over puochi vilani», sarebbe stato dispensato dal servizio in quanto incapace di «apar [prestare] lo servisio»¹⁷⁶. I signori del luogo, inoltre, erano tutelati dalla legislazione feudale, soprattutto per quanto concerneva le disposizioni riguardanti le donazioni terriere: a differenza di quanto accadeva per quelle concesse ai villani – con una durata prestabilita, vale a dire il tempo de “la vita” del donatore – quelle accordate agli arconti non potevano essere revocate «per lo heriede, né per successor»¹⁷⁷.

¹⁷¹ Ibid. Sulle diverse modalità di successione dei feudi rimando nel *Libro* ai capitoli 32, 64, 90, 98, 102, 105.

¹⁷² Ibid., cap. 36.

¹⁷³ Ibid., cap. 36.

¹⁷⁴ Ibid., cap. 70; *Livre de la conquete* cit., cap. 130: «.iiij. mois en estance que li sires les pueust mettre en garnison de frontiere [...] et .iiij. mois a ostoier contre sez anemis, et les autres .iiij. mois peust aler par le pays faisant ses besongnes sans passer mer».

¹⁷⁵ *Livre de la conquete* cit., cap. 106: «li gentil homme grec qui tenoient fiez et terres et les casaux dou pays eust cescun et tenist selon sa qualité» e cap. 393-394.

¹⁷⁶ PARMEGGIANI, *Libro* cit., cap. 71.

¹⁷⁷ Ibid., cap. 178.

La base di questo ordinamento feudale era occupato dalle sergenterie rette da sergenti o scudieri: questi possedimenti costituivano una tipologia di feudo per la quale era necessario fornire uno scudiero – un fante – sottoposto agli stessi obblighi che gravavano sui vassalli del signore¹⁷⁸.

2.3 Cenni sull'ordinamento giuridico veneziano

Per comprendere l'ordinamento giuridico che Venezia impose ai territori conquistati in Morea è importante analizzare la gerarchia delle fonti, e la sua applicazione, in vigore nel Comune.

Il perfezionamento costituzionale della Repubblica marciana è da collocarsi intorno alla metà del XII secolo: tale processo fu il risultato dell'istituzione di alcuni organi legislativi, a rafforzamento dei preesistenti, che si svilupparono all'interno di un quadro di evoluzione legislativa e di elaborazione dell'ordinamento statale. Il momento storico si delineava come particolarmente delicato poiché il riassetto degli organi istituzionali prevedeva un processo di correzione e integrazione delle fonti consuetudinarie del diritto, ispirato a fonti romane. In virtù di tali processi venivano a mutarsi le figure degli organi pubblici, dal doge ai rappresentanti dei poteri esecutivi e rappresentativi: mentre i diritti del duca erano definiti e limitati legislativamente, si accentuava la partecipazione attiva della cittadinanza alle funzioni pubbliche, attraverso l'esercizio obbligatorio delle magistrature istituitesi all'interno del progressivo ampliamento dei servizi pubblici, e al contempo, erano create nuove magistrature atte a un miglioramento della macchina statale.

L'affermazione della Repubblica nel Mediterraneo orientale esigeva, come prima assoluta necessità, quella di regolare la complessa materia del diritto: imponendo la sua sovranità in territori così lontani, era indispensabile che il potere del Comune, formale e sostanziale, affermasse completamente e pienamente la propria indipendenza, anche nella città stessa in cui era sorto; ciò avrebbe significato l'eliminazione di qualsiasi forma di dipendenza, presente o passata, da qualsiasi principe e imperatore. Tutto ciò si trasformò soprattutto in un "rifiuto" del diritto dell'impero e nell'emanazione di uno *ius proprium*¹⁷⁹. Questa precisa volontà di totale autonomia dall'impero può trovare una spiegazione nel nuovo ruolo assunto da Venezia nel Mediterraneo, nel consolidamento della sua economia, nella consapevolezza politica che di questo aveva il ceto dirigente veneziano.

¹⁷⁸ *Livre de la conquête* cit., cap. 129: «li baron qui tenoient cité et grant baronnies portast cescun .ij. banieres et le service de son corps, et, pour cescun fié, .j. chevalier et .ij. sergans a cheval; et li autres baron de .iiij. fiez portast cescun une baniere et eust .j. chevalier et .xij. sergens a cheval avec sa baniere; et cescun chevalier qui tenoit fié entier servist de son corps proprement; et li sergans qui tienent serganteries, [de] lors corps».

¹⁷⁹ Come sottolinea Cozzi, Venezia avrebbe potuto prendere in considerazione altre soluzioni che non eliminassero completamente il diritto romano quali il riconoscimento di questo come un diritto alternativo, oppure, tramite un atto sovrano dello stesso Comune, che ammettesse quale *ius proprium* lo stesso diritto romano; G. COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati Italiani*, Torino 1982, p. 223.

Importante caratteristica del diritto veneto risiedeva nel principio di territorialità del diritto, principio che a Venezia si attuò «fin nelle età più remote»¹⁸⁰, e che prevedeva la sottomissione alla legge della terra in cui ci si veniva a trovare; congiunto a ciò, si affermava l'unità del diritto nelle terre sottoposte ad uno stesso sovrano. «Volentes igitur ut omnes nostrae iurisdictioni suppositi ipsis statutis utantur»¹⁸¹: così il prologo degli *Statuti* del doge Jacopo Tiepolo, emanati nel 1242, stabiliva che tutti coloro soggetti al regime del Comune dovessero usufruire di tale raccolta legislativa, sottolineando in tal modo che unico e fondamentale elemento di coesione per tutti quei territori così lontani dalla madre patria sarebbe stato il diritto, diritto che trovava la propria e più appropriata espressione nell'*arbitrium* del giudice. Il ricorso ad esso, come hanno sottolineato alcuni studiosi tra cui il Pansolli¹⁸², sarebbe da collegarsi all'esclusione dello *ius commune* dalla gerarchia delle fonti, esclusione che porterebbe ad affidare all'*arbitrium* del giudice la decisione finale, dopo che il rivolgersi alle norme statutarie, alla consuetudine e all'analogia non avesse consentito la risoluzione del caso. L'origine di questa scelta deve individuarsi nella precisa volontà dell'oligarchia veneziana di poter disporre di uno strumento atto a tutelare i propri interessi politici e commerciali: la concessione al giudice di tale potere sul diritto permetteva a quest'ultimo di disporre liberamente di tale materia, senza nessuna limitazione giuridica, ma solo ed unicamente politica. Oltre che in campo penale, le concessioni di *arbitrium* si trovavano in disposizioni riguardanti il commercio e l'ordine pubblico: indispensabile per le strutture di governo veneziano e per quelle mercantili era poter disporre, accanto a norme giuridiche statuarie e quindi accanto ad un diritto positivo, di un diritto più libero, atto alla soddisfazione di tutte le esigenze eminentemente politiche¹⁸³. Il ceto mercantile veneziano, quindi, fu riluttante ad accettare il diritto romano, temendo, fra l'altro, che questo desse spazio le lunghe pratiche avvocatesche. I giuristi dello *studium* di Bologna, inoltre, avevano attribuito il carattere di diritto imperiale alla legislazione dell'imperatore Federico Barbarossa e di suo nipote Federico II, considerandoli i successori e i continuatori del diritto giustiniano ed inserendo le loro leggi all'interno del *Corpus Iuris Civilis*¹⁸⁴: questo giocò un ruolo rilevante soprattutto nei secoli XIV e XV, quando Venezia iniziò a costituire il proprio dominio in terraferma, entrando in aperto contrasto con i principi tedeschi per il possesso di certune città quali Treviso, Padova e Verona. Fu nell'arco di questi due secoli che si cominciò a considerare il diritto vigente all'interno della Dominante, come diritto “comune” a tutto lo stato veneziano da applicare qualora fossero venuti a mancare le norme statutarie o i principi del diritto

¹⁸⁰ E. BESTA, *Il diritto e le leggi civili di Venezia*, in «Ateneo Veneto. Atti» 1897, nr. 2, p. 309.

¹⁸¹ COZZI, *Repubblica di Venezia* cit., p. 224.

¹⁸² L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano 1970, pp. 133-135.

¹⁸³ PANSOLLI, *La gerarchia* cit. p. 120.

¹⁸⁴ P.S. LEICHT, *Lo Stato veneziano e il diritto comune*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, I, Roma 1958, pp. 203-211.

consuetudinario. Tale concezione non venne applicata da Venezia solamente all'interno dei territori del dogado, ma in tutti i suoi possedimenti dall'Istria alla Dalmazia, compresi le isole Ionie e i possedimenti d'oltremare.

2.4 La Romania veneziana

L'amministrazione che il *Comune Veneciarum* si risolse di attuare nei territori romeni dipese anche dalle modalità delle loro acquisizioni. Come detto nel precedente capitolo, un conto furono i territori conquistati subito dopo la quarta crociata, dove Venezia riuscì a imporre direttamente il suo diritto e ad affermare direttamente la propria sovranità: in questo caso la sopravvivenza del diritto consuetudinario romanota era messa in discussione, e si doveva conciliarlo con gli interessi giuridici e politici veneziani. Altra cosa furono, invece, i possedimenti che, sottoposti in precedenza al controllo dei signori latini, videro il sorgere di istituzioni a carattere feudale, nonché la nascita del diritto sancito all'interno del complesso normativo del *Libro de le uxanze et statuti delo imperio de Romania*: i veneziani quando si sovrapposero o succedettero ai primi conquistatori, non eliminarono le precedenti istituzioni, né abolirono il diritto, ma giustapposero il proprio. Dove i veneziani affermarono il dominio direttamente, diedero precedenza all'applicazione del proprio diritto nelle questioni d'ordine penale (indispensabile per l'esercizio del potere da parte di una Dominante) dimostrandosi, invece, maggiormente propensi a concedere l'esistenza e l'introduzione di altri diritti in materia civile¹⁸⁵.

Fra i territori che passarono direttamente dal dominio bizantino a quello veneziano ricordiamo l'isola di Creta – conquistata dopo un periodo di scontri e definitivamente colonizzata da Venezia nel 1211 –, dove Venezia chiamò i propri colonizzatori *feudati* e le terre che furono loro concesse *feuda* o *cavalleria*: l'utilizzo di una terminologia feudale però non riflesse l'introduzione di una società feudale, concettualmente estranea all'ideologia e alle strutture sociali e politiche veneziane¹⁸⁶. L'importanza economica e la posizione strategica dell'isola, indussero la Dominante a imporre il diritto veneto anche a causa delle difficoltà di pacificazione con la popolazione cretese. Non ci si rivolse, quindi, ad altri modelli e ad altre fonti di diritto: l'amministrazione della giustizia fu affidata ai magistrati che riprodussero, nel titolo e nell'adempimento dei loro compiti, quelli esistenti a Venezia. La promulgazione degli Statuti dei dogi Ziani e Tiepolo, rispettivamente nel 1227 e nel 1229 ribadirono la preminenza degli Statuti veneziani; nel caso in cui gli statuti si fossero dimostrati insufficienti, si sarebbe provveduto per analogia, altrimenti per consuetudine. Se fosse venuto a mancare anche il diritto consuetudinario, si sarebbe giudicato secondo la *bonam*

¹⁸⁵ COZZI, *Repubblica di Venezia* cit., pp. 227-228.

¹⁸⁶ JACOBY, *La féodalité* cit., pp. 295-300; BORSARI, *Studi* cit., pp. 109-110; BORSARI, *Creta* cit., pp. 27-40.

conscientiam del giudice. Tracce di un possibile uso del *Libro de le uxanze* per il possesso cretese non sembrano esistere: il governo veneziano non ritenne necessario inviare copia di tale corpus normativo poiché, probabilmente, non si crearono le condizioni per l'introduzione di una feudalità di modello occidentale e quindi per l'applicazione di tale diritto¹⁸⁷.

Diversamente accadde ai quei territori bizantini posti prima sotto il dominio franco, e successivamente annessi da Venezia: quest'ultima si ritrovò di fronte a una situazione sociale, giuridica, istituzionale e fiscale particolarmente complesse. All'interno di questi possedimenti si verificò una stratificazione del diritto, che comprese quello bizantino, quello feudale e infine quello veneziano: la diversità di regimi, come pure le condizioni particolari che portarono all'acquisizione delle diverse realtà (come già detto), imposero a Venezia l'adozione di una politica conciliante con le realtà poste sotto la sua giurisdizione.

La *partitio terrarum* del marzo 1204 aveva stabilito che il possesso dell'isola di Corfù sarebbe stato concesso ai veneziani. L'isola fu attaccata una prima volta nel 1205 e nuovamente nel 1206, ma solo l'anno seguente cadde nelle mani della Repubblica marciana: nel giugno del 1207 fu concessa a dieci nobili veneziani, a titolo ereditario, i quali si sarebbero impegnati a completarne l'occupazione, a mantenerla sotto la dominazione veneziana assumendo le spese militari a proprio carico. S'impegnarono, inoltre, a mantenere il regime fondiario, giuridico e fiscale esistente sotto la dominazione bizantina: «quos omnes et alios in ipsis insulis consistentes in suo statu tenere [...] quam quod facere consueverant temporibus Grecorum imperatorum»¹⁸⁸, riconoscendo, quindi, alla popolazione locale, feudataria e non, l'antica giurisdizione. L'occupazione veneziana non durò a lungo: Michele I Ducas, signore dell'Epiro, se ne impadronì nel 1215; malgrado la sua importanza strategica ed economica, Venezia non riuscirà a riprenderla se non un secolo più tardi, e precisamente nel 1386¹⁸⁹. I negoziati che portarono alla sottomissione dei corfioti all'autorità veneziana furono laboriosi: nel 1382 il Senato votò una delibera affinché Giorgio Panemsaco, console veneziano a Corfù, entrasse in trattative con la popolazione locale, confermando le sue franchigie – *de suis franchisiis* – e assicurandogli il mantenimento delle usanze locali¹⁹⁰. Ancora, l'anno seguente Venezia promise di prendere possesso dell'isola «cum [...] libertatibus solitis»¹⁹¹,

¹⁸⁷ COZZI, *Repubblica di Venezia* cit., p. 230.

¹⁸⁸ TAFEL-THOMAS, *Urkunden* cit., II, p. 57.

¹⁸⁹ Successivamente Corfù passò sotto l'influenza sveva, in seguito al matrimonio contratto tra la figlia del despota d'Epiro Niceforo Ducas, Elena, e Manfredi di Sicilia, figlio di Federico II di Svevia: dal 1258 al 1267 l'isola fu governata prima dallo svevo Filippo Cinardo, ammiraglio delle flotte siciliane, in nome di Manfredi di Hohenstaufen. La battaglia di Benevento, avvenuta il 26 febbraio 1266, che vide scontrarsi le truppe angioine comandate da Carlo d'Angiò e quelle guidate da Manfredi di Sicilia, determinò la sconfitta e la morte di quest'ultimo, con il successivo crollo della dinastia degli Hohenstaufen e la conseguente occupazione angioina del Regno di Sicilia e dei suoi possedimenti. Per tutti questi aspetti di veda: D.M. NICOL, *The despotates of Epiros, 1267-1479: a contribution to the history of Greece in the Middle Ages*, Cambridge 1984, pp. 186-190.

¹⁹⁰ ASVe, *Senato, Misti*, reg. 37, c. 80v-81r.

¹⁹¹ ASVe, *Senato, Misti*, reg. 38, c. 38r: delibera del 24 maggio 1383.

cioè nel rispetto delle antiche concessioni. Il *regimen* che il *Comune Veneciarum* vi instaurò, è, finalmente, espresso nella ducale emessa dal doge Antonio Venier l'8 febbraio 1387, nella quale furono definite le condizioni in base alle quali l'isola sarebbe stata governata: si assicurò la continuità di regime dei beni e delle persone, riconoscendo i privilegi concessi sotto gli Angioini di Napoli agli abitanti, a titolo individuale e collettivo. Si garantirono, poi, ai baroni le «*bonas consuetudines quas antiquitus habuerunt*», come l'esercizio dell'autorità e della giurisdizione sui villani¹⁹². Per quanto concerné la giurisdizione, la Repubblica marciana introdusse un'importante innovazione: i giudici veneziani sarebbero stati affiancati da giudici corfioti, con funzione consultiva, e avrebbero giudicato «*tam in civilibus quam in criminalibus, secundum ritus et consuetudines civitatis Veneciarum*»¹⁹³. Si volle affermare e ribadire, dunque, l'applicazione del diritto veneto in campo civile e penale, lasciando, però, spazio al diritto locale soprattutto in ambito di materia successoria, intimamente connessa al mantenimento del regime dei beni.

Quanto all'applicazione del diritto feudale espresso nel *Libro de le uxanze*, sembra non essercene traccia lungo il corso del XV secolo: Corfù non figura nella lista delle località destinatarie, alle quali Venezia indirizzò copia del codice nel 1451. Di certo il codice non dovette essere completamente sconosciuto ai feudatari dell'isola, i quali avevano precedentemente subito la dominazione angioina che vi aveva instaurato un regime feudale. Dopo l'annessione veneziana del 1386, i feudatari corfioti si ritrovarono a non possedere una propria raccolta di diritto feudale, a differenza degli altri territori situati della Romània veneziana¹⁹⁴. L'introduzione del diritto del *Libro* dovette, forse, avvenire su iniziativa dei feudatari locali: il *Comune Veneciarum*, d'altra parte, non si oppose e mantenne un atteggiamento conciliatorio, come dimostra la ducale del 1° luglio 1471 del doge Ludovico Moro inviata in occasione dell'infeudazione di una baronia situata al centro dell'isola¹⁹⁵. Trattandosi di un feudo ereditario, il doge Moro invocò il diritto di concedere feudi e baronie secondo la legge e le consuetudine dell'impero di Romània¹⁹⁶. Le disposizioni contenute nel *Libro de le uxanze* saranno successivamente invocate e rimarranno in vigore fino alla sparizione delle baronie dell'isola in seguito alla conquista napoleonica.

Dei territori facenti parte Negroponte, Venezia riuscì ad ottenere, in seguito alla spartizione del 1204, solamente le località di Oréos e Karystos situate rispettivamente nella parte settentrionale e meridionale dell'isola; la parte centrale fu invece assegnata a Bonifacio di Monferrato¹⁹⁷. Costui,

¹⁹² COZZI, *La Repubblica di Venezia* cit., p. 230.

¹⁹³ Ibid.

¹⁹⁴ JACOBY, *La féodalité* cit., p. 262.

¹⁹⁵ SATHAS, *Documents* cit., vol. I, p. 267-269

¹⁹⁶ «*tam de iure, quam de consuetudine imperii Romanie*»: Ibid., p. 267. La donazione riguardava il feudo di Psorarous - dato ad una discendente in linea femminile dei Colla di Gottis o Goth, famiglia provenzale di feudatari - con concessioni risalenti all'età angioina. Si vedano anche JACOBY, *La féodalité* cit., p. 264; COZZI, *La Repubblica di Venezia* cit., p. 231.

¹⁹⁷ CARILE, *Partitio* cit., p. 219.

una volta impadronitisi di tutta l'isola, la concesse in feudo a tre signori veronesi, Ravano delle Carceri, Pecoraro de Mercavuoovo e Gilberto da Verona: ciascuno di essi beneficiò di un terzo dell'isola, ad eccezione della città di Negroponte che sarebbe rimasta comune per tutti e tre e indivisa¹⁹⁸. Pochi anni più tardi, verso la fine del 1208, Ravano rimase l'unico signore in seguito alla morte di Gilberto e al ritorno in Italia di Pecoraro. Venezia, allora, inserendosi e sfruttando le rivalità sopraggiunte tra i feudatari ancora presenti nell'isola e l'imperatore, riuscì ad ottenere che il "signore di Negroponte" riconoscesse l'autorità dogale sull'isola, garantisse la fedeltà dei suoi sudditi al *Comune Veneciarum* e mantenesse il regime agrario, giuridico e fiscale in vigore nell'isola prima dell'occupazione latina. I possedimenti veneziani rimasero comunque circoscritti ad una parte di Negroponte fino al 1390, anno in cui tutta l'Eubea cadde nella mani della Repubblica marciana, in seguito alla morte di Giorgio III Ghisi, ultimo signore ereditario dell'ultima terza parte di feudo a Negroponte. La sua morte, quindi, assicurò quindi il completo dominio di Venezia sull'isola¹⁹⁹.

La spartizione dell'isola in numerosi feudi concessi ad altrettanti signori, le relazioni vigenti tra questo territorio con i Franchi di Morea e il ducato d'Atene, favorirono l'esercizio e l'applicazione del diritto feudale, che dovette essere conosciuto e in uso nell'isola già nel XIII secolo. La stessa magistratura veneziana, nella persona del bailo o del capitano, si basò sul diritto consuetudinario locale nell'amministrazione dei possedimenti dell'isola, introducendo nelle commissioni spettanti ai rettori negropontani la possibilità di giudicare *secundum usum* e, se il caso lo avesse richiesto, secondo l'*arbitrium*.

Una volta sottomessa l'intera isola al dominio della Serenissima Repubblica, i feudatari locali dipesero completamente da Venezia: le infeudazioni sarebbero state effettuate esclusivamente dal bailo, i titolari, inoltre, avrebbero dovuto prestare omaggio alla città lagunare nonché il servizio militare obbligatorio (sebbene nel secolo XV non avesse più molta importanza, in quanto si faceva sempre più ricorso a truppe mercenarie).

Verso il 1413 gli abitanti di Negroponte, in una serie di suppliche, segnalavano alle autorità veneziane la loro preoccupazione circa la cattiva amministrazione delle terre e gli abusi commessi dai magistrati reggenti l'isola, chiedendo che si ponesse fine a questa situazione mediante l'applicazione del diritto consuetudinario locale²⁰⁰. La risposta del Senato veneziano non si fece attendere: ingiunse agli ufficiali di amministrare l'isola mediante l'applicazione del diritto locale e,

¹⁹⁸ Per ulteriori approfondimenti sulla spartizione dell'isola e per maggior informazioni sulle famiglie che lì si succedettero rimando al volume di J.R. LOENERTZ, *Les seigneurs tiersiers de Negropont de 1205 à 1280*, in «Byzantion», XXXV 1965, pp. 235-272.

¹⁹⁹ Per maggior approfondimenti sulla dinastia Ghisi, si veda il volume di R.J. LOENERTZ, *Les Ghisi: dynastes vénitiens dans l'Archipel 1207-1390*, Firenze 1975.

²⁰⁰ SATHAS, *Documentis* cit., vol. III, pp. 1-2.

qualora questo si fosse dimostrato carente, di agire seconda la buona coscienza: «respondeatur quod mandavimus rectoribus nostris, qui illic fuerunt et sunt, quod ipsos regant secundum usus suos et, ubi usus deficit, secundum debitum conscientiarum suarum»²⁰¹. Le difficoltà di amministrazione *in loco* del territorio derivarono anche dall'assenza di un *corpus* ordinato che attestasse le relative autonomie del governo locale nei confronti della Dominante, e proprio per tale ragione il bailo veneziano Niccolò Giorgio –in carica a Negroponte dal 1414 – ordinò che venissero raccolte e trascritte tutte le ducali e i documenti amministrativi dell'isola affinché le lacune giuridiche e statuarie fossero colmate, tramite, dunque, la revisione del diritto locale²⁰².

Dopo una seconda ambasciata di negropontani richiedenti la costituzione di un volume in cui fossero trascritti gli statuti – e cioè tutto quello che riguardava gli *ordini universali de la terra* – nel 1421 il Senato veneziano incaricò il bailo Niccolò Malipiero affinché la popolazione nominasse una commissione di dodici membri, perché ricostituissero le consuetudini *Imperii Romaniae*²⁰³. Il testo sarebbe stato successivamente inviato a Venezia affinché fosse esaminato dagli uffici competenti e, una volta approvato, spedito a Negroponte con debito sigillo ducale: da quel momento in poi i magistrati veneziani reggenti l'isola avrebbero dovuto scrupolosamente attenersi agli *usus, leges et ordines* di Negroponte. Laddove il diritto locale si fosse dimostrato carente, si sarebbe ricorso agli statuti veneti opportunamente inviati nell'isola.

Nell'arco dello stesso anno giunsero da Negroponte due oratori, dei quali non si conosce il nome, con il compito di consegnare un *magnum volumen* alla cancelleria veneziana perché ne vagliasse le norme e lo approvasse. Un dato molto interessante è costituito dalla risposta che il Collegio diede ai due negropontani, che attendevano l'approvazione del volume: si decise di inviare copia del testo alle comunità di Corone, Modone e Nauplia, perché dessero la loro approvazione sull'autenticità delle antiche usanze. Queste località furono considerate evidentemente affini a Negroponte per le consuetudini vigenti e per l'esercizio del diritto²⁰⁴.

La redazione ultima del *Libro dele uxanze* uscì dalla cancelleria veneziana nel 1452 e, probabilmente, fu spedita l'anno successivo, dopo il 7 aprile 1453 in quadruplica copia per le località di Negroponte, Corone, Modone e Nauplia di Romania: più di trent'anni dopo la prima richiesta della popolazione di Negroponte²⁰⁵. Il *magnum volumen* constava di 327 capitoli redatti sia

²⁰¹ SATHAS, *Documentis* cit., vol. III, p. 2. La lettera di risposta del Senato veneziano è datata 23 febbraio 1412, specificando però *more veneto*, e quindi già 1413.

²⁰² PARMEGGIANI, *Libro* cit., pp. 43-45.

²⁰³ SATHAS, *Documents* cit., vol. III, pp. 225-226, deliberazione del 17 giugno 1421: «auctoritate huius consilii committatur Regimini nostro Nigropontis [...] eligere debeat duodecim ex civibus Nigropontis [...] invenire debeat [il regime di Negroponte] usus Imperii Romaniae quam correctiores invenire poterunt».

²⁰⁴ PARMEGGIANI, *Libro* cit., p. 47.

²⁰⁵ La comunità inoltrò più richieste alle magistrature veneziane affinché avvalorassero e spedissero copia del testo. Si veda JACOBY, *La féodalité* cit., p. 210; PARMEGGIANI, *Libro*, cit., pp. 47-49.

dalla comunità negropontana, sia dalla cancelleria veneziana: il manoscritto italiano, classe. II,127 conservato presso la Biblioteca Nazionale Marciana riporta, nella prima carta, la conferma del lavoro della commissione e il successivo invio del manoscritto a Negroponte²⁰⁶.

Le isole di Tinos e Mykonos furono conquistate durante la seconda spedizione navale, condotta da Marco I Sanudo nel 1207, da Andrea e Geremia Ghisi: le isole restarono sotto l'egemonia dei loro discendenti fino al 1390, anno in cui passarono sotto la dominazione diretta veneziana. La Serenissima Repubblica, una volta avvenuta l'annessione, pensò inizialmente di cederle in affitto ai maggiori offerenti veneziani, ma, dietro le proteste della popolazione, si decise per governarle direttamente²⁰⁷. Dal 1392 le due isole furono poste sotto la reggenza di un rettore, eletto annualmente e inviato da Negroponte: il magistrato era assistito nell'espletamento delle sue funzioni da una commissione composta da dodici membri, che avrebbe dovuto amministrarle, rendere la giustizia conformemente al diritto locale o, in caso di necessità, secondo quello di Negroponte. Il rettore era, perciò, subordinato all'autorità dell'isola dell'Eubea, isola in cui si sarebbero svolti tutti gli appelli degli abitanti delle due isole²⁰⁸.

Le decisioni prese dal governo veneziano mirarono, quindi, alla conservazione dell'ordine giuridico e fiscale e al mantenimento del diritto consuetudinario; Venezia, inoltre, rinunciò ad introdurre il proprio diritto – fatto raro se si pensa che in tutti gli altri possedimenti il diritto veneto vigeva in materia di giustizia penale – assicurando così alla popolazione l'applicazione del proprio.

All'interno della corposa documentazione archivistica riguardante i territori della Grecia raccolta dallo studioso Constantinos Sathas durante il secolo XIX, la *commissio* del 17 dicembre 1429, promulgata per il rettore delle due isole, conferma l'atteggiamento di rispetto verso le consuetudini locali in vigore a Tinos e Mykonos: il *Comune Veneciarum*, infatti, ingiunge al proprio magistrato di reggere le isole «in civilibus et criminalibus secundum suas consuetudines et statuta dummodo sint secundum Deum, justitiam, et bonum statum dictarum insularum bona fide»²⁰⁹. All'interno della stessa commissione si legge che, qualora il diritto e le consuetudini locali fossero venuti a mancare, i magistrati avrebbero dovuto ricorrere alle leggi e agli statuti propri di Venezia e

²⁰⁶ Venezia: BNM, ms. Ital. II, cod. 127 (= 4844). Il *Libro dele uxanze* si conserva in dodici manoscritti custoditi in più sedi (Venezia, Parigi, Vienna, Londra, Philadelphia e Washington): non tutte le copie riportano lo stesso numero di capitoli. Si veda PARMEGGIANI, *Libro cit.*, pp. 55-103.

²⁰⁷ Tinos e Mykonos non furono occupate militarmente da Venezia, ma le furono concesse tramite *breviaurum testamenti* da Giorgio III Ghisi, testamento raccolto per iscritto, ma senza la notifica di un notaio. Il testamento fu impugnato da Lorenzo Ghisi nel 1446 poiché illegale, in quanto la volontà testamentaria non avrebbe potuto estendersi anche ai beni feudali. Costui si appellò al Senato veneziano il quale, non avendo raggiunto una maggioranza, gli negò qualsiasi diritto. Cfr. LOENERTZ, *Les Ghisi cit.*, pp. 157-158, n. 60.

²⁰⁸ THIRIET, *Régestes cit.*, I, nr. 807: deliberazione del 16 gennaio 1392. Nello stesso anno il Senato veneziano decise di aumentare a due anni la durata dell'incarico del rettore: ASVe, *Senato, Misti*, reg. 42, c. 70v-71r; THIRIET, *La Romanie cit.*, pp. 360, 397-398.

²⁰⁹ SATHAS, *Documents cit.*, vol. III, p. 364-365. Sottolineo che in questa commissione il mandato del rettore è fissato «per annos tres et tantum plus, quantum successor tuus illuc venire distulerit».

non quindi a quelli di Negroponte, come si era stabilito circa mezzo secolo prima²¹⁰. La modifica risale alla deliberazione del Senato veneziano del 1421, in cui si decretò il ricorso agli statuti veneti. Ancora: nel 1565 all'interno degli *Ordini et Provisioni per il Clarissimo Messer Niccolò Barbarigo Sindaco, et Provveditor Levantis* si dice espressamente che le due comunità conservano «le soe leggi dell'imperio di Romania, et li statuti di quelli di cà Ghisi [...] et ha le soe consuetudini, et privilegi confermate con più deliberazioni dell'Illustrissima Signoria, però commettemo così alli magnifici rettori, come a tutti li altri ministri, che debbano osservarli inviolabilmente»²¹¹. In questi luoghi, quindi, Venezia osservò e confermò sia il diritto consuetudinario del *Libro dele uxanze*, sia gli statuti promulgati dai Ghisi, primi signori delle isole ed infine la consuetudine locale.

Nauplia e Argos furono occupate da Goffredo di Villehardouin tra il 1210 e il 1211; tali territori furono concessi in feudo dal principe di Morea alla famiglia de la Roche, famiglia alla quale apparteneva Ottone che prestò il suo aiuto durante la conquista. Essendo feudi di conquista, furono trasmessi per via ereditaria, diretta e collaterale, fino al 1388 allorché l'ultima ereditiera della signoria, Maria d'Enghien sposata al veneziano Pietro Cornaro, le vendette a Venezia. L'acquisizione dei due possedimenti si concluse l'anno seguente²¹².

Nel 1389 fu eletto capitano e podestà di Nauplia Vettor Morisini: costui avrebbe dovuto reggere la località perseguendo l'interesse veneziano, sempre rispettando le norme consuetudinarie fin dove possibile. Il Senato, inoltre, ingiunse al magistrato di raccogliere tutte le consuetudini che avrebbe potuto trovare in vigore a Nauplia, e successivamente consegnarle per iscritto a Venezia²¹³. Come si è visto per le altre località, anche qui Venezia volle mantenere il regime preesistente alla sua acquisizione e in tal senso furono prese altre misure per aiutare lo svolgimento delle funzioni dei magistrati veneziani in quelle terre: gli ufficiali operanti ad Argos e Nauplia avrebbero dovuto congiuntamente regolamentare la tenuta di feudi e garantire l'esercizio della giustizia feudale ad opera dei feudatari sui loro villani.

Interessante, per un'analisi sull'effettiva applicazione del diritto locale, si presenta un altro caso riguardante una concessione feudale e la relativa successione. Giacomo di Zoia fu un influente barone della regione di Nauplia e quando nel 1389 fu nominato provveditore per Argos e Nauplia il veneziano Perazzo Malipiero²¹⁴, Giacomo figurava tra le persone con le quali il *provisor* avrebbe

²¹⁰ Ibid., vol. III, p. 364.

²¹¹ Ibid., vol. IV, p. 258.

²¹² A. CARILE, *Per una storia dell'impero Latino (1204-1261)*, Bologna 1976², p. 211.

²¹³ ASVe, *Senato, Misti*, reg. 41, c. 35r: commissione del 26 agosto 1389; *Monumenta Peloponnesiaca. Documents for the history of the Peloponnese in the 14th and 15th centuries*, a cura di J. CHRYSOSTOMIDES, Atene 1995, p. 115, nr. 55; JACOBY, *La féodalité* cit., p. 214. Si potrebbe supporre che il Senato veneziano si preoccupasse già da tempo di raccogliere e codificare il diritto romeo in un volume.

²¹⁴ *Monumenta Peloponnesiaca* cit., p. 101, nr. 47.

potuto trattare per l'acquisizione dei possedimenti²¹⁵. Giacomo inoltrò domanda al Senato veneziano affinché uno dei suoi feudi fosse dispensato dal regime successorio in vigore nelle due località – tale regime prevedeva che i feudi fossero trasmessi ai figli primogeniti – perché fosse invece concesso a uno dei suoi figli più giovani. La risposta del Senato del 30 agosto 1389 fu affermativa: «secundum mores patrie venit maior filius suus, sed cum ipse habeat duos alios parvos qui nichil haberent [...] ipse possit ad mortem suam ipsum feudum relinquere illi ex dictis filiis suis parvis»²¹⁶. Il riferimento ai *mores patrie* molto probabilmente era al diritto feudale moreota, enunciato nel testo del *Libro dele uxanze*. Poco più avanti nel testo della risposta, il Senato ordinò al podestà e capitano di Nauplia di ottenere, e successivamente notificare, il consenso del figlio maggiore; il medesimo ordine fu trasmesso anche ai castellani di Corone e Modone – in quanto la località di Zoia si situava sotto la loro giurisdizione – nel caso in cui il figlio maggiore si fosse trovato al di fuori della baronia di Nauplia.

In alcuni casi, invece, il Comune si dimostrò poco incline all'ascolto delle richieste delle popolazioni soggette come accadde agli abitanti delle due località durante il secolo XV. Costoro inoltrarono alcune richieste al Senato veneziano perché si ricordasse, come promesso, di: «observar li suoi privilegi, pratiche et consuetudine, come ab antiquo se observava»²¹⁷. Affermavano che i primi conquistatori, i signori franchi, come qualche magistrato veneziano in passato, avevano consultato i *zentilomeni* locali per ottenere informazioni sulle usanze prima di rinnovarle; ora chiedevano che questo *modus operandi* fosse ripreso. La risposta, in data 22 giugno 1455, del Senato fu secca e risoluta: «respondeatur quod volumus ut hoc sit in arbitrio nostrorum rectorum quos illic mitemus pro regendis illis civibus et civitate nostra ad honorem et statum nostrum et speramus quod faciant et facient debitum suum»²¹⁸.

Poco dopo il 1421, il Senato aveva inviato a Nauplia, città sede del podestà che governava in maniera congiunta il suo territorio e quello di Argos²¹⁹, un esemplare del *Libro dele uxanze* perché confermasse le consuetudini inserite dalla comunità negropontana e, forse, per facilitare l'esercizio della giustizia: in tal senso deve essere vista la decisione del Senato del 1451 di chiedere un completamento delle informazioni riguardanti il diritto consuetudinario.

In seguito alla conquista di Bisanzio, quindi, i nuovi conquistatori introdussero forme diverse di amministrazione: i francesi crearono delle strutture a immagine dell'Occidente feudale privatizzando quelle un tempo erano state prerogative dello Stato bizantino. La società si organizzò

²¹⁵ A. LUTTRELL, *The Latins in Argos and Nauplia: 1311-1394*, estratto da «Papers of British school at Rome» vol. 21, 1966, pp. 34-55.

²¹⁶ JABOBY, *La féodalité* cit.: documento n. 3 p. 316.

²¹⁷ SATHAS, *Documents* cit., vol. IV, pp. 187-190.

²¹⁸ *Ibid.*, p. 189.

²¹⁹ A partire dal 1422, Argos ottenne un proprio podestà perché amministrasse il territorio dipendente; cfr. HOPF, *Chroniques* cit., pp. 382-383.

in base a legami di dipendenza privata e uno speciale regime giuridico vigeva per ogni classe sociale.

Venezia, invece, adottò una diversa politica nei territori di sua pertinenza: mantenne forte la sua presenza attraverso l'esercizio della giustizia in base al diritto veneto, cercando, al contempo, di adattarsi alle esigenze della popolazioni che man mano incontrava. L'invio delle copie da parte del Comune del *Libro de le uxanze* a Negroponte, Corone, Modone e Nauplia, indicherebbe il riconoscimento di un secondo diritto, da affiancare a quello veneto, per tutte le questioni riguardanti il diritto privato, in particolare feudi, possessioni e giurisdizione sui villani. Riconoscerebbe, dunque, alle comunità una certa autonomia, cercando sempre di preservare i propri interessi, alle comunità soggette al suo dominio.

Capitolo III

3.1 Un castellano di Modone: Francesco Bragadin

La commissione ducale per il castellano di Modone del 1485, è indirizzata al *viro nobili Francisco Bragadeno*. Le notizie sulla figura del castellano non sono molte; tuttavia qualche breve attestazione è fornita sia dalle fonti archivistiche conservate presso l'Archivio di Stato di Venezia – quali i registri del Senato, quelli del Segretario alle voci e le fonti testamentarie – sia dalle fonti edite a stampa, come *Gli alberi genealogici delle famiglie veneziane* a cura di Marco Barbaro, il *Campidoglio veneto* del vicentino Girolamo Alessandro Cappellari Vivaro ed infine dalle *Le vite dei dogi* di Marin Sanudo.

La famiglia dei Bragadin fa parte delle antiche casate presenti a Venezia fin dalle origini: compare con la titolazione di «casa vecchia», e cioè antica, all'interno della *Cronaca* di Pietro Giustinian. La stessa opera comprende poi una lista descrittiva di *Proles nobilium venetorum*, che si propone di analizzare la storia delle maggiori famiglie veneziane: la casata vi compare con altre ventitre famiglie, che sopravvissero alla Serrata del Maggior Consiglio, formando il nucleo delle cosiddette «case vecchie» o «longhi»; denominazione, questa, attestata in un periodo successivo. Durante il corso del secolo XV, queste famiglie rivaleggiarono con le «case ducali» o «curte», quelle cioè di nuova elezione²²⁰.

L'opera del vicentino seicentesco Girolamo Alessandro Cappellari Vivaro, che si propone di descrivere la storia delle più importanti famiglie veneziane estinte e non, accorda origini lontanissime alla casata dei Bragadin. Le origini delle famiglie ivi descritte hanno spesso un carattere leggendario: in questo caso, ne ipotizza una provenienze dalmata, precisamente dall'isola di Veglia: «da questo luogo ne' più remoti secoli uscì la chiarissima famiglia Bragadin [...] luogo fertile di legumi, vino, legna, cavalli e altre cose». Riferisce poi, come questa famiglia fosse l'antica casa degli Ipati (ipato era un titolo onorifico bizantino) casata che fornì i primi dogi a Venezia nei secoli IX e X²²¹.

²²⁰ S. CHOINACKI, *La formazione della nobiltà dopo la Serrata*, in *Storia di Venezia* cit., vol. III, pp. 662-664. Nell'analisi delle casate presenti nel patriziato veneziano nei secoli XV e XVI, si nota come i membri dei Bragadin, presenti dopo la cooptazione del 1297, siano otto nel 1400, diciotto nel 1450, diciannove nel 1500 ed infine venticinque nel 1550. Cfr. S. GULLINO, *Il Patriziato*, in *Storia di Venezia* cit., vol. IV, tab. 2, p. 399.

²²¹ G.A. CAPPELLARI VIVARO, *Campidoglio Veneto in cui si hanno l'Armi, l'orginie, la serie de g'huomini illustri et, etc.*, in BNM, ms. Ital. VII, 15-18 (=8304-8307), c. 192 (d'ora in poi: CAPPELLARI VIVARO, *Campidoglio*). Opera in 4 tomi offerti dai due nipoti Antonio e Pier Filippo Castelli, subito dopo la sua morte, al doge Pietro Grimani, e depositati per

Il ramo della famiglia Bragadin che diede i natali al futuro castellano Francesco, appartiene al ramo di San Severo, parrocchia situata nel sestiere di Castello²²². L'albero di Marco Barbaro²²³, ci fornisce brevi notizie sui membri di questa casata: Zuanne, o secondo la dicitura del Cappellari Vivaro Giovanni²²⁴, Bragadin nasce nel 1400 e sposa donna Nicolosa di Gabriel. Dall'unione nascono tre figli maschi: Bernardo il primogenito, del quale il Barbaro, non specifica né la data di nascita né quella di morte, ricoprì la carica di Capitano a Padova e successivamente quella di Procuratore di San Marco nel 1466. Le informazioni sulla sua carriera istituzionale, fornite dal Cappellari sono più precise, anche se si sbaglia sulla paternità in quanto lo definisce, a torto, *figliuol* di Andrea. Nel 1441 ricopre la carica di Podestà a Vicenza, nel 1460 quella di Capitano a Padova e il 7 marzo del 1466 «fu creato Procurator de S. Marco de le Procuratie de Supra, muore l'anno stesso»²²⁵. Il secondogenito Andrea (1448-1495), secondo l'improbabile cronologia del Barbaro, sposa nel 1457 Bianca di Zorzi Loredan, con la quale ebbe sette figli maschi²²⁶. Secondo la narrazione di Marin Sanudo, costui fece parte del Consiglio dei Pregadi nel 1482: «et rimase sier Andrea Bragadin, è d'i Pregadi, *quondam* sier Zuanne, da San Sovero»²²⁷.

Le fonti archivistiche sono di maggior supporto nel tentativo di ricostruire la vita di Francesco Bragadin: questa appare caratterizzata dall'assegnazione di cariche quasi sempre inerenti ad uffici marittimi. Francesco nasce nel 1452 e la conferma che si tratti proprio di lui, futuro rettore di Modone, proviene sia dalla ricostruzione delle genealogie del Barbaro che da quelle del Cappellari: entrambi, infatti, attestano la sua elezione a castellano nel 1485²²⁸. I registri del Segretario alle voci, conservati in Archivio di Stato, sembrano rivelare qualche ulteriore informazione sul suo *cursus honorum*. Potrebbe riferirsi a lui l'elezione alla carica di ufficiale *supra*

volontà del Consiglio dei dieci nel 1748 presso la Biblioteca Nazionale Marciana. Le origini delle famiglie sembrano avere carattere leggendario, come detto nel testo, poiché molte risalgono all'epoca romana: *Cappellari Vivaro Girolamo Alessandro*, in *DBI*, vol. 18, Roma 1975.

²²² La tradizione fece risalire la fondazione della chiesa di San Severo all'820, ad opera della famiglia ducale dei Partecipazi; successivamente, nel 1391, passò sotto il giuspatronato del monastero benedettino di San Lorenzo. La parrocchia fu soppressa nel 1808 in seguito all'emanazione dei decreti napoleonici, e il suo territorio fu inglobato nella parrocchia dei Santi Zaccaria e Anastasio nel 1810. Si veda sulle chiese di Venezia il volume di F. CORNER, *Notizie storiche delle chiese e dei monasteri di Venezia e di Torcello*, a cura di U. STEFANUTTI, Bologna 1990 (ripr. facs. ed. Padova 1758).

²²³ ASVe, Barbaro, *Genealogie delle famiglie venete, Bragadin H.*

²²⁴ CAPPELLARI VIVARO, *Campidoglio* cit., c. 193v.

²²⁵ *Ibid.* c. 193v.

²²⁶ ASVe, *Barbaro*; i sette figli sono: Marco (1488-?); Zuanne (1476-1550); Zorzi (1490-?); Nicolò (1495-1549); Alvise (1484-?); Piero (1479-1550) e Gerolamo (1484-1528). Nel Dizionario Bibliografico degli Italiani compare Piero, uno dei figli, del quale si dice: figlio di Andrea di Giovanni e di Bianca di Zorzi Loredan, appartenente al ramo di San Severo della nobile famiglia veneziana. Il Barbaro colloca la sua nascita nel 1479, tarda perché sposa nel 1494 Elena di Alvise Loredan. Pietro ricoprì molte cariche tra le quali provveditore alle Camere, savio in Terraferma, bailo di Costantinopoli. Fu implicato insieme ai fratelli Gerolamo e Alvise in un contrabbando di pepe da Alessandria e da Candia, per conto del padre ma sotto falso nome. Fu, inoltre, sospeso dai pubblici uffici per oltre dieci anni nel 1498, per aver oltraggiato, insieme ai due fratelli citati, un ufficiale delle Rason nuove: *DBI*, vol. 13, Roma 1971, p. 694.

²²⁷ MARIN SANUDO, *Vite dei dogi (1474-1494)*, a cura di A. CARACCIOLIO ARICÒ, vol. I, Padova 1959, p. 247.

²²⁸ Il Barbaro lo definisce: *castellano di Modone* in ASVe, *Barbaro*; mentre il Cappellari: *provveditor e capitano di Modone in Morea*, in *Campidoglio* cit., c. 193v.

doana maris nel 1473, essendo divenuto ormai ventunenne e quindi verosimilmente iscritto nel *Libro d'oro*²²⁹: «intus 2 maii 1473, ser Franciscus Bragadino *quondam* ser Jacobi»²³⁰. Tale carica, istituita nel 1413, prevedeva la nomina ad opera del Maggior Consiglio di tre nobili veneziani che, con il titolo di ufficiali, erano incaricati di presiedere alla *duana* di mare. L'ufficio imponeva la residenza alla Salute ed aveva una durata complessiva di 16 mesi con una retribuzione pari a 16 ducati mensili. Gli ufficiali erano incaricati di ispezionare tutti i generi di mercanzie provenienti sia delle galee pubbliche, sia delle navi da trasporto private, con il compito di non lasciare, come precisa il Cappellari, «che si cavi di duona cosa alguna se non si pagano prima li datii ordinate dalle leggi»²³¹.

Una carica, che quasi certamente fu proprio il Bragadin ad occupare, è quella di supracomito, ufficio che rientra nella categoria delle cariche ordinarie – come il Provveditore all'Armata, il Capitano del Golfo, il Governatore delle galee sforzate e il Commissario all'armata –, riservate ai cittadini veneziani nobili e create dal Maggior Consiglio. Nelle carte del *Campidoglio veneto* si precisa che gli eletti a tale carica «stanno mesi 48 con 30 ducati al mese»²³². In tal senso, la sua presenza è attestata all'interno dell'opera del Sanudo le *Vite dei dogi*, in merito all'elezione a comandante di galee veneziane nel 1475: il Sanudo, infatti, riferisce che Francesco, insieme ai suoi compagni Niccolò Contarini e Marino Bonzi, tentarono in quell'anno un “colpo di mano” nella città greca di Patrasso. Egli scrive, infatti: «per lettere dil Zanaral Loredam, se intese come alcuni Soracomiti disobedienti, zoè: Francesco Bragadin, quondam sier Zuanne, Nicolò Contarini, “Rosso”, quondam sier Antonio, et Marin Bonzi, volendo meter in terra a far scotizo a Patras, lassono 150 homeni di le galie amazati da' Turchi, unde fu preso che li dicti tre Soracomiti siano commessi a li Avogadori, et subito debbano venirsi a presentar a le prexon»²³³. Patrasso, colonia veneziana dal 1408, fu conquistata dai Turchi nel 1458: la presenza di galee veneziane nel suo porto si ricollega ai numerosi tentativi di riconquista, ad opera sia di veneziani che di genovesi, durante il secolo XV²³⁴. La mancanza, purtroppo, di fonti non permette un riscontro con l'informazione data dal Sanudo: tra le deliberazioni del Consiglio dei Dieci o nei registri inerenti all'Avogaria di Comun non compare nessuna attestazione di un possibile processo o trasferimento del Bragadin nelle prigioni veneziane. Si deve, pertanto, supporre che probabilmente sia stato assolto e mai trasferito in prigione in quanto nel 1479 mantiene ancora la carica di supracomito. Deve, inoltre, non riferirsi

²²⁹ Vagliando il registro 164, inerente agli anni 1464-1496 del *Libro d'oro* non ho trovato, tuttavia, nessuna indicazione certa della presentazione di Francesco al Maggior Consiglio; ASVe, *Avogaria di Comun, Balla d'oro*, reg. 164-III, c. 21r-22r.

²³⁰ ASVe, *Segretario alle voci serie mista o Universi*, reg. 6, c. 117r.

²³¹ CAPPELLARI VIVARO, *Campidoglio* cit., c. 14v.

²³² CAPPELLARI VIVARO, *Campidoglio* cit., c. 16r.

²³³ MARIN SANUDO, *Le vite dei dogi* cit., vol. I, p. 22.

²³⁴ Per ulteriori approfondimenti, si veda il volume di D.M. NICOL, *Les derniers siècles de Byzance (1261-1453)*, Paris 2008⁹, pp. 417-435.

allo stesso Francesco Bragadin l'elezione, contenuta nei registri del Segretario alle voci, a podestà di Muggia, nel 1476²³⁵ in quanto la carica di comandante navale era della durata di quattro anni.

Sono soprattutto i registri del Senato Mar a fornire qualche breve, ma più sicura, indicazione sulla vita del rettore in questione. In particolar modo il registro 11 (1478-1484) contiene quattro attestazioni, quasi certamente a lui riferibili: in data 7 luglio 1479, i consiglieri deliberarono che al «vir nobilis ser Franciscus Bragadino supracomitus», il quale giaceva *infirmus* in Dalmazia con la sua galea, gli fosse mandata da Giacomo Venier «provisori classis» una delle triremi disarmate, che fosse stata disponibile in quella località²³⁶. A conferma dell'assegnazione della carica di comandante delle galee, è la disposizione di poco successiva emessa nel medesimo anno, in cui Francesco, benché non ne venga specificato il cognome, è designato *supracomito* di una delle galee Curzulane, comandante quindi di nave stanziata nell'isola dalmata. In questo caso è citato in merito ad un rimborso di 300 ducati, dei quali avrebbe potuto riscuoterne 100 presso gli uffici dei governatori presenti in Dalmazia²³⁷. Viene citato ancora poche carte più avanti sempre in occasione del suddetto rimborso²³⁸. L'ultima attestazione che verosimilmente lo riguarda, prima dell'elezione a castellano di Modone nel 1485, è del 1481 quando i *Sapientium Consilii, Sapientium Terrefirme et Sapientium Ordinum* nominarono quindici nuovi supracomiti di galee, eletti «ex omni loco et officio». La disposizione precisa innanzitutto le modalità dell'elezione, cioè per *scrutinium*, seguito da un ballottaggio; gli eletti non potranno rifiutare la carica assegnatagli, nemmeno col pretesto di essere «debitore Communis nec alia quavis pretensa causa», pena il pagamento di 1000 ducati da versare agli Avogadori di Comun. Si specifica, poi, la durata della carica, due anni, e il dovere di armare la propria galea e di partire immediatamente dopo l'elezione. Nella delibera, inoltre, in un lista contenente i nominativi dei quindici comandanti, al penultimo posto si legge: «Ser Franciscus Bragadino qui fuit patronus Flandre *quondam* Ser Andree»²³⁹. Seguono ulteriori precisazioni ai supracomiti riguardo i compiti da assolvere prima della partenza: essi dovranno prendere prima le galee già preparate ed equipaggiate; se, invece, avessero desiderato una triremi, queste potevano essere assegnate solamente dopo l'esaurimento delle galee normali²⁴⁰.

Oltre che sulla carriera di Francesco Bragadin nell'amministrazione veneziana, è possibile capire qualcosa di più sulla sua personalità grazie al testamento, conservato anch'esso presso l'Archivio di Stato²⁴¹. Il Bragadin lo fa stilare nel maggio del 1486, anno della sua morte, come attesta anche il Barbaro. Nello scritto del lascito testamentario commissiona l'adempimento delle

²³⁵ ASVe, *Segretario alle voci*, reg. 5, c. 112r

²³⁶ ASVe, *Senato Mar*, reg. 11, c. 34r.

²³⁷ ASVe, *Senato Mar*, reg. 11, c. 34v: delibera del 12 luglio 1479.

²³⁸ Ibid., c. 43r: disposizione del 21 agosto 1479, nella quale viene nominato con un suo compagno: «nobilibus viris Francesco Bragadeno et Victori Salamono supracomitibus nostris».

²³⁹ Ibid., c. 101r. Ivi le citazioni contenute in questo paragrafo.

²⁴⁰ Ibid., c. 101v.

²⁴¹ ASVe, *Notarile Testamenti*, b. 1235.

sue volontà al fratello Andrea, a suo nipote Giovanni, figlio di Andrea, ad Antonio Contarini e Vitor Salamon. Questi due ultimi personaggi citati sono: l'uno il padre di quel Niccolò Contarini che nel 1475 si trovava con lui sulla galea stanziata a Patrasso; il secondo, invece, un suo compagno, supracomito anch'egli, che nel 1479 viene citato nella stessa disposizione che riguardava Francesco, in merito alla riscossione di un rimborso²⁴². Nel testamento si cita un quinto personaggio, designato come «mia fia Romana»: il Bragadin, però sembra che non avesse avuto alcun figlio, in quanto non se ne trova attestazione né nelle genealogie del Barbaro e né in altre fonti documentarie²⁴³. Poco oltre, però, Romana viene appellata «moire» di Niccolò Querini: probabilmente Francesco la diede in sposa al suo vecchio compagno di galera. Dal contenuto del lascito, Francesco appare come un uomo pio, devoto e generoso: lascia 100 ducati ai «poveri prixonierii» e altrettanti perché quattro garzoni si possano maritare; ed ancora dona, in occasione delle festività natalizie, farina e legno ai «poveri pupelli et vechii et vedoe venexiani». Lascia disposizioni perché tutta la sua famiglia sia sistemata: alla figlia Romana, moglie di Niccolò Querini, rimette una parte del suo patrimonio, la casa a San Polo e, nel caso in cui questa dimora non fosse di suo gradimento, fa disporre per lei una piccola somma perché affitti un altro locale. Non dimentica nemmeno i servi al suo servizio ai quali lascia una piccola somma. La parte finale del lascito si interessa esclusivamente della salvezza dell'anima: il suo corpo, come quello dei suoi avi, verrà sepolto a San Giovanni e Paolo; desidera che i preti, in quel giorno, dedichino molte messe al santo; lascia, inoltre, disposizioni affinché i frati dicano messe ed accendano ceri per la redenzione della sua anima; da ultimo lascia un pensiero ai suoi familiari perché si interessino sempre alla salvezza spirituale.

L'elezione a castellano di Modone costituisce l'ultima carica che il Bragadin ebbe poiché morì nel 1486, come è attestato indirettamente anche dal Segretario alle voci. Nelle carte inerenti alle nomine dei rettori per la località di Modone, è attestato, infatti, che: «Ser Franciscus Bragadeno castellanus intravit die III junii 1485»; il *camerarius et capitulum* del borgo è *Benedictus Mauro* che prese possesso della sua funzione nel giugno del medesimo anno²⁴⁴. Il successore di Bragadin che fu chiamato solo dopo un anno dalla nomina di questi in seguito alla sua morte, fu Luca Querini, che gli subentrò nel luglio del 1486²⁴⁵.

3.2 Le città di Modone e Corone

²⁴² Si veda nota 19.

²⁴³ Per la citazione si veda ASVe, *Notarile Testamenti*, b. 1235. E' possibile che il Barbaro si sia dimenticato di riportare una possibile prole di Francesco, anche se documenta con perizia quella del fratello Andrea, piuttosto che non riferire a lui il documento in questione.

²⁴⁴ ASVe, *Segretario alle voci*, reg. 5, c. 126r.

²⁴⁵ Ibid.

La prima attestazione della città di Modone risale al VI secolo, precisamente al 533 quando l'imperatore bizantino Giustiniano concluse un trattato di pace con i Persiani ed inviò il generale Belisario ad attaccare le truppe dei Vandali stanziato in nord Africa. Durante la traversata navale diretta in Sicilia, Belisario e la sua armata si fermarono nel porto di Modone dove, aspettando che cessasse il vento, attraccarono le navi dei nemici e sbarcarono tutti gli armamenti²⁴⁶. Sei secoli dopo, il viaggiatore e geografo berbero Edrisi menziona, all'interno della sua opera geografica *Liber ad eorum delectationem qui terras peregrare studeant* commissionata dal re normanno Ruggero II, la fortezza di Modone, descrivendola come una città difesa da un forte che domina tutto il mare²⁴⁷. Costui riferisce anche di Corone descrivendola come una piccola città della provincia bizantina della Morea, caratterizzata da una fortezza prospiciente il mare²⁴⁸.

Nei primi del XII secolo, le città-fortezze erano poste sotto la dominazione bizantina e protette da vascelli di corsari, incoraggiati nelle loro azioni dall'imperatore Giovanni II Comneno che, in questo modo, cercava di contrastare le continue infiltrazioni veneziane nelle rotte commerciali verso l'Egeo – arrivando a rescindere il privilegio imperiale del 1082 concesso ai veneziani da suo padre Alessio I²⁴⁹ – e le azioni militari rivolte contro l'impero delle truppe crociate. Le risposte da parte del Comune e dei crociati non si fecero attendere: la perdita degli ampi e vantaggiosi privilegi, indusse il doge Domenico Michiel a condurre nel 1125 un'azione militare contro l'impero d'Oriente, radendo al suolo Modone, mentre i latini inviavano flotte nel mar Egeo rastrellando la popolazione delle isole, man mano incontrate, e riducendole in schiavitù²⁵⁰.

Nel 1204 Goffredo di Villehardouin, durante la IV crociata, cercando di raggiungere gli accampamenti latini a Costantinopoli, fu costretto a sostare, a causa dei venti avversi, nel porto di Modone e, per quasi tutto l'inverno, fu ospitato dall'arconte locale. Durante la sua permanenza, aiutò costui nella sua guerra privata a spese dei proprietari terrieri confinanti, capendo come la Morea fosse una terra ricca, ma divisa al suo interno²⁵¹. Quando vi tornò con il suo compagno Guglielmo di Champlitte, quest'ultimo constatò come la fortezza di Modone giacesse ancora in rovina e abbandonata dai tempi del doge Michiel²⁵².

²⁴⁶ A. KEVIN, *Castles of Morea*, Princeton 2006², p. 58.

²⁴⁷ Edrisi (Ceuta 1099 circa - Sicilia 1164), dopo aver viaggiato in molti paesi del Mediterraneo, si stanziò a Palermo alla corte di re Ruggero II. L'opera, conosciuta anche con il nome di *Il Libro di Ruggero*, risale al XII secolo, al 1152 circa: *La géographie d'Edrisi: traduite de l'arabe après deux manuscrits de la Bibliothèque Nationale, traduction complète du Kitab nuzhat al-Mustaq ou Kitab Rujar*, ed. a cura di P.A. JAUBERT, Amsterdam 1975, p. 124.

²⁴⁸ Ibid.

²⁴⁹ La crisobolla del 1082 concesse al doge e ai suoi successori il titolo onorifico di "protosebastos" e garantì il libero commercio ai commercianti veneziani in tutto l'impero bizantino, compresa Costantinopoli. Inoltre concesse loro tre scali nella capitale presso il Corno d'Oro assieme a depositi e officine situate nei dintorni e assicurò alle Chiese veneziane, presenti nella capitale, e al patriarca pagamenti in denaro. Si veda a questo proposito il volume *I trattati con Bisanzio. 992-1198*, a cura di M. POZZA - G. RAVEGNANI, Venezia 1993.

²⁵⁰ KEVIN, *Castles* cit., p. 59.

²⁵¹ VILLEHARDOUIN, *La conquête* cit., vol. I, cap. 226-232.

²⁵² KEVIN, *Castles* cit., p. 59.

L'anno successivo, ormai conquistata Costantinopoli, i baroni francesi inviarono un contingente di cavalieri perché occupassero i porti di Modone, Corone e Kalamata: Corone, nella cronaca del Villehardouin, appare fortificata da muri e torri in pietra e strategicamente forte nella sua posizione²⁵³. Nel 1206 le flotte veneziane presero possesso delle città e del loro territorio, scacciando le truppe francesi ivi stanziatesi: l'acquisizione fu formalmente riconosciuta nel 1209 in seguito alla stipulazione del trattato di Sapienza, stretto tra Venezia e il Villehardouin. Per i tre secoli successivi, Modone e Corone appartennero al dominio veneziano: le fortificazioni di Modone furono ricostruite e sviluppate²⁵⁴. Situate in un punto privilegiato, in quanto proprio in mezzo alle grandi direttrici navali che portavano verso il Medio Oriente, esse si offrivano come scalo privilegiato ai pellegrini diretti in Terra Santa, e sotto l'egida veneziana, le due fortezze gemelle riuscirono a mantenersi libere dal controllo che sia i vicini francesi, stanziati nel Principato di Morea, sia quelli greci del Despotato di Mistrà tentarono di esercitare²⁵⁵.

Lo scoppio della guerra contro i Turchi ebbe conseguenze drammatiche per Venezia: dopo numerose sconfitte, stilò con il sultano Maometto un trattato di pace a lei sfavorevole che sancì, il 26 gennaio 1479, la perdita di Negroponte, delle isole Sporadi e di Lemno. Cedeva inoltre Scutari, che, dopo una strenua resistenza al comando del provveditore veneziano Antonio di Lezze, capitò nel 1478 insieme ad alcune terre moreote occupate durante la guerra; infine si obbligava a pagare 10.000 ducati annui al sultano in compenso delle franchigie commerciali che le venivano accordate in tutto l'impero ottomano²⁵⁶.

Nel 1499, senza preavviso, ripresero le ostilità turche: il sultano mandò una poderosa flotta nello Ionio che il Comune cercò di contrastare ma invano, nella battaglia dello Zonchio, permettendo ai vascelli turchi di conquistare quasi tutte le piazzeforti veneziane in Grecia, comprese Corone e Modone. La fortezza di Modone, già assediata dal mese di luglio del 1500, fu espugnata il 9 agosto da Davūd Pasha, ammiraglio della flotta ottomana del sultano Bayazid II; a nulla valse l'aiuto della flotta comandata da Melchiorre Trevisan, inviata in soccorso da Venezia. Gli abitanti furono trucidati, compresi i due vescovi presenti, il greco Giovanni-Giuseppe Plusiadenò e il latino

²⁵³ VILLEHARDOUIN, *Conquete* cit, vol. I, cap. 328-330, pp. 138-139.

²⁵⁴ Si veda il primo capitolo, in particolare la delibera del Senato veneziano del 1283 riguardante la costruzione delle mura difensive di Modone.

²⁵⁵ Verso la fine del XIV secolo, il despota di Mistrà Teodoro I Paleologo iniziò una politica espansionistica che, soprattutto durante il regno del suo successore Teodoro II, mirava alla completa annessione del regno franco di Morea, tentando anche qualche incursione nel regime di Corone e Modone. Nel 1394 Venezia tentò, senza successo, di creare un'alleanza con i Francesi e i greci di Mistrà contro il Turco, la cui avanzata si rivelava essere inarrestabile, ma i greci, occupati dai loro piani di unificazione del territorio moreotico, non accettarono e così i Francesi. Si veda D.A.ZAKYTHINOS, *Le despotat grec de Morée*, Paris 1975, pp. 138-143.

²⁵⁶ A. NANETTI, *Atlante della Messenia veneziana, Corone, Modone, Pilos e le loro isole: 1207-1500 e 1685-1715*, Imola 2011, pp. 97-98.

Andrea Falconi. Subito dopo anche la fortezza di Corone si arrese alla conquista ottomana e la popolazione riuscì a scampare al massacro²⁵⁷.

L'espugnazione delle fortezze di Modone e Corone fu una grossa perdita per Venezia. Numerosi furono i tentativi di riconquista, sempre vani, durante il secolo XVI: prima tentarono, nel 1531, i Cavalieri di San Giovanni di Rodi; poi l'anno successivo la flotta dell'ammiraglio Andrea Doria, comandante delle flotte di Carlo V, riuscì a conquistare Corone solo per un anno, quando fu sconfitto dalle forze navali turche. L'ultimo tentativo, prima della guerra veneto-moreotica, fu intrapreso nel 1572 da Don Giovanni d'Austria che attaccò Modone e Navarino, ma fu respinto dalla flotta ottomana²⁵⁸.

Durante il XVII secolo, Venezia si ritrovò ad affrontare i turchi nell'Egeo, nello Ionio e in Dalmazia. La popolazione greca, particolarmente quella cretese, si dimostrò restia a contrastare l'occupazione ottomana per rimanere sotto quella veneziana, cosa che non accade, invece, nei territori dalmati dove la popolazione locale prese le armi contro il signore turco. Nel 1684, Francesco Morosini, capitano generale da mare, s'imbarcò verso i territori moreoti e nel 1685 riuscì a occupare Corone e l'anno successivo Modone. Ma la riconquista fu di breve durata: il 21 luglio 1718 Venezia fu costretta a firmare il trattato di Passarowitz, dopo una guerra durata quattro anni, che portò alla perdita di degli ultimi scali nell'isola di Creta. Modone, dopo cinque giorni di assedio, cadde nuovamente in mano ottomana il 16 agosto 1715, e poco dopo anche Corone si arrese.

3.3 Il porto di Modone

Il porto di Modone, essenzialmente naturale, si rivelava indispensabile, rispetto a quello di Corone situato più all'interno dell'area peloponnesiaca, come scalo di appoggio di galee e navi, veneziane e non, da e verso il Mar Nero.

La penisola di Modone, situata nella parte meridionale della Messenia, si prolunga per quasi 300 metri nel mar Ionio; la sua baia si apre verso i mari del sud, davanti all'isola di Sapienza; il suo entroterra è delimitato dal promontorio roccioso che, da nord a sud, digrada lungo la costa. A settentrione dei rilievi montuosi, si estende una vasta e fertile pianura, chiamata Pilos, che tocca la baia di Navarino (detta anche baia di Pilos), la cui costa è protetta dalle isole di Sfacteria e di Pilos. La baia di Modone è costellata di insediamenti, piccole isole e scogli che funzionano come difesa naturale: sul suo lato settentrionale si dislocano le imponenti rovine dell'insediamento,

²⁵⁷ ZAKYTHINOS, *Le despotat* cit. pp. 96-99. I Turchi, dopo aver incendiato il borgo, si affrettarono a ricostruire le fortificazioni di Modone.

²⁵⁸ KEVIN, *Castles* cit., p. 61.

precedentemente bizantino, di Navarino (detto anche Castelvecchio) e l'insediamento di Gialova. Sul versante meridionale sorgono l'isola di Venetico, i tre scogli di Petrocaravo e le tre isole delle Inusse (Santa Marina, Cabrera e Sapienza). Dalla baia di Modone verso est, si apre l'omonimo stretto, detto anche Canale di Sapienza, protetto dalle isole Inusse²⁵⁹.

La fortezza, separata dalla terraferma da un fossato che descrive un ampio arco lungo l'istmo della penisola, fu ricostruita nel XIII secolo dai veneziani sulle base di un precedente edificio. Oltre la controscarpa – la parete esterna del fossato – un ponte varca il fossato che precede a destra il bastione Bembo, del XV secolo, e a sinistra quello Lorendan, di più recente costruzione (1714). Dell'interno del borgo di Modone si conosce ben poco: i documenti conservati descrivono l'immagine della cittadella dopo la conquista turca, il cui castello, come le case tutte costruite in legno, furono date alla fiamme dai veneziani poco prima dell'arrivo degli invasori²⁶⁰.

I resoconti dei viaggi dei pellegrini europei verso la Terra Santa, danno conferma dell'importanza e della centralità della baia di Modone, scalo, questo, regolarmente toccato dalle navi in rotta verso il Santo Sepolcro (dopo la conquista turca solamente a pochi latini fu concessa la sosta a Modone). Uno di questi resoconti, per esempio, appartiene al pellegrino Normad II de Caumont²⁶¹, signore francese dell'omonimo feudo, che nel 1419 partì verso i santi luoghi, mosso da un'ardente fede. Il suo viaggio durò esattamente tredici mesi e mezzo, e non fece ritorno in patria prima del 14 aprile 1420. Durante la traversata di ritorno, la sua nave fu spazzata da venti avversi che la costrinsero a riparare nel porto di Modone, dove soggiornò per quattro giorni in attesa che le condizioni metereologiche fossero favorevoli alla partenza. Nelle pagine del suo resoconto descrive la città di Modone come ben fortificata, con mura che le correvano tutt'intorno, al riparo da possibili attacchi genovesi. Scrive inoltre di aver notato nell'isola di Sapienza, posizionata di fronte a Modone, una torre di guardia, alta sulla montagna, che avvisava del passaggio delle navi provenienti dal mare, segnalandole alla fortezza dirimpettaia. Un altro racconto è quello del già citato condottiero Roberto da Sanseverino conte di Caiazzo²⁶², anch'egli diretto in Terra Santa nel 1458 e anch'egli, a causa delle avverse condizioni climatiche, costretto a sostare prima a Sapienza, poi a Modone tra l'11 novembre il 4 dicembre 1458. Il conte riporta la stessa impressione del pellegrino francese, asserendo che il porto moreota costituisce un importante scalo per tutte le navi di passaggio. Riferisce che la cittadella è collocata sopra un monticello, sul quale svetta il castello della signoria veneziana, sotto il quale si estende l'area portuale. Appura, poi, la veridicità dei racconti di altri uomini che lì si fermarono in precedenza: il porto è grande e migliore di molti altri e si meraviglia che sia situato proprio in Levante, terra di continue incursioni marittime, poiché tutte

²⁵⁹ NANETTI, *Atlante della Messenia* cit., pp. 23-26.

²⁶⁰ KEVIN, *Castles* cit. p. 62.

²⁶¹ S. CAUMONT, *Voyaige d'outremer en Jherusalem*, Geneve 1975 (ristampa dell'ed. di Parigi 1858), pp. 87-91.

²⁶² *Felice et divoto ad Terram Sanctam* cit., pp. 235-37.

le navi li stanno al sicuro e al riparo da possibili attacchi. Anche la cronaca, già citata, dell'arcipresbitero fiorentino Cristoforo Bondelmonti, che soggiornò quasi quattordici anni nelle isole dell'Egeo dedicando uno dei suoi racconti alle isole dell'Arcipelago²⁶³, descrive la città di Modone parlandone brevemente: essa appare piccola e priva di attrattive e il suo territorio caratterizzato da un suolo arido e infruttuoso.

3.4 Il porto di Corone

Il porto naturale di Corone, detto ora di Kalamata, costituisce il culmine sud-occidentale del Golfo Messenico. La grande fortezza, il cui interno oggi ospita una parte del centro abitato digradante verso il porto, sorge sul Capo Livadia, una lingua di terra che si protende verso il mare per quasi circa un chilometro, formando a nord una baia a fondale sabbioso. Di fronte e ben visibili dalla città di Corone, vi sono altri punti di appoggio e di difesa sulle rotte di navigazione: da nord a sud si trovano, sempre in alture fortificate dominanti approdi naturali, Cardamili, Leftro e Kefala che conservano il loro toponimo classico e poi bizantino dell'insediamento²⁶⁴.

Utile per una ricostruzione della città e del territorio di Corone, si rivela essere, anche se tarda rispetto al periodo trattato in questa sede, la relazione seicentesca del rettore veneziano Filippo Donà, conservata presso l'Archivio di Stato di Venezia²⁶⁵. Le parole del magistrato indicano un luogo quasi in stato di abbandono, dove le antiche fasti degli apparati difensivi giacciono ormai in rovina. La città assumeva la forma di un triangolo, il cui lato rivolto verso la terraferma era aperto, costituendo così un grandissimo pericolo per qualsiasi possibile attacco. All'interno delle mura si ergeva un torrione che sovrastava l'intera cittadella munito di pezzi d'artiglieria; le mura erano in evidente stato di rovina: a chiudere una antica breccia ivi presente era stata eretta una palizzata in legno. Il tempo e la mancanza di mezzi, crearono molti pregiudizi alle fortificazioni che non assicuravano più alla città di Corone una buona ed efficace difesa. Le rovine erano visibili ovunque, e solo qualche piccolo quartiere era riuscito a mantenersi intatto, in seguito ai numerosi incendi appiccati sia dai veneziani che dai turchi: ciononostante la cittadella offriva ancora qualche sicurezza. Il borgo ospitava all'incirca 600 persone, quasi tutti greci che, una volta ritornati sotto l'egida veneziana, tornarono ad occupare quel luogo dove era ancora visibile il fasto e la magnificenza degli antichi insediamenti²⁶⁶.

Il distretto di Corone comprendeva una quarantina di villaggi dislocati sulle adiacenti colline, ricche di piante di ulivo; ma tale abbondanza, secondo il rettore, rendeva la parte poco

²⁶³ *Christoph Bondelmonti Florentini Liber insularum* cit., p.

²⁶⁴ NANETTI, *Atlante* cit., p. 96.

²⁶⁵ ASVe, *Collegio Relazioni di ambasciatori e altre cariche*, b. 86.

²⁶⁶ *Ibid.*, c. [3r].

amena, «perché questi ingombrano tutto il distretto»²⁶⁷. Dalle parole del Donà, sembra che anche i distretti circondanti Corone, in precedenza interamente abitati dai Turchi, giacessero in stato di parziale abbandono; la loro terra invece era feconda e ubertosa: «nel territorio però quantunque quasi tutto montuoso abbondano le biade, i vini, le sete ed ogni altro bene che la produce la terra»²⁶⁸.

Il provveditore, oltre a fornire un dettagliato resoconto delle località adiacenti a Corone e dei loro prodotti, correda la sua relazione di giudizi sulla popolazione locale: li descrive sostanzialmente come «gente dal pigriissimo istinto»²⁶⁹, poco operosi, poiché lasciano in stato di abbandono questi luoghi. Non risparmia aspri commenti nemmeno sulla loro fede: devotissimi nei confronti di monaci e sacerdoti, ma di una devozione che li spinge più «a provveder male, che bene»²⁷⁰.

3.5 Genesi dell'amministrazione veneziana a Modone e Corone

Nel XV secolo i veneziani avevano acquisito una buona conoscenza delle istituzioni politiche e amministrative dei possedimenti d'oltremare – l'esperienza coloniale era cominciata quasi due secoli prima – e un'esperienza di governo locale. Tra il XIII e il XIV secolo Venezia costituì un dominio che andava dalle coste dell'Istria alle isole egee, seppur in maniera discontinua: in questi territori gli uomini inviati dalla Serenissima avevano fatto proprie competenze e pratiche di governo nuove, in un contesto istituzionale differente da quello della madrepatria. L'acquisita dimestichezza con queste strutture amministrative portò Venezia, laddove possibile, ad utilizzare per la pratica di governo anche il diritto locale e integrarlo con il proprio.

La centralizzazione amministrativa dei territori coloniali posta nelle mani di pochi cittadini veneziani chiamati a ricoprire la carica di rettore, si può supporre che fosse necessaria a Venezia poiché la lontananza di alcuni territori rendeva indispensabile la rapidità d'applicazione delle decisioni concepite negli interessi della madrepatria. Naturalmente il potere non era gestito da un solo magistrato, ma da un gruppo di ufficiali e impiegati con diverse mansioni con il compito di rendere effettive le disposizioni riguardanti il corretto funzionamento della colonia. L'ufficiale era coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni quotidiane da uno strumento indispensabile: la commissione, un testo di natura giuridica regolante tutti gli aspetti della vita del futuro amministratore; testo articolato e complesso che doveva aiutare il magistrato a perseguire costantemente l' *honorem et profictum Venetiarum*. Le commissioni, promulgate dagli organi legislativi veneziani e redatte all'interno della cancelleria, erano formulate espressamente per il

²⁶⁷ Ibid., c. [4r].

²⁶⁸ Ibid., c. [7r].

²⁶⁹ Ibid., c. [9v].

²⁷⁰ Ibid., c. [10r].

territorio di competenza del rettore. L'importanza di tali testi risiede nel fatto che da questi si possono ricavare e, quindi, analizzare, indizi relativi alla situazione amministrativa e sociale dei territori soggetti; necessario si rivela essere, per una ricostruzione del possedimento in questione, un confronto tra le diverse commissioni promulgate per quel *regimen*, quando possibile, e un ulteriore raffronto con le disposizioni emanate dagli organi di governo veneziano.

Per i territori di Corone e Modone si sono conservate due commissioni, una del 1485 formulata per il castellano di Modone ser Francesco Bragadin²⁷¹ e una seconda, successiva, del 1494 per il castellano di Corone e Modone ser Geronimo da Mula²⁷². La mancanza, purtroppo, di tale di tipo di fonte per i secoli precedenti – se si esclude la *commissio*, di diversa natura, emessa dal doge Marino Falier il 14 gennaio 1355 a Pietro Nani, Brati Vito e Corventino Zuchuol, eletti supracomiti di galee²⁷³ per recarsi a Modone – non permette un confronto con le disposizioni contenute nelle due di epoca successiva. Nessuna commissione, quindi, si è conservata per il periodo anteriore al 1485, ma alcune disposizioni relative ad un castellano di Modone (non meglio specificato), che compaiono anche nella *commissio* del 1485, sono contenute nelle prime due carte di uno dei codici conservati presso Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia riportanti il testo del *Libro de le uxanze et statuti delo Imperio de Romania*²⁷⁴, redatto a Venezia e datato, per quanto riguarda il testo del *Libro*, al 1443²⁷⁵.

Il manoscritto marciano è un codice pergameneo; consta di 28 carte numerate riguardanti il testo del *Libro*, oltre a tre cartacee di guardia non numerate, due pergamenee (cc. 1 e 2, sempre non numerate) contenente gli articoli di una commissione di un castellano non meglio identificato di Corone e Modone; la mano è diversa da quella che ha copiato i capitoli riportati nel *Libro*. Un frammento che compare in margine della prima carta contenente le disposizioni per il castellano (forse aggiunto in un momento successivo a quello di redazione del testo del *Libro*), riporta una *pars* del Senato Mar²⁷⁶. La commissione ivi riportata è incompleta; è monca all'inizio poiché comincia con la parola *Item*. Fatto interessante, come si è detto, è che gli articoli di questo testo sono riprodotti nella *commissio* di Francesco Bragadin. Probabilmente il manoscritto appartenne ad un castellano in carica nelle due località: si può supporre che – vista la pratica dei funzionari veneziani di allegare ai documenti che usavano nella pratica quotidiana i testi, o frammenti di testi,

²⁷¹ ASVe, *Collegio, Commissioni ai rettori e ad altre cariche*, b. 3, fasc. 52. Il testo della commissione è edito nella raccolta documentaria di Sathas, *Documents* cit., vol. I, pp. 283-306.

²⁷² LEICHT, *La "commissio"* cit., p. 92. Il manoscritto originale della commissione è conservato a Roma presso la Biblioteca del Senato, *Leggi degli antichi statuti italiani*, n. 98.

²⁷³ ASVe, *Collegio, Commissioni ai rettori e ad altre cariche*, b. 2, fasc. 41.

²⁷⁴ BNM, ms. Ital. II, cod. 127 (= 4844).

²⁷⁵ PARMEGGIANI, *Libro* cit., p. 60.

²⁷⁶ «nel libro quarto de pregadi ali 159 xe scritta la parte chome el fo azonto a le leze del Imperio de Romania che xe a la Chanzelaria. Capitoli 37 e fo fato de tuti uno volume e fo mandado a Negrofonte e fo del 1452». La *pars* trascritta si riferisce al registro: ASVe, *Senato, Mar*, reg. 4, c. 159r, 9 giugno 1452: PARMEGGIANI, *Libro* cit., pp. 60-61.

che ritenevano utili e pertinenti nell'espletamento delle loro funzioni²⁷⁷ – tali disposizioni siano state inserite in un momento successivo alla redazione del manoscritto, e quindi dopo il 1443. Gli articoli contenuti nel codice marciano corrispondono quasi completamente, e nella loro disposizione e nel contenuto, a quelli formulati nel 1485.

In questa sede, l'attenzione si è rivolta soprattutto ad alcune decisioni di carattere legislativo, economico, fiscale interessanti i territori di Corone e Modone per i secoli XIV e XV, ritenute maggiormente esemplificative nell'analisi del regime coloniale. Alcune fra queste, poi, si dimostrano particolarmente interessanti perché, come si vedrà oltre, furono rogate durante il XIV secolo e mantenute all'interno delle disposizioni della commissione del 1485 per il castellano di Modone Francesco Bragadin. Sono, quindi, in particolar modo utili e ricchi d'informazioni i registri, tutti conservati presso l'Archivio di Stato veneziano, del Senato (le cui deliberazioni sono state registrate fino al 1440 nella serie dei Misti e successivamente divise nella serie *Mar e Terra*), quelli del Maggior Consiglio (organo con potere legislativo ed esecutivo) e i registri del Pien Collegio, organo la cui presenza divenne stabile dal 1380 e formato da un numero, in precedenza variabile e poi fissato di sei *Sapientes* (o *Savi*). Le funzioni di questi ultimi erano amplissime in quanto dovevano occuparsi di tutte le trattazioni inerenti agli affari da discutersi in Senato: uno dei compiti ai quali erano preposti riguardava l'esame dei rapporti inoltrati dai governatori veneziani in funzione nelle colonie d'oltremare o presso alcuni Stati stranieri.²⁷⁸

Il *regimen Coroni et Mothoni* era considerato unitariamente come un solo vasto reggimento, al quale presidiavano un castellano e un provveditore: Corone dava il suo nome al golfo Messenico e distava da Modone venti miglia circa di mare. Inizialmente, durante il secolo XIII, i rettori inviati furono due, poi aumentati a tre e sembra che risiedessero tutti nella fortezza di Corone: solo dopo l'emissione di una disposizione del Maggior Consiglio del 4 aprile 1272, si stabilì che uno dei magistrati fosse inviato a Modone, con un salario annuo di 100 iperperi; avrebbe inoltre avuto diritto a una dimora, a 700 lire piccole, come rimborso spese e a un cavallo²⁷⁹. Dall'inizio del XIV secolo, precisamente dal 1307, Venezia diminuì il numero di rettori portandolo a due: ciascuno di essi avrebbe risieduto per un anno ora in una città, ora nell'altra; avrebbero inoltre avuto due cancellieri ciascuno e quest'ultimi avrebbero anche svolto l'ufficio di *camerarii*²⁸⁰.

Analizzando le fonti, emerge che il contado circostante la località di Modone fosse meno fertile, meno ricco di materie prime e di raccolti, indispensabili per la sussistenza della popolazione locale, e che disponesse di una minore facoltà finanziaria rispetto alla fortezza gemella: numerose

²⁷⁷ Per ulteriori approfondimenti della prassi veneziana in materia di diritto si veda G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano: lezioni di storia del diritto veneziano con una nota bibliografica*, Padova 1980.

²⁷⁸ A. DA MOSTO, *L'archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, tomo I, Roma 1937, pp. 21-23, 29-35.

²⁷⁹ THIRIET, *Délibérations* cit., vol. I, p. 35, nr. XLII.

²⁸⁰ ASVe, *Maggior Consiglio, Capricornus*, c. 36v.; THIRIET, *Délibérations* cit., vol. I, p. 112, nr. 129.

infatti, sono le disposizioni inerenti a prestiti di soldi, sempre sotto la garanzia del Comune, che Corone avrebbe dovuto versare in favore di Modone. Tali delibere non compaiono solamente nel primo secolo dalla conquista, ma si reiterano nel tempo: potrebbe risultare anomala tale penuria a livello economico, essendo il porto di Modone estremamente attivo come scalo commerciale. Le entrate delle quali godeva erano inferiori rispetto alle spese (al contrario Corone poteva fruire di una campagna fertile e di maggiori entrate finanziarie): Venezia, a più riprese, tentò di porre rimedio a questa situazione, deliberando prima, nel 1297, affinché fossero stanziati nelle castellanie la cifra di 2000 iperperi da destinarsi in favore dei bisogni della città di Modone. Successivamente, nel 1320, si decise che le due piazze fossero considerate come un unico *regimen* e che Corone, in caso di necessità, fornisse aiuto alla fortezza gemella: «quod addatur in commissione castellanorum Coroni et Mothoni [...] quia introitus Mothoni est minor quam exitus et expense, et introitus Coroni superhabundat expensas; et ideo de introitu Coroni consuevit subvenire regimine Mothoni, quod ipsi castellani debeant habere et tenere utraque loca [...] pro uno regimine»²⁸¹. Ancora un secolo e mezzo dopo, le due località saranno considerate come un'unica castellania in cui l'aiuto di Corone verso Modone non verrà mai a mancare, come si legge nel testo della commissio del 1485: «quia introitus Mothoni est minor quam exitus, et expense et introitus Coroni superhabundat ab expensis, et ideo de introitu Coroni consuevit subveniri regimini Mothoni, volumus quod nos ambo castellani debeatis habere et tenere utraque loca Coroni et Mothoni pro uno corpore et uno regimine et adiuncetis vos insimul de omnibus opportunis, et de introitu Coroni mittatis Mothonum quando necessarium fuerit pro adimplendis et faciendis expensis Mothoni».²⁸²

Accettare l'incarico di amministratore delle due città-porto non deve essere stato compito semplice; alla difficoltà di gestione di un territorio povero di prodotti, si aggiungeva il problema dell'autofinanziamento e sostentamento: molte erano le spese che loro stessi avrebbero dovuto sostenere sia per il viaggio, sia per il mantenimento proprio e della famiglia nel regime. Le disposizioni inerenti ai salari dei castellani di Modone e Corone sono numerose: nel 1319 il loro salario ammontava a 450 iperperi e fu aumentato a 500²⁸³; poco dopo nel 1342 passò da 500 a 550 iperperi²⁸⁴. Nel 1368 Venezia, volendo migliorare l'amministrazione delle due città e constatando che nessun nobile veneziano voleva esservi nominato rettore, aumentò ancora la retribuzione pecuniaria fino a 700 ducati, mettendo a disposizione dei futuri amministratori anche tre piccole barche per rendere più agevoli i loro piccoli spostamenti²⁸⁵. Durante il XV secolo, il salario dei castellani di Corone e Modone era ancora oggetto di dibattito: nel 1438, il Maggior Consiglio

²⁸¹ ASVe, *Maggior Consiglio, Fronesis*, c. 35; THIRIET, *Délibérations* cit., vol. I, p. 182, nr. 426.

²⁸² ASVe, *Collegio, Commissioni*, b. 3, fasc. 52, c. [7r] (d'ora in poi: ASVe, *Commissione*); SATHAS, *Documents* cit. vol. I, p. 296.

²⁸³ ASVe, *Maggior Consiglio, Fronesis*, c. 16r; THIRIET, *Délibérations* cit., vol. I, p. 179, nr. 414.

²⁸⁴ ASVe, *Maggior Consiglio, Spiritus*, c. 123r; THIRIET, *Délibérations* cit., vol. I, p. 197, nr. 486.

²⁸⁵ ASVe, *Maggior Consiglio, Novella*, c. 127-127v.

votava la proposta di aumento del salario²⁸⁶, stabilendo per il 1461 un trattamento pecuniario di 800 ducati d'oro annui, cifra, questa, concessa anche al bailo di Negroponte²⁸⁷.

Venezia, benché gelosa e attenta nei riguardi di questi due possedimenti strategici, si dimostrò sempre molto rigida riguardo alla possibilità, per i propri rappresentanti, di effettuare operazioni commerciali: qualsiasi pratica commerciale era infatti vietata sia ai rettori che a qualsiasi altro ufficiale presente nei vari regimi del Levante, in quanto il monopolio dei preziosi prodotti provenienti dall'Oriente doveva rimanere nella mani della madrepatria.

Una delle costanti preoccupazioni veneziane fu, inoltre, quella che sorgessero legami troppo stretti tra i castellani e la popolazione locale: tutto ciò avrebbe potuto turbare l'andamento della giustizia e gettare, quindi, discredito sull'imparzialità del governo e dei suoi giudici. Anche per questa ragione gli ufficiali veneziani e le loro "famiglie" – intendendo non solo i consanguinei, ma anche tutta la "corte" del magistrato – erano interdetti dalla pratica della mercatura. Partendo da questo presupposto – e cioè quello di mantenere l'imparzialità – risultano maggiormente comprensibili alcune disposizioni contenute nelle commissioni formulate per il castellano delle due località. I profitti, che avrebbe ottenuto dai risparmi e dalla vendita dei propri cavalli e arnesi bellici alla fine del suo reggimento, avrebbero potuto essere reinvestiti e spesi comprando mercanzie, ma solo in mercati molto lontani dal suo possedimento, quali Negroponte, Candia, Corfù ed altri porti distanti. L'introduzione di tale proibizione potrebbe risalire a una disposizione, votata in Maggior Consiglio il 4 marzo 1319, allorché si deliberò di inserire nel testo delle *commissio* per i castellani di Modone e Corone l'interdizione alla pratica della mercatura nei porti di Romania: «cum clare inhibitum sit in commissione castellanorum Coroni et Mothoni quod non possint facere nec fieri facere mercationes in locis Coroni et Mothoni, aut in imperio Romanie et in locis principis Achaye [...] in Nigroponte et eidem ultro in Creta et in Corphou et idem licitum eis est facere maercationes»²⁸⁸ Per lo stesso motivo era vietato, a lui e a tutti i suoi ufficiali, di accettare qualsiasi dono e prendere denaro a prestito che provenisse dalla popolazione locale, o d'impetrare benefici o prebende all'interno del medesimo distretto per sé o i suoi amici.

I poteri del castellano erano fortemente limitati e molti avvedimenti furono promossi per impedire che il governatore approfittasse dell'ufficio per favorire, illecitamente, i suoi familiari o i suoi amici, imponendo, per esempio, pesanti vessazioni sul territorio o intessendo lucrose relazioni con la popolazione locale. Gli era vietato, perciò, contrarre matrimonio con qualsiasi donna

²⁸⁶ ASVe, *Maggior Consiglio, Ursa*, c. 118r. All'interno del medesimo registro, non ho trovato l'esito della votazione.

²⁸⁷ ASVe, *Maggior Consiglio, Regina*, c. 30v: delibera del 12 aprile 1461. Francesco Bragadin nel 1485 riceverà lo stesso trattamento pecuniario.

²⁸⁸ ASVe, *Maggior Consiglio, Fronesis*, c. 12v; THIRIET, *Délibérations* cit., vol. I, p. 179, nr. 411. Nella commissione del castellano Francesco Bragadin, compare, sostanzialmente, la stessa disposizione: «liceat tamen tibi salarium, quod tibi super fuerit ab expensis, et pecuniam quam receperis de tuis equis et arnesis facere in mercationibus investire in duos menses ante complementum tui regiminis, verum in Crete, in Corphoo, et inde cura liceat tibi facere mercationes», ASVe, *Commissione* c. [5v]; SATHAS, *Documents* cit., vol. I, p. 292.

proveniente dal territorio posto sotto la sua giurisdizione e, solo in una fase iniziale, di portare con sé anche la propria famiglia. L'interdizione al matrimonio era prevista durante tutto l'arco del suo magistero e durante l'anno successivo²⁸⁹. Numerose furono le disposizioni degli organi governativi veneziani promulgati in tal senso: una delibera del Maggior Consiglio del 25 giugno 1294 impedisce ai castellani di Corone e Modone di portare, durante lo svolgimento del proprio ufficio, le mogli «nec aliquam dominam»²⁹⁰. Confrontando tale interdizione con la disposizione che si ritrova anche in una delle rubriche della commissione del 1485 e in quella successiva del 1494, si nota come la giurisdizione veneziana si pronunciasse, due secoli dopo, in maniera differente: «uxorem et alias dominas tuas potes conducere tecum cum conditione quod teneantur iurare, non recipere nec uti de bonis et angariis comunis, sicut tu ipse teneris. Et si contrafacerent, tu possis et debeas placitare per advocatores comunis et tu teneris respondere per eis sicut per te»²⁹¹. Tale cambiamento d'atteggiamento deriva dal fatto che numerose furono le suppliche inoltrate agli organi di governo della Serenissima da parte dei magistrati veneziani richiedenti il permesso di portare con sé i propri famigliari: in questo senso, una delibera, promossa sempre dal Maggior Consiglio chiarisce il perché della permissione, dell'obbligo di giuramento e della diretta responsabilità del rettore²⁹². Numerose erano state le grazie che il governo centrale aveva emesso in seguito alla proibizione formulata nel 1294: proprio perciò il Maggior Consiglio decise, il 17 dicembre 1304, di concedere a tutti i rettori del Levante di condurre nel reggimento la propria famiglia. Purtroppo, però, le reiterate disonestà, definite nel testo della delibera genericamente come *multa mala*, commesse dai membri di queste ultime nei vari possedimenti veneziani, indussero la Signoria a prendere seri provvedimenti: si decise, pertanto, di fare giurare le donne, prima della partenza, di non commettere ingiustizie e si stabilì che il rettore fosse considerato direttamente responsabile, in caso d'infrazione, dell'operato dei familiari e che non potesse godere di nessun privilegio²⁹³. Tale concessione comprendeva sia le mogli che i figli; successivamente, però, questa si rivolse esclusivamente alle donne, in quanto, come si legge anche nel testo della commissione del 1485, il castellano non poteva portare i propri figli adulti né averli in territori limitrofi²⁹⁴.

²⁸⁹ ASVe, *Maggior Consiglio, Novella*, c. 44r; THIRIET, *Délibérations* cit., vol. I, p. 233, nr. 612. Anche nella commissione di Francesco Bragadin si ritrova la stessa proibizione: «per totum tempus tui regiminis, et per unum annum post, non potes contrahere, vel contrahi facere matrimonium, nec impetrare, seu impetrari facere aliquam prebendam vel beneficium in locis tuis regiminis pro te, filiis, vel aliis, nec tractare aut procurare quod hec fiant pro te, vel aliis ullo modo», ASVe, *Commissione*, c. [10r]; SATHAS, *Documents* cit., vol. I, 303.

²⁹⁰ ASVe, *Maggior Consiglio, Pilosus*, c. 465v. THIRIET, *Délibérations* cit., vol. I, p. 70, nr. CLXXXVII.

²⁹¹ ASVe, *Commissione*, c. [5v]; SATHAS, *Documents* cit., vol. I, p. 292; LEICHT, *La "commissione"* cit., p. 88.

²⁹² Per esempio il 23 febbraio 1303 il Maggior Consiglio concesse al duca di Creta, Guido da Canale, di portare con sé il proprio figlio. La stessa concessione era stata precedentemente accordata al castellano di Corone, Carlo Querini. THIRIET, *Délibérations* cit., vol. I p. 105, nr. 91.

²⁹³ THIRIET, *Délibérations* cit., vol. I p. 108, nr. 108.

²⁹⁴ Nei registri del Maggior Consiglio non sono riuscite a trovare una disposizione successiva che vietasse ai rettori di portare i propri figli. L'unica disposizione in questo senso risale al 1300 in ASVe, *Maggior Consiglio, Magnus*, c. 7r; THIRIET, *Délibérations* cit., vol. I, p. 79, nr. 1.

L'ordinamento militare di Corone e Modone – essendo queste due fortezze con il compito di difendere sia l'entroterra circostante sia la parte prospiciente il mare – e il loro funzionamento necessitavano di tutta l'attenzione da parte di Venezia. Giovanni Navagero, castellano di Modone e Corone nel 1414, tramandò interessanti notizie sui provvedimenti presi dai veneziani fin dal XII secolo per assicurare una stabile difesa delle due roccaforti: i territori, occupati dal 1206, furono dati in feudo e i vassalli dei feudi e la loro popolazione, con i loro eredi, obbligati a servire i bisogni «della città giorni 2 la settimana e pagare alla Camera certe piccole cose»²⁹⁵. Probabilmente la popolazione, presente in quei territori prima della conquista, fu ridotta in vassallaggio e i feudatari costretti a servire in armi per la difesa dei possessi veneziani e a condurre guerra al servizio di Venezia. Secondo le commissioni di Francesco Bragadin e di Giacomo da Mula, costoro avevano l'obbligo di portare sei balestre di legno, 6 corazze e 4 bombarole con i loro armamenti²⁹⁶: evidentemente dovevano servire per gli uomini d'arme presenti nelle due roccaforti. A Corone sembra che vi fossero di stanza circa trecento soldati stipendiati e la stessa cosa accadeva anche a Modone fortezza ancora più importante ed esposta agli attacchi nemici, come ci riferisce il testo della commissione del Bragadin: «committimus vobis quod semper retinere debeatis in dicto castro Mothoni trecentos soldados ad minus»²⁹⁷. Venezia, inoltre, ebbe sempre molta cura dello stato delle loro fortificazioni e, infatti, se ne trova riscontro fin dalla seconda metà del XIII secolo. Nel 1270, ad esempio, si decretò che i due castellani fossero tenuti a far costruire almeno 20 passi (circa 35 metri) di mura difensive della città di Corone²⁹⁸; nel 1315, invece, si ingiunse agli ufficiali veneziani l'obbligo di costruire almeno 12 passi (21 metri circa) del molo di Corone²⁹⁹; nel 1409, infine, che fossero riparate le torri e le mura delle due città³⁰⁰.

Il numero delle disposizioni di carattere militare riguardanti i reggimenti di Corone e Modone si intensifica negli anni '70 del XV secolo a causa dell'inarrestabile avanzata del Turco nel bacino del Mediterraneo, con il quale Venezia, dopo quasi sedici anni di guerre ed uscite sconfitte, strinse un trattato di pace nel 1479. Nel 1470, ad esempio, il Senato espresse una forte preoccupazione a causa della mancanza di un maestro di tiro alla balestra a Modone³⁰¹. Ancora: sempre nel medesimo anno si dispose che venissero inviati 500 ducati a ciascuna delle due città perché si procedesse al mantenimento e rafforzamento delle opere difensive; nel caso in cui la

²⁹⁵ LEICHT, *La "commissione"* cit., p. 89.

²⁹⁶ ASVe, *Commissione*, c. [4v]: «portare debes in dicto regimine tecum ad utilitatem domini balistas sex de ligno, coratias sex, et panerias quatuor cum suis guarnimentis»; SATHAS, *Documents* cit., vol. I, p. 290; LEICHT, *La "commissione"* cit., p. 90.

²⁹⁷ La commissione di Francesco Bragadin conferma lo stanziamento di almeno 300 soldati nel castro. ASVe, *Commissione*, c. [7r]; SATHAS, *Documents* cit., I, p. 298.

²⁹⁸ Delibera del 28 febbraio 1270: THIRIET, *Délibérations* cit., vol. I, p. 24, nr. XL.

²⁹⁹ THIRIET, *Délibérations* cit., vol. I, p. 161, p. 355.

³⁰⁰ ASVe, *Avogaria di Comun, Ducali*, c. 106r.

³⁰¹ ASVe, *Senato, Mar*, reg. 9, c. 56v.

somma fosse stata destinata non a questa necessità, ma ad altre, i castellani stessi avrebbero pagato un'ammenda di 1000 ducati ciascuno³⁰². L'anno seguente, fu emessa un'altra disposizione sempre concernente le fortificazioni di Modone: tutte le galee armate presenti vicino alla suddetta località, avrebbero dovuto confluire in essa trasportando tutto il materiale necessario perché si costruisse una *purpurella*, un muro difensivo, sul lato prospiciente il mare³⁰³.

Le disposizioni non riguardarono, tuttavia, solo operazioni di tipo difensivo, ma mirarono anche ad assicurare il buon funzionamento delle colonie attraverso, per esempio, la scelta dei uomini capaci a rappresentare la Dominante. La corretta amministrazione delle colonie dipendeva anche dall'accorto vigente tra i magistrati dei numerosi possedimenti: la sua mancanza poteva mettere in pericolo la sicurezza dei territori amministrati, soprattutto in un periodo di guerra. Due delibere del 1461, chiariscono i voleri della Dominante in questo senso. In una, il Maggior Consiglio, preoccupato della presenza del turco nelle sue colonie, decise d'inviare quattro provveditori, di cui due castellani e due capitani che avrebbero dovuto ristabilire l'ordine nei territori romanioti, salvaguardare diversi punti fortificati ed esercitare la massima «tutella civitatum nostrarum Coroni Mothonique» poiché *multa casalia* erano già caduti in mano turca³⁰⁴. Appena un mese dopo, in ottobre, sempre il Maggior Consiglio deliberò affinché si procedesse all'elezione di uomini di grande valore nei «regiminibus nostris Mothoni et Coroni ac Nigropontis, et civitate nostra Candide totaque insule Crethe»³⁰⁵. Costoro avrebbero goduto dei più ampi vantaggi, vista la situazione di pericolo di quei luoghi, e sarebbero stati dispensati da qualsiasi *angaria*; il compenso individuale sarebbe ammontato a 800 ducati d'oro annui³⁰⁶.

Legate ancora alla presenza turca nelle acque del Mediterraneo appaiono le disposizioni concernenti la possibilità di praticare la mercatura: all'interno del codice marciano contenente il testo del *Libro de le uxanze et statuti delo Imperio de Romania*, nelle carte riportanti alcuni degli articoli riguardanti il castellano di Modone³⁰⁷, compare una rubrica concernente le relazioni con il Turco, rubrica che compare uguale nella commissione del 1485. Le apprensioni di Venezia, preoccupata del mantenimento dello status quo con l'impero ottomano, vi trovano eco: si vietava ai rettori e a qualsiasi altro ufficiale o magistrato veneziano, nonché agli stessi mercanti e *nostris fidelibus* la possibilità di commerciare «eques, arma, lignamen vel alia» con il saraceno³⁰⁸. Costoro non avrebbero potuto vendere, né comprare, né avvicinare le loro galee ai porti dell'Asia minore. Al contempo non dovevano essere promosse azioni di guerra e nemmeno d'inimicizia; anzi la politica

³⁰² Ibid., c. 70r.

³⁰³ Ibid., c. 84r.

³⁰⁴ ASVe, *Maggior Consiglio, Regina*, c. 29v.

³⁰⁵ Ibid., c. 32v.

³⁰⁶ Ibid., c. 33r.

³⁰⁷ BNM, ms. Ital. II, cod. 127 (= 4844), c. [2v].

³⁰⁸ Ibid.

marciana mirava a preservare buoni rapporti affinché alcuni scali commerciali rimanessero nelle sue mani. In accordo con i trattati di pace precedentemente stipulati, nel caso in cui si fosse recato danno a un turco si sarebbe dovuto immediatamente provvedere al suo risarcimento e indennizzo, anche se si fosse trattato di uno schiavo. Ancora: se fosse insorta qualche divergenza, era necessario risolvere la questione in modo pacifico e conveniente avvertendo opportunamente le autorità competenti in caso di difficoltà. Nonostante i rapporti di buon vicinato con i territori ottomani, ai castellani era affidata la continua attenzione e vigilanza del possedimento marciano: i magistrati avrebbero dovuto scrupolosamente controllare, sia di giorno che di notte «non mancho in tempo di pace, che in tempo de guerra», la difesa della città e del territorio sottoposto³⁰⁹.

Oltre alle funzioni militari e di difesa, i rettori veneziani nel regime di Corone e Modone avevano il compito di sorvegliare la navigazione: la linea politica, adottata da Venezia in questo campo, appare restrittiva. Solamente i cittadini veneziani avevano la facoltà di commerciare liberamente; i *forenses*, e cioè chi non era originario di Venezia ma lo era diventato per privilegio, poteva commerciare solamente in determinate aree e con navi prese a nolo dal Comune. Limitazioni erano imposte anche ai cittadini originari veneziani: non avrebbero potuto viaggiare fuori dal golfo, e cioè dal mar Adriatico per portare mercanzie a Venezia: «aliquis Venetus, vel qui tractetur pro Veneto non possit naulizare, vel caricare navem, sive aliud lignum, vel navigium fortum extra culphum in aliqua parte pro veniendo Venetias cum mercationibus»³¹⁰.

La giurisdizione in materia civile e criminale rimaneva uno tra i compiti più importanti che il Comune affidava ai propri provveditori: nella raccolta documentaria del Sathas, si ricordano due corti giudiziarie a Modone, una maggiore ed una minore. Tre erano i giudici nominati di anno in anno dal castellano e costoro disponevano di uno scrivano e dei *comandadori*, persone cioè preposte all'esecuzione delle sentenze e di altre funzioni giudiziarie³¹¹. La mancanza di documentazione inerente alle diverse funzioni dei due organi giudicanti, non impedisce di supporre che le competenze delle due corti fossero diverse sia nelle questioni da trattare, che nel valore pecuniario della sanzione: sembra che la minore avesse competenza in un primo momento fino a 10 iperperi, poi accresciuti a 20³¹². Alla corte maggiore spettavano le controversie relative alla proprietà fondiaria, i sequestri e quelle riguardanti gli obblighi dei villani: le tariffe pecuniarie delle due corti da imporre per i diversi reati furono stabilite nel 1414 dal castellano di Modone e Corone, Giovanni Navagero, dal sindaco e provvisore della Romania, Niccolò Erizzo, e dai due consiglieri di Modone, Giovanni Longo e Giacomo Emo³¹³.

³⁰⁹ BNM, ms. Ital. II, cod. 127 (= 4844), c. [2v]; ASVe, *Collegio, Commissioni*, c. [9v]; SATHAS, *Documents* cit., vol. I, p. 302.

³¹⁰ ASVe, *Commissione*, c. [11r]; SATHAS, *Documents* cit., vol. I, p. 305.

³¹¹ SATHAS, *Documents* cit., vol. IV, p. 55. Nelle commissioni, per esempio, non si fa menzione di queste due corti.

³¹² SATHAS, *Documents* cit., vol. IV, p. 122.

³¹³ LEICHT, *La "commissione"* cit., p. 92.

La procedura d'appello al castellano procedeva dalla corte minore e si potevano presentare per essere giudicati sia greci, che latini; la commissione ingiungeva esplicitamente al castellano di giudicare tutti imparzialmente: «rationem et iusticiam facies in bona fide omnibus patetinbus eam, tam grecis quam latinis»³¹⁴.

Quanto al diritto da applicare nei giudizi, i documenti (e cioè delibere degli organi legislativi veneziani, commissioni, sentenze di processi³¹⁵) per le località di Modone e Corone non ne parlano: si può supporre che in primo luogo si dovessero tener presenti gli statuti veneziani e, in mancanza di una disposizione esplicita proveniente da questi, l'analogia; in terzo luogo venivano le *bonae consuetudines* e, qualora anche queste non avessero fornito un giudizio preciso, il giudice poteva ricorrere alla propria coscienza. Il castellano avrebbe, poi, dovuto porgere a tutti ascolto *gratiosamente*, come ordinato dal Senato veneziano nel 1396³¹⁶: Questo ordine delle fonti era stato fissato dal doge Jacopo Tiepolo nel primo prologo degli Statuti veneziani emanati nel 1242. Tale gerarchia, con ogni probabilità, valeva per le cause dibattute tra cittadini veneziani. Il diritto processuale veneto regolava, dunque, anche l'andamento del giudizio, andamento che doveva essere perseguito dal castellano, come espresso nel testo della commissione, «secundum ordinem nostri statuti» o si aggiungeva «secundum quod tibi scripserimus»³¹⁷. Il castellano, dunque, giudicava in base alla gerarchia delle fonti indicate dal doge Tiepolo le questioni tra veneziani e altri contraenti, fossero questi greci o latini.

Diversamente sarebbe andata, verosimilmente, se la causa fosse sorta solo tra quest'ultimi. Ci si chiede, allora, mediante quale diritto il castellano avrebbe dovuto giudicare la popolazione greca e quella latina non veneziana. Si è già parlato del rispetto che Venezia ebbe per il diritto vigente nelle antiche province dell'impero bizantino. Anche Sathas, nell'introduzione al quarto volume della sua monumentale opera, dá conferma dell'attenzione veneziana per il diritto locale delle città via via acquisite, riferendosi però a statuti e privilegi. Purtroppo di statuti di città greche se ne sa poco, sempre a causa della penuria di fonti; per quanto riguarda Corone e Modone, lo studioso greco pubblicò, in uno dei volumi dedicati alla storia della Grecia in età medievale, gli *Statuti di Corone e Modone*: si tratta in realtà di una raccolta di disposizioni del governo veneziano emesse per queste due località nell'arco di un secolo e mezzo (1337-1487)³¹⁸. Si può supporre che l'impero bizantino, a suo tempo, avesse emanato qualche privilegio in favore della locale popolazione greca, privilegi dei quali Venezia probabilmente riconobbe la validità, ma per Corone e

³¹⁴ ASVe, *Commissione*, c. [4v]; SATHAS, *Documents* cit., vol. I, p. 292. Leicht nell'analisi della commissione per il castellano Geronimo da Mula, ricorda che anche gli ebrei potevano presentarsi all'appello del castellano. Nella commissione di Francesco Bragadin si specificano solamente greci e latini; LEICHT, *La "commissione"* cit., p. 92.

³¹⁵ A questo proposito, vorrei segnalare una busta con alcuni dispacci inerenti processi inoltrati a Venezia da alcuni castellani di Modone e Corone nel XIV secolo in: ASVe, *Dispacci antichi di ambasciatori e di altre cariche*, b. I.

³¹⁶ SATHAS, *Documents* cit., IV, p. 55.

³¹⁷ ASVe, *Commissione*, c. [5v]; SATHAS, *Documents* cit., vol. I, p. 288.

³¹⁸ SATHAS, *Documents* cit., vol. IV.

Modone non sono giunte testimonianze. Probabilmente la popolazione greca era giudicata, per quanto concernava il diritto privato, in base ad un diritto bizantino, ma testimonianze in questo senso non se conservano.

Per quanto riguarda, invece, il diritto regolante le cause dei latini, il caso di Cipro può, forse, fornire qualche indicazione. Venezia acquisì l'isola nel 1489, in seguito all'abdicazione di Caterina Corner; all'inizio del XVI secolo, la Serenissima Repubblica procedette alla nomina di tre commissari, nelle persone di Joan de Nores, Francesco Attavar e Alvise Corner, perché raccogliessero tutto il materiale normativo esistente a Cipro e traducessero le leggi o «assise dell'alta corte del regno de Hierusalem et de Cypro»³¹⁹; poi «le assise de la borghesia, altremette dette del viscontado», riguardanti compravendite, affitti, concessioni. Nel 1535 fu stampato a Venezia il volume, contenente tutte le disposizioni selezionate, riviste e tradotte, de *L'altra corte. Le assise, et bone usanza, del reame de Hyerusalem*. Presumibilmente tale operazione fu condotta perché i giudici fossero agevolati nella consultazione di tale raccolta per servirsene poi nella controversie fra i ciprioti e i latini ivi residenti, ad essi sottoposte³²⁰.

Si può, quindi, supporre che per gli abitanti delle terre di Morea soggette alla dominazione della Serenissima valessero gli Statuti veneziani in campo civile e penale; in materia di diritto privato, invece, probabilmente valsero il diritto o le consuetudini locali, ove non vi fossero disposizioni speciali emanate dal Comune³²¹.

La composizione giuridica della popolazione dei territori di Modone e Corone dovette essere diversa: verosimilmente si componeva di cittadini e villani, legati quest'ultimi alla terra e soggetti a gravosi pesi. I cittadini delle due città erano presumibilmente divisi, come nella altre città greche, in nobili e plebei: sempre Sathas fornisce l'indicazione per la città di Nauplia dove i nobili formavano una *fidelissima comunitas*, contrapposti all' *universitas* e cioè il popolo³²².

La popolazione di Corone e Modone dovette essere in qualche modo censita, almeno da quanto emerge da una disposizione del 1312: il Maggior Consiglio ordinò infatti ai castellani, secondo «quod solebat in capite annorum XXX fieri iuxta morem imperii»³²³, di eseguire un' *anagraffe*, un censimento, di tutti gli abitanti posti sotto la loro giurisdizione, in quanto più di trent'anni erano passati dall'ultima fatta. Sarebbe stata nominata una commissione, ad opera del doge, dei suoi consiglieri e dei capi del consiglio dei XL, affinché l'operazione fosse condotta nel miglior modo possibile e, a tale scopo, erano inviati in aiuto ai castellani due consiglieri³²⁴.

³¹⁹ Le *Assise*, come ricordato nel secondo capitolo, regolavano il diritto del regno latino di Gerusalemme e sono considerate dalla storiografia simili alle disposizione regolanti il diritto dell'impero di Morea.

³²⁰ COZZI, *La repubblica* cit., pp. 233-235.

³²¹ Ibid; LEICHT, *La "commissione"* cit., p. 94.

³²² SATHAS, *Document* cit., vol. IV, p. 200.

³²³ ASVe, *Maggior Consiglio, Presbiter*, c. 64v; THIRIET, *Délibérations* cit., vol. I, p. 142, nr. 254.

³²⁴ Ibid.

Purtroppo non si conserva nessuna disposizione successiva a questa, né un resoconto dei funzionari che presiedettero all'operazione.

L'amministrazione veneziana si dimostrò sempre attenta alle condizioni sociali dei propri soggetti, e perché le loro condizioni di vita non fossero troppo gravose deliberò in più casi a favore della popolazione locale. Per esempio, nel 1401 il Maggior Consiglio si espresse in favore dell'acquisto del legno da Venezia, per sollevare i villani dalle loro già gravose *corvées*; gli ufficiali veneziani avrebbero ricevuto 30 ducati supplementari per procedere all'acquisto. Il Comune inoltre avrebbe fornito ai castellani un servitore e due muli ciascuno, in modo tale che non potessero ricorrere abusivamente ai servizi dei contadini³²⁵.

I villani dovettero essere dei coltivatori liberi, legati ereditariamente alla terra come i *πάροικοι* bizantini, con l'obbligo di versare prestazioni in natura. In un'antica disposizione, era stato stabilito che il possesso di tali beni fosse trasmesso soltanto ai discendenti³²⁶; la disposizione fu modificata nel 1305 così che, laddove fossero mancanti eredi diretti, il bene poteva essere trasmesso anche a fratelli, zii, oppure, ove mancassero anche questi, a sorelle e ai loro figli. La disposizione fu formulata perché i contadini, consci che il bene sarebbe rimasto all'interno della cerchia familiare, non avrebbero trascurato il possedimento, ma anzi avrebbero apportato migliorie, cosa questa di grande interesse per lo Stato veneziano³²⁷.

Probabilmente le terre da coltivate assegnate a ciascuno di loro, derivavano da un'antica divisione statale del territorio: ciò sembra dimostrato nel termine di *stasia* o *stasial*, contenuto sia nella commissione del castellano Francesco Bragadin, che in un decreto emesso dal successore del Bragadin, Luca Quirini e dal provveditore di Modone Giorgio Duodo nel 1486, riguardante appunto tali beni³²⁸. Nel decreto del castellano e provveditore di Modone del 1486, si deliberava che i villani, con questi possedimenti, non avrebbero potuto costituire le doti per le loro figlie o sorelle che desiderassero maritarsi, poiché tutto ciò avrebbe arrecato gran danno a Venezia in quanto «veniva alienà i stasii [...] appartenenti et conditionati alla prelibata Signoria nostra» e ne sarebbe derivata una «total rovina di questa camera»³²⁹. A tal fine i matrimoni dei villani erano soggetti alla licenza della Signoria: «algun nostro villan non olsa maridar alguna villana de comun cum algun

³²⁵ ASVe, *Maggior Consiglio, Leona*, c. 117. Simile disposizione compare anche nella commissione del 1485: «ordinetur ut pauperes rustici non graventur ex hoc [...] teneris habere per formam tue commissionis duos somerios»; ASVe, *Commissione*, c. [3v]; SATHAS, *Documents* cit., vol. I, p. 286.

³²⁶ LEICHT, *La "commissione"* cit., p. 88.

³²⁷ SATHAS, *Documents* cit., vol. IV, p. 182.

³²⁸ ASVe, *Commissione*, c. [2r-2v]; SATHAS, *Documents* cit., vol. I, p. 285; vol. IV, p. 71.

³²⁹ SATHAS, *Documents* cit., vol. IV, p. 71. Nella commissione del 1485, compare una disposizione simile sui beni da non concedere in dote: «nec consenties quod aliquis nostre iurisdictionis dictarum terrarum nostrarum dare debeat pro dote terras, arbores, vel vineas praedictarum terrarum nostrarum» ASVe, *Commissione*, c. [2r].

Latin, né in villan de Franceschi ne da la Glesia, senza la parola de la Signoria, soto pena di yperperi XXV e plui o men a la voluntade de la Signoria»³³⁰.

In una posizione speciale si ritrovavano gli ebrei: erano soggetti a prestazioni d'opera, o ad angarie: le severe disposizioni contenute sia nella commissione di Francesco Bragadin che in quella di Gerolamo da Mula vietavano qualsiasi affrancamento, forse fatta da qualche loro predecessore: «aliquis iudeus vel iudea non possit franchari ab aliqua angaria». L'unico modo, ammesso dal governo veneziano, attraverso il quale un ebreo avrebbe potuto liberarsi da tali aggravii era per *assumptionem baptismatis*, e cioè tramite conversione al Cristianesimo³³¹.

Dai lineamenti espressi nelle commissioni emerge come esistesse una divisione sostanziale tra veneziani, ebrei e sudditi. Anche i forestieri godevano di un diverso trattamento giuridico: all'interno della commissione di Geronimo da Mula del 1494, compare un'interessante disposizione, non presente in quella del 1485. Al castellano fu dato ordine di vietare di dare in dote, a donne abitanti nelle terre veneziane che si fossero sposate con un estraneo, beni o possedimenti posti sotto la giurisdizione veneziana, o che comunque si creassero accordi o vincoli fra i sudditi della Signoria e forestieri³³².

E divisi lo erano anche dalla popolazione greca presente nel territorio: restrittive limitazioni furono imposte al castellano che non avrebbe dovuto comparire, per esempio, «aliquam cavalchaturam ab aliquo greco»; non avrebbero potuto stipendiare, e quindi prendere al proprio servizio, nessun greco³³³. I rapporti tra greci e veneziani erano anche ostacolati dalle differenze di culto; benché le due Chiese, durante il XV secolo, avessero cercato di appianare le loro divergenze, i loro dissidi permanevano. Si ritrova, inoltre, un ordine per cui i vescovi greci erano dispensati dal dare «comunega ad alguna muger de Latin»³³⁴. Nel 1429 una disposizione del Senato proibì ai rettori di Candia e di altri luoghi del dominio veneziano di concedere l'autorizzazione di ordinare preti greci nelle terre soggette alla loro giurisdizione. Un'eccezione a tale divieto fu concessa nel 1432 ai rettori di Corone e Modone: in questi territori, si consentiva che le ordinazioni venissero fatte dal vescovo greco³³⁵.

Queste, quindi, le linee principali dell'amministrazione veneziana nel *regimen Coroni et Mothoni*: possedimento importante per la Signoria veneziana, come si trova scritto nella commissione di ser Geronimo da Mula «cum loca nostra Coroni et Mothoni sint cara nostro Dominio quantum dici potest»³³⁶. Dall'analisi di alcune delle disposizioni, presentate in questo

³³⁰ Ibid. p. 20.

³³¹ ASVe, *Commissione*, c. [6r]; LEICHT, *La "commissione"* cit., p. 95.

³³² LEICHT, *La commissione* cit., p. 97; nella *commissio* del 1485 compaiono limitazioni per i forestieri solo a livello commerciale.

³³³ ASVe, *Commissione*, c. [5r, 7r].

³³⁴ SATHAS, *Documents* cit., IV, p. 15.

³³⁵ COZZI-KNAPTON, *Storia della Repubblica* cit., p. 187.

³³⁶ LEICHT, *La "commissione"* cit., p. 86.

capitolo, promosse dagli organi veneziani emerge la complessità amministrativa dei due territori moreoti, situati all'incrocio di altri grandi regni, quello di Morea e quello bizantino. La loro importanza derivava anche dal fatto di essere centri di raccolta d'informazioni che dal Peloponneso giungevano fino a Venezia.

3.6 Il diritto consuetudinario in Corone e Modone

I francesi non ebbero il tempo di organizzare l'amministrazione dei territori di Modone e Corone poiché nel 1207 furono conquistati da Venezia; i territori occupati e concessi alla Serenissima Repubblica comprendevano le dipendenze delle due località, dal porto di Sinati fino al golfo di Navarino. I nuovi vescovi latini, nelle rispettive diocesi, avrebbero mantenuto *possessiones temporales et spirituales* dell'episcopato, come erano soliti avere i loro predecessori greci³³⁷; tali *possessiones* erano, però, parzialmente situati nei possedimenti francesi del Villehardouin che, come si è detto, concesse quattro feudi, all'interno del territorio del Principato, a ciascuno dei due ecclesiastici non meglio specificati³³⁸.

Ad eccezione di tali territori, la totalità delle terre appartenenti al *regimen Coroni et Methoni* – un unico regime retto da due castellani – fu proprietà dello stato veneziano che concesse qualche raro possedimento in feudo: per esempio, il Maggior Consiglio, attraverso una delibera emessa nel 1282, ingiungeva al castellano di Corone di investigare sulla natura del feudo concesso ad un certo Marco Zanasi, personaggio sicuramente veneziano e al contempo proibiva ai castellani qualsiasi altra concessione³³⁹. Sembra però che non si possa parlare di un vero regime feudale in queste due località, anche perché prima della conquista veneziana, non si verificò l'insediamento di un feudalesimo di carattere occidentale. Anche l'analisi della popolazione presente nei due possedimenti, è esemplificativa della mancanza di un regime feudale: i villani presenti erano soprattutto alle dipendenze delle istituzioni ecclesiastiche; i greci liberi o affrancati erano poco numerosi e il grosso della popolazione era costituito da latini soprattutto appartenenti alla classe dei *burgenses*, e cioè cittadini liberi da vincoli di carattere feudale ed esercitanti altre attività, quali quelle commerciali³⁴⁰.

Malgrado queste premesse, Venezia giudicherà comunque indispensabile inviare, nel 1421, due copie del *Libro de le uxanze* (cioè, il *corpus* statutario regolante il diritto consuetudinario della Morea), l'una a Corone e l'altra a Modone; ma il fatto più sorprendente risiede nella volontà del Comune di non spedirne solamente un unico esemplare, in quanto i territori appartenevano allo

³³⁷ *Livre de la conquête* cit., cap. 128; NANETTI, *Il patto* cit., pp. 47, 57.

³³⁸ Si rinvia, al riguardo, a quanto detto nel primo capitolo.

³³⁹ *Maggior Consiglio* cit., p. 9, nr. 38: delibera del 22 settembre 1282.

³⁴⁰ JACOBY, *La féodalité* cit., p. 226.

stesso *regimen*, ma ben due. Si può, quindi, supporre che gli ufficiali veneziani giudicassero necessario possedere una propria copia all'interno della cancelleria del territorio assegnato. Molto probabilmente Venezia era a conoscenza del codice giuridico già dal secolo precedente: aveva infatti partecipato con i franchi alla conquista dell'impero bizantino e, successivamente, era riuscita a occupare terre precedentemente francesi e quindi regolate dal diritto espresso nelle *Assise*. Ed ancora: nel 1451 il Senato veneziano decise di rivolgersi anche ai due castellani per ottenere maggiori informazioni e giungere, in questo modo, ad un giudizio completo nella redazione finale del *Libro*³⁴¹. Rimane da considerare in quale modo delle disposizioni di carattere feudale, contenute nelle cosiddette *Assise di Romania*, avrebbero potuto applicarsi ad un territorio dove, come appena detto, non si era instaurato un regime feudale.

Una possibile risposta a questo problema potrebbe risiedere nell'importanza territoriale delle due località: erano, infatti, punti d'osservazione privilegiata per i circostanti territori peloponnesiaci e potevano quindi raccogliere utili informazioni da trasmettere poi a Venezia. L'immediata vicinanza con i territori moreoti soggetti e all'autorità francese e a quelle bizantina, suscitò numerosi problemi ai magistrati veneziani, che si trovarono implicati in più dispute concernenti i territori di frontiera e la popolazione ivi residente. Proprio in virtù sia della vicinanza a territori che applicavano il diritto feudale, sia dei contrasti che ivi nascevano era necessario che i magistrati veneziani in quelle terre conoscessero il diritto delle *Assise* e lo applicassero correttamente per contrastare le pretese dei vicini. Durante il XIV secolo (nel 1370), per esempio, due cittadini veneziani vassalli del principe di Morea, Giovanni Michiel e Vettor Pisani, si ritrovarono estromessi dalle loro proprietà feudali situate nel territorio del Principato d'Acaia, retto in quegli anni dal bailo genovese Baldassarre di Sorba³⁴². I due castellani ricevettero l'ordine di intercedere a loro favore, ma senza successo. Ancora pochi anni prima nel 1357, il principe Roberto di Taranto si era lamentato presso il Senato veneziano delle continue intromissioni nei territori del suo principato dei magistrati di Corone e Modone, i quali avevano annesso alle loro giurisdizioni alcune terre appartenenti al suo principato: si decise quindi di formare una commissione mista affinché si esaminassero i problemi riguardanti le terre poste nei territori di frontiera³⁴³. Questa fu formalmente costituita nel 1379 da Giovanna I regina di Napoli e Venezia: scopo della commissione fu quello di stabilire quali fossero le terre comuni, quali quelle erroneamente occupate e quali quelle da riconfermare in concessione.

³⁴¹ PARMEGGIANI, *Libro cit.*, p. 47.

³⁴² ASVe, *Senato, Misti*, reg. 22, c. 150v: lettera concernente Giovanni Michiel che era divenuto proprietario feudale dopo aver sposato una feudataria moreota: il suo feudo era situato nella regione di Chiarenza. L'altro feudo fu concesso a Vettor Pisani dal bailo Baldassarre di Sorba, ma di questa concessione non si trova attestazione come sottolinea Jaboby, *La féodalité cit.*, p. 227, n. 4; HOPF, *Chroniques cit.*, p. 10.

³⁴³ Cfr., ASVe, *Commemoriali*, reg. 8, c. 8r: compare la lettera indirizzata al bailo del principato, del 19 giugno 1379, concernente l'istituzione della commissione; THIRIET, *Régestes cit.*, I, n. 578, 582, 583; JACOBY, *La féodalité cit.*, p. 229.

La conoscenza e l'applicazione del diritto moreota da parte sia di Venezia che dei castellani emerge anche durante il XV secolo (nel 1410) allorché il Comune riuscì ad ottenere alcune concessioni dall'ultimo principe latino del principato di Morea, Centurione II Zaccaria. In particolare, ottenne i *casalia*, con le relative terre, appartenenti al territorio di Corone di Navarino, Manticori e Grisi, distretti ancora appartenenti alla Serenissima Repubblica nel XVII secolo secondo la relazione del provveditore veneziano Filippo Donà³⁴⁴. Il Comune si impegnò a rispettare i diritti dei feudatari ivi presenti in cambio del riconoscimento della sua autorità e giurisdizione, proponendo però, nel 1422, che il principe Zaccaria rimettesse i territori alla completa autorità di Venezia e che i feudatari le prestassero l'omaggio, sempre conservando i beni e i possedimenti³⁴⁵. L'acquisizione di tali distretti si rivelava essere particolarmente importante per Venezia, poiché venivano a creare un'ulteriore difesa alle fortezze di Corone e Modone, essendo dislocati nelle fasce costiere (Navarino si affaccia sul mar ionico) e interne della regione peloponnesiaca. A questo proposito, è interessante notare come la proposta che tali possedimenti passassero sotto il pieno controllo veneziano, fosse avanzata proprio negli anni dell'invio del *corpus* normativo locale. Si può forse ipotizzare che ci fosse una precisa volontà da parte di Venezia quando spedì copia delle *Assise di Romania*: queste infatti costituivano il valido e indispensabile strumento con il quale convalidare formalmente le acquisizioni territoriali. Le volontà, inoltre, espansionistiche veneziane miravano all'acquisizione di alcune terre dislocate nel principato francese e nel despotato bizantino: solamente tramite l'applicazione del diritto feudale delle *Assise*, Venezia avrebbe potuto far valere i propri diritti territoriali. Oltretutto il periodo in esame, cioè dalla fine del secolo XIV agli inizi del XV, fu un momento di fondamentali annessioni territoriali: le grandi dinastie dei signori di Negroponte, Tinos, Mykonos e Nauplia finivano di esistere concedendo, la maggior parte di questi, i propri possedimenti feudali a Venezia.

Inoltre, i rettori di Corone e Modone parteciparono, come detto precedentemente, alle trattative che condussero all'annessione dei territori di Nauplia e Argos nel 1389: il 31 agosto del medesimo mese, i castellani furono incaricati dal Senato veneziano di verificare se il giovane primogenito del barone Giacomo di Zoia, acconsentisse a derogare al suo diritto di primogenitura in favore dei fratelli più giovani. Diveniva quindi indispensabile la conoscenza, da parte degli ufficiali veneziani, del diritto consuetudinario locale, diritto regolante tutte le concessioni territoriali³⁴⁶.

³⁴⁴ ASVe, *Collegio, Relazioni di ambasciatori ed altre cariche*, b. 56.

³⁴⁵ SATHAS, *Documents* cit., vol. I, p. 40, 118. La delibera del 22 giugno 1422 proponente il riconoscimento dell'omaggio a Venezia, fu respinta dal Senato; JACOBY, *La féodalité* cit., pp. 229-232. I possedimenti di Navarino, Grisi e Manticori furono formalmente acquisiti da Venezia nel 1420 e il 1423: la concessione fu permessa dal despota Teodoro II Paleologo, benché Centurione Zaccaria protestasse. Secondo quest'ultimo, infatti, i casali dislocati nel distretto di Grisi e Manticori sarebbero appartenuti non già a questo, ma a quello d'Androusa - regione situata a nord nell'entroterra peloponnesiaco - che faceva ancora parte del principato: SATHAS, *Documents* cit., vol. III, pp. 273-274.

³⁴⁶ Si veda il secondo capitolo.

Le dispute, peraltro, non riguardavano solo i possedimenti territoriali, ma anche la migrazione della popolazione, soprattutto durante il XV secolo: molti, infatti, furono coloro che abbandonarono le terre del principato d'Acaia, cercando rifugio in quelle veneziane, e viceversa, per scampare vuoi alla pressione fiscale, vuoi alla peste – epidemia che nel XV secolo si diffuse particolarmente nei territori della Messenia – oppure alla minaccia turca. I reclami del principe di Morea e di Venezia porteranno all'istituzione di inchieste atte a determinare l'appartenenza della popolazione: le deliberazioni del Senato veneziano concernenti i territori romei edita dallo studioso francese Thiriet, conferma l'esistenza di tali reclami³⁴⁷. Durante il corso del secolo XV, ancora, il principe Centurione II Zaccaria si lamentò presso le magistrature veneziane a proposito di alcuni villani che avevano abbandonato i suoi domini; il Senato decise quindi di aprire un'inchiesta per ottenere maggiori informazioni sulle eventuali presenze di codesti villani nei propri possedimenti, affidando il compito ai castellani di Modone e Corone, gli unici in grado di fornirglielo, data la loro vicinanza ai territori in questione³⁴⁸.

Gli avvenimenti che portarono alla fine del principato d'Acaia nel 1432, cambiarono i rapporti di forza esistenti all'interno del Peloponneso: il despotato greco di Mistrà si sostituì alla presenza francese e le pendenze riguardanti feudi e altri beni tenuti da veneziani o da abitanti soggetti all'autorità di Venezia, non si estinsero. Anzi, le pressioni territoriali ad opera dei signori bizantini si fecero ancora più frequenti, tanto da indurre il Senato veneziano a intervenire direttamente nel 1428, per cercare di tutelare e proteggere i possedimenti dei propri sottoposti: «subditi et fideli nostri gaudeant pheidis, beneficiis et possessionibus et aliis bonis suis, que haberent in locis suis»³⁴⁹. Ed ancora nel 1429, i castellani di Corone e Modone ricevettero l'ordine preciso di ricordare a tutti gli abitanti sotto la loro giurisdizione che non era possibile accettare *aliquod pheidum, donum vel provisionem* da alcun greco³⁵⁰. La disposizione mirava a impedire che i soggetti veneziani si rivolgessero alle autorità greche per ottenere concessioni di feudi o altri beni situati nelle terre veneziane, ma occupate dai greci: il Comune temeva, molto probabilmente, di poter perdere in questo modo territori soggetti alla sua amministrazione.

L'applicazione, quindi, del diritto espresso nel *Libro de le uxanze*, si realizza in maniera diversa nel *regimen* di Corone e Modone rispetto a quanto avvenne nei territori di Negroponte o Nauplia, dove vi era una piena identificazione tra diritto locale e quello espresso nelle *Assise di Romania*. Sembra, invece, non essere lo stesso per queste due località: il diritto delle *Assise* fu, probabilmente, introdotto per regolare questioni interessanti il Comune e i suoi soggetti da una

³⁴⁷ THIRIET, *Régestes* cit., vol. I, nr. 318: nel 1357 il principe Roberto di Taranto domandò che i villani facessero ritorno ai loro casali, situati in prossimità del territorio veneziano, dopo essere fuggiti per paura della peste.

³⁴⁸ SATHAS, *Documents* cit., vol. III, p. 62.

³⁴⁹ *Ibid.*, p. 337.

³⁵⁰ *Ibid.*, p. 352; JACOBY, *La féodalité* cit., p. 233.

parte, e i vicini francesi e bizantini dall'altra. L'invio poi delle copie del *Libro de le uxanze* potrebbe rispondere a delle nuove necessità di Venezia che, una volta affermata la propria presenza, mirava al consolidamento della propria autorità anche attraverso l'integrazione di norme giuridiche locali col proprio diritto.

Conclusioni

Venezia acquisì le due città di Corone e Modone, con i distretti amministrativi pertinenti, in seguito alla quarta crociata e formalizzò il loro possesso nel 1209 con il trattato di Sapienza: le due fortezze si rivelavano indispensabili per il Comune in quanto strategicamente posizionate lungo le grandi direttrici navali e commerciali tra l'Adriatico e il mar Egeo.

Data l'importanza del reggimento, Venezia scelse di imporre un dominio diretto attraverso l'invio di due rettori: la figura di tale magistrato era espressione della volontà veneziana nelle colonie, fossero queste di terra o di mare. I documenti archivistici informano della loro presenza a Corone e Modone dal 1226; la loro sede fu, in primo tempo, a Corone dove restavano in carica per due anni. Per un breve periodo, dal 1264 al 1307, il loro numero fu aumentato a tre e uno di essi avrebbe dovuto risiedere nel castello di Modone; nel 1307 fu deliberato che i rettori fossero due e, assistiti da due consiglieri ciascuno, avrebbero dovuto scambiare la residenza dopo un anno.

Le due commissioni analizzate in questa sede testimoniano l'attenzione che la Dominante riservava ai rettori e al reggimento delle due fortezze moreote. Ogni aspetto della vita quotidiana dell'ufficiale veneziano era regolata nel testo della *commissio* e le disposizioni ivi contenute servivano a garantire l'imparzialità del rettore in carica. Attraverso lo studio comparato delle due commissioni e delle delibere degli organi legislativi veneziani si può ricostruire il quadro delle scelte politiche adottate da Venezia: data l'importanza dei due insediamenti sia come scali marittimi che come luoghi strategici di difesa, era necessario mantenere l'ordine interno al reggimento e assicurare la presenza di amministratori capaci. Per questi motivi, numerose sono le disposizioni atte a difendere queste due colonie dal nemico, soprattutto dal turco, a testimoniare l'attenzione loro rivolta dalla Dominante.

L'amministrazione del regime di Corone e Modone non era cosa semplice: le due città si dislocavano nei territori un tempo sottoposti alla dominazione bizantina e quindi conservavano l'eredità culturale e quindi anche giuridica degli imperatori d'Oriente. Sotto il punto di vista dell'amministrazione della giustizia, ad esempio, il rettore avrebbe dovuto giudicare secondo gli statuti veneziani; qualora, invece, la questione fosse sorta tra la popolazione locale in materia di diritto privato, è possibile ipotizzare che il rettore avrebbe dovuto consultare le fonti di diritto consuetudinario locali. Gli studiosi che si sono soffermati sulla spinosa questione dell'applicazione di un diritto consuetudinario proprio dei territori moreotici durante la dominazione veneziana,

sembrano confermare questa ipotesi. Tale modalità di governo derivava dalla versatilità dell'atteggiamento politico veneziano nei confronti delle colonie: prova di ciò sembra trovarsi nell'invio delle copie del *Libro de le uxanze et statuti delo Imperio de Romania* alle comunità di Negroponte, Corone, Modone e Nauplia nel 1453, dietro sollecitazione della popolazione negropontana. Quasi sicuramente si può affermare che Venezia concesse, in materia di diritto privato, l'applicazione del *corpus* giuridico regolante il diritto consuetudinario moreota: numerose sono, infatti, le disposizioni dove Venezia intimava ai magistrati del Levante di rispettare, per esempio, gli *usus, leges et ordeni* oppure i *mores patrie* da intendersi, quindi, in riferimento alle consuetudini locali. Si può ipotizzare, quindi, che la Dominante abbia concesso il ricorso ad un secondo diritto, oltre ovviamente a quello veneto, per tutte quelle questioni inerenti alle concessioni e ai possedimenti terrieri. Ancora: in virtù della vicinanza del reggimento di Corone e Modone a territori occupati dai francesi (principato d'Acaia) e bizantini (despotato d'Epiro) che applicavano il diritto feudale, si rendeva necessaria la conoscenza, da parte dei magistrati veneziani, del diritto contenuto nelle cosiddette *Assise di Romania*. Si può, dunque, ipotizzare che ci fosse una precisa volontà da parte di Venezia quando spedì copia delle *Assise*: queste infatti costituivano il valido e indispensabile strumento con il quale convalidare formalmente le acquisizioni territoriali.

Importanti sono anche le fonti di carattere privato, gli atti vergati dai notai attivi nelle due località: il cartulario del notaio Pasquele Longo restituisce di Corone e Modone l'immagine di due città abitate da cittadini veneziani – trasferitisi in seguito alla quarta crociata data la loro importanza mercantile – e da greci, nonché fornisce dati interessanti sulle attività commerciali che ivi si svolgevano. Anche dai resoconti dei pellegrini in viaggio verso la Terra Santa si ricavano informazioni sulle due località: le loro fortezze, prospicienti il mare, sovrastavano le baie sottostanti e i loro porti assicuravano protezione e rifugio alle navi di passaggio.

Appendice

In questa sede si forniscono le trascrizioni di alcuni documenti utilizzati come fonti durante la ricerca: la commissione al castellano di Modone Francesco Bragadin del 1485, i capitoli della commissione per un castellano di Modone contenuti nel manoscritto marciano del *Libro de le uxanze et statuti delo Imperio de Romania*, il testamento del 1485 di Francesco Bragadin e infine la relazione seicentesca del provveditore di Corone Filippo Donà. Tutti questi documenti sono inediti, eccettuata la commissione, di cui è disponibile una trascrizione nel primo volume dell'opera di Costantinos Sathas *Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au Moyen Age*. Questa commissione è d'importanza rilevante per gli studi storici concernenti il regime di Corone e Modone in quanto sono a disposizione degli studiosi solo due commissioni per tale possedimento: la prima, quella che qui si riporta, conservata presso l'Archivio di Stato di Venezia e una seconda, risalente al 1494 conservata presso la Biblioteca del Senato a Roma. Per questo motivo, e per la centralità che tale documento assume nel presente contributo, si è deciso di fornire al lettore una nuova trascrizione operata sul manoscritto originale, in modo da facilitare eventuali riscontri durante la lettura del terzo capitolo di questo contributo, che tratta più approfonditamente dell'amministrazione veneziana del reggimento delle due fortezze.

Documento 1: la commissione del castellano Francesco Bragadin (1485); ASVe, Collegio, Commissioni ai rettori e ad altre cariche, b. 3, fasc. 52; ed. N.C. SATHAS, *Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au Moyen Age*, I, Paris 1880, pp. 283-306.

*Commissio magnifico et generoso domino Francisco Bragadeno honorabili castellano et provisorio
Mothoni*

Nos Joannes Mocenigo, Dei gratia Dux Venetiarum et caetera.

Committimus tibi nobili viro Francisco Bragadeno dilecto civi et fideli nostro, ut in castellanum et provisorum Mothoni vadas, honorem et proficuum Venetiarum pertractando, eundo stando et redeundo; in quo quidem regimine stare debes per duos annos, a die quo illuc applicamus amicum non iuvando nec inimico nocendo per fraudem.

Scribes nobis quam citius poteris diem quo intrabis in hoc regimine; ibique debeas nostri domini bona custodire ad honorem et proficuum nostri domini.

Debes scribere, vel scribi facere in uno quaterno omnes affectus, introitus et exitus et expensas ac totum havere et omnia bona nostri domini que recipientur infra tres dies, postquam aliquid receptum fuerit. Si vero aliquis vestrum esset absens in receptione huiusmodi, recipiant et scribant qui remanebunt, quam cito qui fuerit absens revertetur debeat scribere sicut scriptum reperiet in quaternis aliorum, ita quod semper omnes praedicti redditus, introitus et proventus sint scripti per vos in concordia, que bona consilarii servare debent in una capsella cum duabus seraturis et duabus clavibus diversis, quarum clavium quilibet ipsorum habeat unam de pecunia autem sive bonis praedictis consilarii debeant facere sicut eis duxeris ordinandum, salvo si eis videretur quod velles facere expensas inutiles debent tibi consulere quod id non facias, et si propterea desistes, bene quidem. Alioquin id nobis quam citius poterunt debent per suas literas denotare, faciendo quolibet mense omnes tres simul rationem de omnibus introitibus et expensis et non potes uti, nec facere uti ad tuam utilitatem havere seu de bonis domini ullo modo vel ingenio, et non potes expendere a decem yperperis supra nisi cum voluntate consiliariorum vel unius eorum. Teneris infra XV dies postquam applicueris Venetias consignasse officialibus nostris rationum omnes quaternos et rationes suas de administratione pecuniarum nostri domini in pena tantundem eius quod inventum fuerit, per tuos quaternos et rationes nostro dominio tenere de pecunia sua, et similiter infra XV dies teneris consignare dictis officialibus pecunias omnes que tibi superabundant ab expensis et agogiis tuis in pena et sub pena tantundem eius quod retinebis et non dederis, nec assignaveris, ut est dictum.

Et omnia que in dictis locis remanserint ad dominium nostrum spectancia, teneris in reditu tuo ducere tecum in scriptis et nobis nostroque consilio praesentare.

Teneris autem antequam de isto regimine recedas, facere rationem successori tuo de omnibus que dimittes in dominium, tam in denariis quam in aliis rebus omnibus, et successor tenetur audire et recipere dictam rationem et ipsam per suas literas nobis significare per praecessorem suum per singulum. Et similiter consignabis successori tuo per singulum omnia arma nostri domini, que erunt in isto regimine, que dicti successores faciant notari in quaterno, sicut fuerunt consignata et nihilominus per suas literas scribant nobis ipsa arma.

Teneris etiam facere videri singulis tribus mensibus omnia arma, et res nostri domini et ipsa aptari facere si opes fuerit et diligenter conservari.

Teneris quoque in principio tui regiminis scribere nostro dominio particulariter et distincte omnes munitiones armorum et bladorum et aliarum rerum tibi assignatarum per praecessores tuos et conditionem, qualitatem et bonitatem eorum, et nos mittimus literas ipsas officialibus rationum, qui

super uno libro scribent munitionem cuiusque loci de per se, et designationes facte de tempore in tempus, qui quidem officiales tenentur diligenter examinare de rebus deficientibus vel devastatis, et si propter negligentiam vel defectum tuum aliquid defecerit vel devastatum fuerit, habeant libertatem sentiendi et terminandi, quod reficiant de suo et solvas id quod eis iustum videbitur pro emenda domini, et imponendi penam et penas, sicut eis videbitur, saluo semper officio advocatorum comunis.

Et non potes te impedire ullo modo in remittendo vel revocando aliquas sententias vel condemnationes tam civiles quam criminales factas per praecessores tuos, aut per te in toto vel in parte, sed potius debeas ipsas exequi tuo posse.

Et si aliqua sententia lata fuerit per te in contrarium alicuius, et ille qui sententiam habuit contrariam reputans se inde gravatum ad auditores nostros sententiarum recurrere voluerit, et conqueri de prelationem dicte sententie, teneris ad requisitionem dicti conquerentis facere sibi dari omnes scripturas pertinentes ad factum dicte questionis sub tuo sigillo, et non sine sigillo nostro aliquo, et si propter negligentiam vel defectum tuum qui cognoscatur per dictos auditores sententiarum, praedictae scripture non fuerint date omnes ille videlicet quas requisiverit pars, tu teneris ad restitutionem et emendam expensarum propterea factarum per dictum conquerentem scilicet illarum que erunt iuste, et rationabiles que taxentur per dictos auditores.

De maleficiis autem de quibus literas, vel nuncium certum a baiulo Constantinopolis, vel Duca Crete suscipies, inde facies quod pro honore Venetiarum tibi videbitur faciendum.

Studiosus eris, quam melius poteris, pro utilitate domini Venetiarum cambire illas terras nostri domini que sunt posite extra terminos Motoni, positos inter nos et principem Achaye, dividendo nos ab ipso cum illis personis et locis, qui et que habent terras ultra vel extra terminos memoratos, tollendo illas eorum terras que intra nostrum vel extra posite sunt, et dando de nostris tam vineas et arbores, quam etiam terras alias, sicut videbitur faciendum in concambium pro terris nostris praedictis, unde terre nostre sint ita continue pariter et coniuncte.

Item cum certi homines inceperint laborare de terris vacuis nostri domini, et ipsas tenere sicut suas, nec aliquid ius reddant dominio, debeas diligenter inquirere et scire omnes illos qui laboraverunt de dictis terris, faciendo de terris ipsis quod tibi iustum videbitur, et pro dominio et pro illis qui eas laborassent, et sollicitabis ad trahendum de terris vacuis nostri domini illam utilitatem quam poteris pro nostro dominio. Verum non potes alicui de terris nostri domini intra civitatem vel extra, sine consensu et voluntate tuorum consiliariorum, vel saltem unius eorum, cum conditione tamen quod ille, vel illi, cui, vel quibus dabuntur de dictis terris, teneantur laborare dictas terras que sibi dabuntur intra civitatem, et facere talia laboreria que satisfaciant tibi castellano usque ad duos annos a die concessionis proxime sequentes, et non possint accipientes dictas terras vendere,

cambire vel modo aliquo alienare alicui, nisi primo, ut dictum est, laboraverint eas, et si praedicta non observaverint, concessio eis facta non valeat. Territoria autem extra castra Coronon et Mothoni non possint dare per castellanos absque licentia nostra, et consilii nostri rogatum alicui latino, non intelligendo in hoc ortos qui sunt circa dicta castra, quos castellani sunt consueti dare suis soldatis et aliquibus latinis pro eorum usu.

Insuper cum alias per castellanos facta fuerit quedam commissio hospitali Voldane, videlicet quod dictum hospitale habere deberet de bonis domini annuatim modia 48 frumenti, deinde, quod fuit extra metas honestatis et in maximum damnum domini nostri, inhibemus quod de cetero nullo modo possitis vos castellani fecere talem concessionem, vel similem de bonis domini annuatim.

Preterea quia largo numero per castellanos aliquos concessum est pluribus personis, que possint laborari vel edificare super domibus et laboreriis domini, et facere stalias et pozolos per terras Coronon et Mothoni, quod est maxima occupatio et deformitas dictorum locorum, comittimus tibi quod de cetero nullo modo alicui talia concedas, vel aliquid eorum, nisi vos ambo castellani cum duobus consiliariis ad minus fueritis concordēs in concessione fienda.

Curam habebis de postulandis terris domini nostri, quas tenent homines principis, et recuperandis terris illis bona fide si poteris.

Nec consenties quod aliquis nostre iurisdictionis dictarum terrarum nostrarum dare debeat pro dote terras, arbores, vel vineas praedictarum terrarum nostrarum alicui persone que non sit nostre iurisdictionis.

Quia rustici nostri qui utuntur mercationibus, recipientes eas in credentia, et non habentes unde solvere, capiebantur et detinebantur in carceribus consumendo personas et eorum bona, sic que stasia que tenebant non laborabant, quod redundabat in dominum domini, tibi precipimus que aliquos nostros rusticos pignorare non debeas in personis, terreno, nec in bestiis dominio reddentibus, si de aliis bonis eorum mobilibus solum modum pignorentur.

Ordinatum est per maius consilium quod omnia infrascripta, tam expressa in commissionibus castellanorum, quam que extra consuetudine idem castellani et consilarii accipiebant, prohibeantur eis videlicet non possint accipere gallinas et ova quas extra commissione habebant pro certo precio ab illis qui tenentur praedicta dominio pro suo acrostico vel affictu, sed ipse galline et ova ad certum precium ponantur, quod deveniat in nostrum damnum, et castellani sibi emant et provideant de eis, ut alia gens facit.

Prohibitum est etiam tibi et aliis officialibus accipere agnos, capretos, gallinas, ova vel similia a villanis loci praedicti, nisi emendo pro tua propria pecunia sicut alie persone emunt, et si contrafacies, cadas de libris centum pro qualibet vice, et accusator hebeat terciū, advocatores

tercium, et tercium sit domini nostri; similiter nullam prerogativam habeas, sine avantageo de precio carniū cuiuscumque maneriei, sed emas eas ad precium comunem.

Nec potes incanipare plura VI^c mitris vini per annum, et nisi precio quo alia gens emet, nec emes nisi a volentibus vendere, et precio quo concordabuntur solvas et agogia somariorum, ut solvunt alii, nec potes habere a dominio nostro buttas piceni, vel raxiam nec aptaturam buttarum. Ultra autem sexcentum mitras vini non possis emere extra castrum, nec emi facere pro te vel aliis, nec pro donare vel mittere Venetias, vel alio ullo modo.

Et cum emeris mustum a villanis, teneris eis solvere, et ullo modo reddere vinum retro aliquo tempore sive sit bonum, sive malum ita quod sis ad conditionem aliorum ementium de vinis praedictis.

Item non possis uti, nec facere uti hominibus comunis de angaria, vel ad faciendum adduci aquam in puteo nec in alio servicio, vel utilitate tua aliquo modo vel ingenio; liceat tamen tibi habere duos homines de angaria, si volueris, pro tuis servitiis, sicut inde continetur in capitulo de familia, solvendo cum ipsorum angariam comunis, item pro habenda aqua et tenendo puteos in contio, potes angarizare de hominibus angariarum qui ascendant a yperperis XXV usque ad XXX.

Teneris insuper pro furnitionem Mothoni aptari facere omnes cisternas comunis, que sunt ibi, et ipsas claudi facere taliter, quod a mense maii usque per totum mensem septembris non possit accipi pro aliquam personam de aquis ipsarum modo aliquo vel ingenio.

Item non possis accipere de frumento comunis, nec per cambium, vel aliter, vel de frumento pro commune emendo; liceat tamen tibi habere pro tuo usu de illo blado ad precium quo comune illud emet, faciendo tamen illud accipi, et mitti ad domum tuam infra tercium diem postquam discaritatum fuerit.

Item non emes pro tuo usu frumentum, neque vinum, nec aliquas alias res de redditibus nostri domini, excepto si velles de vino comunis liceat emere usque mitra quinquaginta pro precio quo aliis vendetur, excepto si in guerra fueris, possis de praedicto frumento, vino et victualibus domini emere pro tuo usu solummodo pro precio quo aliis venderetur, si aliunde non possis habere.

Non potes vendere nec vendi facere de tuo vino in aliqua tabernarum nostri domini.

Nec potes per te vel alios emere, vel emi facere aliquid quod in Mothono incantetur modo aliquo vel ingenio.

Habere debes de salario libras octuaginta grossorum in anno, et ratione anni, liberos ab omni angaria, et si per gubernatores aut alios aliquid solvere cogereris, dominium nostrum solvat pro te, sicut in 1461 captum est in Maiori Consilio, quod salarium ibi recipies de redditibus nostri domini, et si non posses habere solutionem praefatam ibi de dicto tuo salario, id quod debuerit tibi dari, et solvi faciemus in Venetiis, tibi dari quod quidem salarium incipere debet a prima die qua applicueris

Mothonum, et non tolles de salario tibi concesso annuali pro supradicta castellania, nisi de quanto tempore steteris in regimine. Verum potes accipere medietatem primi anni, et deinde singulis tribus mensibus, et non plus, ad presens autem pro expediendo te faciemus tibi dari libras centum et nabulum, videlicet soldos quadriginta grossorum venetorum. Verum si cum navigio nostri domini iveris ad dictum regimen, non debes aliquod nabulum habere, et insuper debes habere paleas per tuis equis.

Et ut non perdantur iurisdictiones et honoreficientie domini nostri habere debes honoreficientias contentas in commissione tua, ultra quas nullo modo possis accipere aliquid per aliquam consuetudinem.

Captum est etiam quod ducha Crete et castellani Coroni accipiant hinc illam pecuniam mutuo ad solvendum in Creta et Corono, que dari solebat pro mensis et naviliis suis.

Licitum est tibi recipere a villanis deinde illos praesentes quos dare consueverunt castellanis quando conducunt uxores.

Per totum tempus tui regiminis, et per unum annum post, non potes contrahere, vel contrahi facere matrimonium, nec impetrare, seu impetrari facere aliquam prebendam vel beneficium in locis tuis regiminis pro te, filiis, vel aliis, nec tractare aut procurare quod hec fiant pro te, vel aliis ullo modo.

Si ante terminum duorum annorum successor tuus supervenerit ibidem, licitum sit tibi, si volueris, ante complementum redire Venetias de tanto tempore quanto steteris, salarium recipiendo, et si volueris post adventum ipsius usque ad complementum duorum annorum stare, hoc etiam sit in tua libertate, et integre salarium tuum duorum annorum recipere, hoc intellecto, quod etiam super duos annos, si alius castellanus ibi non fuerit, expectabis castellanum ibi venturum usque dum venerit, habendo salarium tuum secundum eandem rationem usque ad adventum castellani, scilicet de quanto steteris post adventum castellani per ipsam mudam, habere debes medietatem tui salarii, ita quod quam cito poteris, Venetias festinabis redire bona fide et sine fraude, tenendo totam tuam varnitionem exceptis equis. A termino vero ipsius mudae in antea, si aliquo casu te contigerit ibi moram facere, nullum salarium debes habere; si autem novus castellanus a te petieret consilium super aliquo donec steteris ibi, tu bona fide dabis sibi utilius consilium.

Ceterum si, quod Deus avertat, accideret te viam universe carnis ingredi infra primum annum tui regiminis, debes habere salarium per totum tempus anni primi, et si in secundo anno obieris, salarium debes habere pro tanto tempore quanto steteris.

Preterea inhibemus tibi quod pecuniam non debeas mutuo accipere aliquo modo pro salario tuo persolvendo, nec etiam aliquam aliam pecuniam mutuo accipere pro dominio Venetiarum, nisi specialem commissionem a nobis, et nostro consilio habueris super hoc. Quotiens autem tibi

mittentur de hinc quod accipias denarios mutuo supra dominium, debeas ipsos denarios accipere ad incantum, et non aliter, accipiendo eos ad quam meliorem presam poneris pro nostro dominio.

Duces tecum ultra numerum tue familiae limitate pro tuam commissionem, unum socium ad tuum salarium et expensas, sicut est alter socius tuus, ita quod habeas duos socios, qui ambo socii sint, ad unam tandem conditionem de utilitatibus quas habent, et attendant ad faciendum suas custodias, nec accipiant aliquem stipendiarium pro coadiutore, sicut faciunt ad praesens quia erunt duo, et poterunt bene accendere ad faciendum quod debent. Verum quia tu habes certam regalia lignorum, que fuit semper cum onere et gravitate rusticorum, qui ibant pro lignis que defferebantur cum barcha comunis, ordinetur ut pauperes rustici non graventur ex hoc, et ut barcha comunis possit attendere ad servitia comunis etiam quia marinarii qui ibant cum ea capti sunt pro maiori parte, quod ultra salarium tuum habeas ducere triginta auri in anno et ratione anni pro quolibet a nostro comuni, et quod per hoc teneris extrahere de Venetiis currus centum lignorum in anno, et facere ipsa conduci ad vestra regimina, et quod penitus omnia regalia lignorum debeas omnino cessare. Verum si non extraheres dicta ligna de Venetiis omni anno, habere non debeas ullo modo, et quia teneris habere per formam tue commissionis duos somerios, et hoc pro eundo ad molendinum, et pro faciendo alia servitia domus tuae, ordinatum est quod debeas tenere dictos somerios, sicut teneris, sub pena grossi unius et dimidii pro quolibet somerio, et qualibet die qua defecerunt dicti somerii, vel alter eorum qui exigantur per ullum modum, et conditionem quibus subiacent rectores, si non tenerent de equis sibi limitatis per suam commissionem, habendo terminum ad fulciendum te de dictis someriis, sicut habes de equis. Et hec committantur officialibus rationum, sicuti eis commissa sunt similia, nec possis angarizare aliquem somerium alicuius specialis persone in aliquo tuo servitio, sub pena yperperorum XX pro quolibet et qualibet vice exigenda per advocatores comunis, saluo semper officio advocatorum comunis, si videretur eis procedere ad maiorem penam, liceat tamen tibi pro deferendis lignis conductis de Venetiis a marina usque ad palatium angarizare de someriis rusticorum, sicut erit necessarium. Et ut non habeas causam angarizandi aliquem, teneris habere unum famulum ultra alios tibi deputatos, qui attenant ad somerios, et ad eundum per servitiis tuis, sicut erit expediendo.

Habebis tuo servitio unum socium venetum qui sit a XXV annis supra et LX infra, cui dare debes soldos XX grossorum in anno et duas robas decentes, et servitores septem, et unum famulum ab equis qui non sint de villanis comunis, excepto quod si tibi deficerentur scutifere ab equo, possis duos ex villanis accipere, dummodo pro eis nihil amittat comune de suis angariis. Debes et tu et socius tuus tenere unum presbiterum venetum qui non sit de habitatoribus castri ad tuas expensas. Salarium autem recipiet a comuni et equos sex qui sint omnes de tribus annis completis, et unus de praedictis sit palefrenus de precio librarum LXXX, si hic ipsum acceperis. Et si dictos equos vel

aliquem eorum illic emeris, sint vel sit de precio tot yperperos quot librarum exprimitur eos debere esse si hic ementur dicti equi, quos equos habere debes, et de ipsis esse fulcitus infra unum mensem postquam applicueris ad regiminem tuum, et potes eos vendere per duos menses ante complementum dicti tui regiminis, quorum equorum aliquis non possit extimari ultra libras IIII grossorum, et equus specialiter pro tuo equitare, et alii tres non possint extimari ultra yperperos C pro quolibet, reliqui autem ultra yperperos LXXX pro quolibet.

Teneris quoque in reditu tuo, postquam redieris Venetias, infra unum mensem ire, vel mittere ad officiales rationum ad faciendum rationem cum eis, et ad solvendum illud quod debebit dare, et refundere nostro dominio pro familia vel equis qui tibi defecerunt tempore tui regiminis in ratione grossorum trium in die, pro quolibet ente de familia tua, et pro quolibet equo qui tibi defecisset pro tanto tempore, quanto tibi defecerint. Verum si tibi deficeret aliquis de tua familia, habeas terminum ad remittendum alium octo dierum, et si aliquis equus tibi defecerit, habeas terminum ad remittendum alium XII dierum, et si remiseris ad dictos terminos, nihil tenearis refundere pro eis. Si autem non remiseris ad terminos antedictos, tunc debeas refundere dominio a die qua tibi defecerunt, usque ad diem qua remiseris in ratione praedicta, et hec observare teneris sub pena librarum quingenta, et nihilominus solvendi omne id quod debes, pro dictis defectibus in ratione praedicta. Et si condemnaveris pro offiacialibus rationum, quod deberes aliquid dare vel refundere, tunc subiaceas parti de modo servando contra illos qui non solvunt, postquam eis preceptam fuerit per officiales rationum.

Est etiam tibi sciendum ordinatum esse quod qui fuerit notarius, cancellarius, iudex, vel socius alicuius nostri rectoris in aliquo regimine non possit esse notarius, cancellarius, iudex, vel socius nec in aliquo officio in dicto regimine in quo steteris usque ad duos annos post complementum rectoris cum quo steterit, et praedicta revocari non possint nec concedi alicui, nec fieri gratia pro hoc ullo modo vel ingenio sub pena librarum quingenta pro quolibet ponente vel consentiente partem in contrarium; et si quis rector contrafacierit, cadat de libris quingentis pro qualibet vice, salvo ultra hoc officio advocatorum contra rectores contrafacientes.

Non potes tecum habere in tui regimine aliquem filium tuum pro tuo socio.

Item non potes retinere aliquem sergentem seu soldaderium in familia modo aliquo vel ingenio; aliquem autem sociorum tuorum in isto regimine non debes facere de aliquo consilio; item non recipies in aliquo consilio tuo aliquem confinatorum nostrorum.

Portare debes in dicto regimine tecum ad utilitatem domini balistas sex de ligno, coratias sex et panerias quatuor cum suis guarnimentis.

Cum ibis in servicio domini per districtum Mothoni, habere debeas omni die a comune grossos XII et saumerios decem a villanis terre; et si non iveris et non steteris ad minus usque ad

vesperas, non debeas ipsos XII grossos recipere vel habere; et quando ibis in servicio domini et transibis flumen deinde, habere debeas expensas a nostro dominio, non possendo expendere ultra quinque yperpera in die, computando unam diem in altera, et saumerios quindecim a villanis terre. Verum teneris computare tibi de tuo salario in dictis expensis omni die grossos XII, non accipiendo res pro minori precio eo quod sunt consuete. Et si de tuis equis magagnaretur vel moriretur stando in servicio domini, illud damnum tibi satisfieri debeat de havere domini, secundum exstimationem fiendam per alium castellanum, vel per alios qui eligentur per eum. Et continue debeas stare et morari in Mothono per unum annum, vel in Coronum, si ibi primo te esse contingerit, et in fine anni ire de Mothono Coronum, vel e contra, et ibi manere per alium annum. Et quando fueris Mothonom non possis hospitare extra castrum ullo modo, et si accideret quod pro tuo salario vel aliis tuis factis exires de dicto castro, loco tui usque ad redditum tuum manebunt tui consilarii.

Inhibemus tibi quod tu vel domine tue possitis ire per mare de Mothono Coronum, vel equo cum galea comunis vel alio ligno armato ad expensas domini, saluo que tue arnesie possint conducum cum barchis secundum usum.

Rationem et iusticiam facies bona fide omnibus petentibus eam, tam grecis quam latinis, saluo quod in iustificandis hominibus debes requirere consiliarios tuos; et id quod per te et ipsos consiliarios vel maiorem partem vestrum trium fuerit ordinatum, fiat. Pro qua reddenda, sedebis diebus dominicis in mane et post prandium et in diebus lune, mercurii et veneris in mane, et etiam aliis diebus quotiens videris expedire pro prode et honore nostro et Venetiarum ac utilitate dictorum nostrorum locorum. Si vero aliqua iusta occasione non posses interesse ad reddendam iusticiam et rationem, consilarii tui ad ipsam rationem reddendam petentibus teneantur. Insuper non potes audire questiones, rixas, et brigas aliquorum propinquorum tuorum secundum formam consilii per quod exitus de consilio in Venetiis, sed consilarii debeant audire eas et deffinire. Qui quidem consilarii tenentur diebus martis et iovis in mane et post prandium, et diebus sabati, in mane tantum, ire in cancelleriam hora campanarum que pulsantur Venetias, et stare usque ad horas quibus stant officiales Venetiarum, et tantum plus quantum expediet, nisi mitteres eos in servicio domini, unde debeas horis debitis facere pulsari unam campanam occasione praemissa. Ceterum quando ambo tui consilarii fuerunt in castello, non potes incarcerare vel incarcerari facere aliquem latinum, exceptis tuis soldatis, sine tuis consiliariis vel maiori parte vestrum trium, nec condemnare aliquam personam, quando ambo ipsi consilarii fuerunt in castello ultra yperperos XXV sine ipsis vel maiori parte ipsorum trium. Et si accideret quod ambo consilarii non essent in castello, quando tibi videretur aliquem esse incarcerandum, possis, ipsis abeuntibus, vel aliquo eorum, incarcerare vel incarcerari facere. Et statim cum ambo consilarii redierint in castello, teneris esse cum ipsis super facto ipsius carcerati, et quicquid per vos tres vel per maiorem partem vestrum fuerit terminatum, sit

firmum. Praeterea non potes absolvere vel absolvi facere aliquem condemnatum per vos castellanos sine consensu unius ad minus consiliariorum.

Servitium non tolles nec tolli facies, neque donum neque angarias ad tuam utilitatem, nisi tantummodo ad dominii nostri utilitatem. Verum tibi liceat recipere presentes quolibet die usque ad valorem quatuor sterlinorum; non possis tamen recipere ab aliqua persona ultra quatuor sterlinas in ebdomada. Similiter aliqua dona non facies de bonis dominii ad tuam specialem utilitatem.

Concedimus tibi quod possis expendere in anno pro expensis forasteriorum yperperos C de manibus XX, non intelligendo pro forasteriis illos qui habitabunt in dictis locis Coroni et Mothoni, nisi solum viandantes, et tenearis de praedictis expensis pro te factis reddere et facere rationem nobis et nostro consilio, vel cui aut quibus duxerimus ordinandum.

Cum villani qui sunt reddentes nobis dare, tenerentur castellanis in festis Nativitatis et Pasce fascium unum lignorum pro pastis que fiebant soldaderiis, volumus quod de cetero, loco dictorum lignorum, debeas accipere autem dictis villanis in quolibet dictorum tres tornesios pro quolibet fascio lignorum, quos in nostrum dominium facies devenire.

Captum est etiam quod pro bono nostri dominii, quod non facias amplius fieri pastus solitas fieri in pascate et nativitate, scilicet ponas in dominium illi XXV iperpera que propterea expendantur.

Non potes tu neque consilarii tui mittere aliquem soldatum vel officialem nostri dominii ad aliquas partes, neque ad aliquem locum pro vestris factis specialibus, nisi pro serviciis et utilitatibus nostri dominii ex illis videlicet qui steterunt vel starent vestro tempore ad soldum nostri dominii, eodem modo mittere non potestis aliquem, vel aliquos ex villanis nostri dominii.

Si aliquis villanus Coroni et Mothoni teneret equum vel jumentam, illum vel illam non possis, nec debeas accipere ab huiusmodi vilanis dictos equos aliqua occasione, nisi quando ires in servitio comunis, et quando ires Coronum et Mothonum. Item non accipies aliquam cavalchaturam ab aliquo Greco, vel vilano habitatore, mercatore, vel sergente in servitio dominii vel tuo aliquo modo vel ingenio excepto occasione guerrae, quod tunc liceat tibi secundum quod apparebit pro utilitatem comunis.

Item cum villani praedicti tenerentur dare cuilibet castellano quando illuc applicabat yperperos quinque et certam quantitate galinarum et duos multonos, volumus quod praedicta facias devenire in nostrum comune.

Item cum castellani consueverunt accipere quolibet anno a medio mensis augusti usque per totum dictum mensem quolibet die coffinos magnos tres uve de Copiata et a prime die septembris usque ad medium ipsius mensis alios tres coffinos uve de terra Coroni, volumus quod de cetero accipere debeas loco dictorum coffinorum, quolibet dictorum dierum medium yperperem pro singulis tribus coffinis que yperpera in nostrum comune facias devenire.

Scire etiam debes quod per partem captam in maiori consilio, cum redieris Venetias potes, si tibi videbitur, usque tres menses tunc proximos venire ad consilium rogatorum et ponere partem et partes de previsionibus de quibus haberes consentiam pro bono huius regiminis.

Negotiationes per te vel alios nomine tuo non exercebis donec steteris in isto regimine in partibus nominati, nec debes aliquo modo vel ingenio pecuniam illuc mittere in collegantiam vel mitti facere vel retinere ibidem ad negotiandum in dictis terris per te vel aliam personam donec steteris in regimine isto, nec aliquem notarium vel socium in familia retinebis qui marcationem faciat vel exerceat ullo modo vel ingenio. Liceat tamen tibi salarium, quod tibi super fuerit ab expensis, et pecuniam quam receperis de tuis equis et arnesis facere in mercationibus investiri in duos menses ante complementum tui regiminis, verum in Crete, in Corphoo, et inde cura liceat tibi facere mercationes.

Aliquis filiorum tuorum non potest stare nec habitare in terris huius regiminis, nec suam collegantiam in denarios ipsorum filiorum ibidem habere, nec per cambium nec per aliquem modum aliquo modo vel ingenio, donec eris in isto regimine.

Uxorem et alias dominas tuas potes conducere tecum cum conditione quod teneantur iurare non recipere, nec uti de bonis et angariis comunis, sicut tu ipse teneris. Et si contrafacerent, tu possis et debeas placitare per advocatores comunis et tu teneris respondere per eis sicut per te.

Et si heredes tui tam masculi ad annis 16 supra quam femine vel socius tuus facerit aliquid quod tibi sit vetitum pro hanc commissionem et accusati fuerint advocatoris nostris tu sis responsator et pagator de omni eo quod ipsi advocatores convinceret habentes partes ut de aliis sui officiis.

Bona Venetorum, morientium ab intestato, intromittere debeas et investire et Venetias ducere et mittere secundum ordinem nostri statuti vel secundum quod tibi scripserimus.

Comendarias Venetorum cum scripto recordationibus recipies et iuxta scriptum recordationis exemplum facies.

Havere nostri domini vel de comendariis, seu havere a bona defunctorum ab intestato per te intromissa, vel per praecessores tuos non uteris ad tuam utilitatem.

Si qui Veneti forent in partibus tui regiminis qui male fecerint et tractaverint facta sua, debeas redarguire et admonere ac inducere ad benefaciendum sicut tibi videbitur et, si per redargutionem et admonitionem tuam non cessaverint male facere, et tractare facta sua omnia bona que habuerint in partibus tui regiminis, debeas eis et cuilibet eorum intromittere et accipere et ea penes te retinere, et ipsa bona tractare et procurare ac Venetias mittere, sicut tibi melius videbitur pro utilitate personarum ad quas dicta bona spectaverint.

Studiosus eris facere praesentari literas omnes de bina contestatione, quae tibi protecte fuerint, et quoniam ordinate fiat breviarium ad expensas illius qui literas ipsas volumus praesentare.

Si tibi et socio tuo concorditer videretur quod cancellarius et admiratus Coroni et Mothoni non bene fecerent eorum officium, sicut deberent, potestis, si essetis ambo in concordia, cassare eos et utrumque eorum et si iste casus occurrerut scribatis quando cassaveritis, ita quod nos de hinc providere possimus in destinando alium, vel alios loco ipsius, vel ipsorum.

Cancellarius qui erit per tempora sub pena privationis, non potest emere vel ad afflictum seu per aliud modum tenere vel habere aliquod territorium extra dicta loca in districtibus dictorum locorum, nec habeat partem in datiis dictorum locorum.

Ordinatum est etiam quod cancellarius Coroni et Mothoni, Crete, Canee, Rethimi et Sithie tam praesentes, quam qui erunt per tempora, non audeant nec possint per se vel alium seu alios, facere nec fieri facere de mercationibus nec dare vel dari facere per se vel alios denaris in collegantiam sub aliqua forma, colore, modo, vel ingenio sub pena perdendi totum id in quo quomodocumque fuerunt contrafactum, et perpetue privationis cancellarie suae. Et comittatur advocatoris comunis qui de contrafacientibus inquirant habentes partem ut de aliis sui officii et de praedictis non possit fieri gratia, donum, remissio, declaratio est.

Insuper non consenties, nec permittes quod admiratus noster Coroni possit accipere ab aliqua barcha intrante in portum Coroni cum frumento aliud quem unum modum frumenti, et a barcha intrante dictum portum cum caseo plusquam unam petiam caseii. Et iste admiratus tenetur et debet habere et tenere suis expensis, vasos, sartiam et alia omnia que pro ipsis barchis fuerint opportuna, ut de omnibus necessariis sit firminis. Et similiter non permittes per custodem qui per castellanum positus est ad portum, neque per portulanos accipere aliquid de praedictis frumento et caseo, nec aliquid aliud ab aliqua ipsarum barcharum. Verum tamen ipse admiratus non debet emere valaniam ullo modo.

Diligenter inquirere debes et scire omnes possessiones, honorificentias, libertates et iurisdictiones comunes per singula quas habet nostrum dominium in Corono et Mothono, et tempore praedecessorum tuorum castellanorum fuerint acquisita, vel perdita et causas et modos acquisitionis vel perditionis nec non eas possessiones, honorificentias, libertates et iurisdictiones nostri domini Venetiarum tempore tui regiminis acquisitas vel perditas, et modos et causas, que omnia per te cogni, sicut dictum est ad minus semel tempore tui regiminis debeas nobis tuis litteris declarare singula, ut ad plenum certiorati providere possimus sicut nobis et nostro consilio videbitur expedire.

Antiqui curatores et precones dare tenent dominio, et solvere totum quod exegerint ad minutum, scilicet ab uno ducatu infra ab unaquaque persona in tornesellis, et si ab aliqua persona

exegerint ab uno ducatu supra illud, possint solvere in ducatis, si reciperint ducatos, et si tornesellos receperint, solvant in tornesellis.

Quia unus quaternus tenetur per unum ex consiliariis tamque memoriale rationum comunis de antiquis scilicet curatoribus et preconibus quod est valde utile pro dominio, debeat castellani, et consiliarii dictum quaternum in cuncio tenere et unus alteri in suo complemento ipsum assignare.

Captum est etiam quod aliquis Iudeus vel Iudea non possit franchari ab aliqua angaria, nisi per assumptionem baptismatis, et sic tibi committimus quod debeas observare.

Nullum cursarium recipies in dictis nostris locis, nec permittes eos in victualia comprehendere, nisi forte essent cursarii e comunitate missi alicuius terre nostrae amice. Nec ipsis cursariis consientes tam si fuerint nostre amicitiae quam non quod sibi vendant mercationes, vel aliquis emat eas, nec tu comparabis, nec comparari facies, et si quis emerit et scieris eas auferres cui emerit, et pones in dominium.

Dedimus in mandatis Duche et consiliariis Crete quod quodocumque ad eos miseritis pro blado, quod nunciis vestris concedatur trahere illud de insula Crete, volumus tamen quod ad eos pro blado mittere non debeatis, nec tantummodo pro necessitate et varnitione castri.

Tenemini tu et alter castellanus semper retinere in castro Coroni staria duo mille de mileo ad minus, et alia M staria in castro Mothoni pro furnitione castrorum, et dictum mileum emere de denariis nostri domini quos ibi habetis et habebitis, et omni anno debetis renovare decimum dicti milei munitionis, videlicet in Corono staria CC et in Mothono staria centum, vendendo et expedendo totidem de veteri et ponendo semper illud quod fuerit renovatum de anno in anno itaque possit cognosci quid fuerit mutatum primo, quid secundo, et sic successive, ut vendi et expedire possit magis vetus.

Si de cetero tu, vel socius tuus castellanus acceperitis bladum pro nostris locis, debeatis deinde solvere et satisfacere illis qui debebunt recipere, et de hinc solui non possint occasione praedicta sub pena librarum centum pro quolibet consiliario, capite, et alio in contrarium ponente.

Quia introitus locorum nostrorum Mothoni et Coroni non sufficiunt ad expensas, tam stipendii, quam propterea magnam frumenti penuriam quam ipsam loca patiuntur, ordinatum est quod de toto vino quod intrabit per portas Mothoni et Coroni et intus burgos, debeat solui tornesium unum pro mitro, et similiter de omni alio vino quod venederetur et extraheretur de contrata, et non soluisset, debeat solvere tornesium unum pro mitro, et supra hoc tu castellane curam diligenter adhibe ne fraus committatur.

Non impedies per te, vel aliam aliquam personam, undecumque sit, venire volentem Venetias cum frumento vel alio blado immo potius teneris ei dare consilium et favorem cito ipsis cum frumentis vel bladis Venetias veniendi; et si contrafaceres cades in penam librarum centum pro

qualibet vice, quam solvere teneris inde mensem camerariis nostris comunis impena tandem exigenda per advocatores et nihilominus per sacramentum teneris Venetias mittere quod impedieris.

Quando aliqua ligna cum frumento applicuerint ad portum Coroni, si tantum emere volueris postquam emeris illam qualitatem quam volueris, permittes mercatores et habitantes Coroni et Mothoni quicumque voluerint de ipso emere, tam de ipso quam de rebus aliis omnibus que adducentur ad portum praedictum, sicut ipsi volunt, ita tamen quod mercatores qui ipsum emerint medietatem ipsius frumenti ponant in castro et aliam medietatem vendant nostre genti verum tamen burgenses nostri pauperes non sint astricti ponere medietate illius frumenti quod emerint in castro, frumentum autem de Creta in statu quo nuncium est, debeat remanere.

Omni vice qua scribes nobis litteras aliquas, debeas scribere statum et conditionem frumenti, seu precium ipsius et de copia parva vel magna quae esset in ipsis partibus et omnem informationem claram quam dare poteris, ut possimus de omnibus informari.

In partibus tui regiminis non compelles, nec compelli facies, per te vel alium aliquem piscatorem, vel venditores piscium quod tibi vendat pisces, nec conducas eos ad domum tuam, nec paciaris quod aliquis de familia tua vel alius faciat eis violentiam, vel gravamen, sed permittant potius quoslibet libere et sine impedimento vendere in locis publice solitis sicut voluerint suos pisces.

Quia introitus Mothoni est minor quam exitus, et expense et introitus Coroni superhabundat ab expensis, et ideo de introitu Coroni consuevit subveniri regimini Mothoni, volumus quod nos ambo castellani debeatis habere et tenere utraque loca Coroni et Mothoni pro uno corpore et uno regimine et adiuncetis vos insimul de omnibus opportunis, et de introitu Coroni mittatis Mothonum quando necessarium fuerit pro adimplendis et faciendis expensis Mothoni.

Et similiter in faciendis pagis stipendiariis, observetis istum modum videlicet quod ambobus locis simul incipiatis pagas nec pagam unius loci sine alia faciatis, si vero utramque simul complere non possetis prius compleatis pagam Mothoni, quia stipendiarii Coroni considerata eorum condincere melius poterunt expectare.

Cum in Corono semper superhabundet pecuniam et defficit in Mothono, volumus quod castellanus Coroni subveniat castellano Mothoni de yperperos novemille omni anno qui erunt sufficientes cum aliis introitibus et expensis necessariis in Mothono.

Castellani Mothoni et Coroni non possint facere pagam sergentorum in Corono et Mothono, nisi fuerint consiliarii vel alter eorum praesentes, et non possint accipere vel licentiare aliquem soldaderium, nisi ambo castellani fuerint concordēs, nec iungere nec minuere soldum, et si aliquis soldaderius iret in servitio alicuius castellani et staret ultra duos dies, debeat perdere soldum per diem et horam de eo quod ultra duos dies steterit.

Ceterum quia castellani solebant unus alteri committere vices suas in addendo soldum stipendiare ordinamus quod non possint dare nec addere salarium alicui, nisi uterque ipsorum viderit et cognoverit personam cui addere vel dare soldum voluerint, et nisi a voluntate utriusque pro cesserit visa et cognita persona huiusmodi.

Alias pro frumento Mothoni mitti fecimus per pagatores nostros quinquaginta bonos homines de Venetiis, prestando ad soldum in dicto castro Mothoni, dando ei usque ad libras quinquaginta grossorum in quolibet anno et ratione anni, et receperunt pagam de medio anno. Et committimus vobis quod semper retinere debeatis in dicto castro Mothoni trecentos soldados ad minus, inter dictos quinquaginta, et alios, et quociens de ipsis trecentis aliquis deficeret, tenemini accipere alios loco deficientium, nec potestis ullo modo diminuere soldum alicui praedictorum soldatorum. Et ut melior custodia fiat in loco praedicto, sicut ponebatur primo unus homo pro posta, sic ponatur duo, insuper quia habetur defectus magistrorum misimus de huic ad dictum locum usque murarios et marangonos decem computandos in numero dictorum trecentorum, quibus solvatur deinde sicut aliis.

Item non possint dicti castellani dare stipendium alicui minori viginti annis vel maiori quinquaginti, nec alicui Greco, nec dare possint stipendium in Corono ultra numero ducentiquinquaginta stipendiariorum cum officialibus, et non possint dare de stipendium alicui in Corono usque quantitatem yperperorum quadriginta. Pro aleiatione autem magnarum expensarum quas sustinet locus Coroni, fecimus cassari illos LIII custodes, qui de nocte faciebant custodiam in Corono. Et alii soldati remanentes teneantur facere custodiam ad quartarolam sicut tenentur stipendium de Mothono.

De domibus domini que solite fuerint dari per maiore parte stipendiariis quas habentes ad affictum vel alio modo non curant aptare, et sustinere eas, et sic vadunt ad malum habentes nos castellani libertatem vendendi eas, vel concedendi eas a crastino sicut melius vobis videbitur pro dominio.

Relinquimus in libertate vestra factum tabernarum in tenendo eas in statu et numero in quo nunc sunt, vel diminuendi eas in parvo vel magno numero sicut vobis ambobus castellanis melius videbitur pro dominio et bono dicte tenere.

Non potestis scapolare aliquem soldaderium a custodia seu angaria aliqua domini ullo modo nisi propter infirmitatem.

Castellani solebant dare custodias primas et dianas per gratiam certis soldaderiis de melioribus praedictorum locorum, ita quod alie custodie remanent male fornite unde iniungimus tibi et socio tuo castellano, quod non debeatis de cetero dare aliquas dictarum custodiarum alicui pro

tunc soldare, ita quod quibus facere debeat dictas custodias, sicut debent, et evenerit sibi texera, et dates hucusque per dictos castellanos revocentur.

Quia in Corono et Mothono sunt multae turres cohoperte de lignamine, vel tratia cum stalis de ligno, que omnia de facili propter hyemalia tempora, et pluvias devastantur, committimus vobis castellanis quod de cetero quilibet vestrum pro suo tempore tenearis in dictis locis Coroni et Mothoni facere fieri et laborari unam revolturam de petra, cum scalis de petra, quousque dicte turres erunt fornite de stalis et revolturis, observando propterea ordinem consilarii rogatorum quod ipsam turrim teneatur quilibet castellanus facere compleri de plachis et aliis necessariis que fecerit laborari.

Non permittes intrare, nec stare sive manere, in civitate Mothoni ultra XII homines forenses de marina in una vice, et debeant esse sine armis.

Non permittes Ser Rizetum forensem vel alios forenses similis conditionis habitare in dicto loco Mothoni.

Preterea fieri facies aliquem arsenatum cohopertum quam citius poteris vel Coroni, vel Mothoni, ubi melius tibi et socio tuo castellano atque consilarii vel maiori parti vestrum apparebit utilius, in quo due galee vel ligna ad minus vel plura si fieri poterit, valeant conservari.

Captum est insuper quod rectores nostri Crete, Coroni et Mothoni nullo modo possint alicui rectori vel speciali parte concedere, nec mutuare aliquam galeam, vel lignum, aut aliud navigium armarum dominii, nec ipsa navigia uti mittere vel frui in aliquo quam in evidentibus necessitatibus vel servitiis nostris.

Habemus in quolibet locorum Coroni et Mothoni sufficientes duo medici, videlicet unus physicus et unus cyrugicus, et sic committimus vobis ut servetis omnino: tamen ut sciamus qualitatem medicorum qui de incepto accipientur. In dictis locis committimus vobis ut ullo modo de cetero aliquem medicum accipiatis ad salarium alicuius dictorum locorum, sine nostra licentia et mandato.

Ceterum cum sit per nos et nostra consilia ordinatum quod naves quae exeunt de Venetiis et rederunt de extra Culphum non possint, nec debeant ponere aliquam mercationem ab arbore de medio versus proram usque ad soiarium porte prodae de versus arborem quod est iuxtam proram inter duos castellanos in pena librarum duecentarum, committimus tibi quod simul cum sociis tuis vel cum altero euorum, naves que applicuerint Coronum et Mothonum, quando de portu debent recedere antequam recedant, debeas diligenter inquirere et circare et siquem patronum contra praedicta inveneris facientem dictam penam exigere debeas. Si autem aliquam occasionem illam exigere non poteris, id debeas tuis litteris denotare ut dicta pena exigatur ab eo. Et navigatoribus navis patronum contrafacientes tibi accusare debeant in pena librarum XXV pro quolibet.

Scias vetitum esse cuilibet patrono navium quod non recipiant nec intromittant, nec recipi, vel mitti faciant aliquas mercationes supra cohoptam, nec subtus bertescha, nec subtus vanum paradisum vel coredores, nec subtus tabernam ipsarum navium seu lignorum quae navigabuntur tam per ripariam Syriae quam alias partes de extra culphum, sub pena dupli maioris nabuli quod habebunt, et accusator habeat medietatem penae et, teneatur de credentia, et alia medietes sit domini nostri quam penam tu rector nostri excutere teneris si ad tuam pervenerit noticiam.

Notificabis quoque fidelibus nostris prohibitum esse aliquem Venetum vel Venetiarum habitatorem non posse incantare vel recipere ad afflictum vel ad partem, nec emere, nec accipere per se vel alios aliquam cocham, dohanam, muduam, pedagium, datium, toloneum seu granum, que, vel quod non pertineat nobis neque dominio nostro, sub pena dupli eius quod quolibet predictarum rerum constabit, et sub pena libra mille, et accusator habeat tertium quartum.

Venetus non potest, nec debet aliquod lignum aut miliaris C supra vendere alicui Veneto, aut alii personae quam pro Veneto afranchetur in aliqua parte, nisi emens dederit bonam et sufficientem plezariam de medietate eius quod valuerit dictum lignum emptum in manibus rectoris qui erit pro nostro dominio ubi lignum vendetur de non alienando dictum lignum alicui forensi, aliquo nostro vel ingenio ante transactum ipsis, quo potest vendi foriensibus. Et si quis fecerit talem venditionem et dari non fuisset plezariam, ut venditor teneatur ad dictam plezariam et si emptor non inveniret plezariam, venditor debeat remanere plezarius, similiter donec emptor dederit et aliter non possit fieri aliqua venditio de aliquo ligno a miliaris centum supra, et qui eam fecerit, cadat in penam medietatis eius quod valuerit dictum lignum sic venditum, et rector vel consul qui accepit dictam plezariam tenentur committere advocatoris nostris Venetiarum, quamcitus poterit qui advocatores teneantur penam a contrafacientibus excutere.

Item observabis quod nullus Venetus vel fidelis noster possit portare salem de Clarentia, vel aliunde ad partes Zachoniae, vel Sclavoniae et de Romania, nisi solum salem nostri domini vel de Corono et Mothono sub pena perdendi salem ut illud quod venderet.

Quicumque tanxabit comerclum solvendos per nostros Iudeos, perdat medietatem sic tanxati, et accusator habeat medietatem dicte medietatis et sit de credentia et dominium reliquum.

Preterea ab omnibus nostris fidelibus qui portaretur ad terras Saracenorum Soldano subiectas equos, arma, ferrum, lignamen, vel alia: cum quibus Saraceni possent impugnare Christianos, accipies totum illud quod portarent vel valorem ipsius. Insuper si quis mitteret praedictam vel aliquid praedictorum, vel in cambium faceret, vel fieri faceret, aut in prestantia cum aliqua persona, eundo ad praedicta loca per se, vel alium ullo modo vel ingenio, vel etiam portaret vel portari facerent Mamaluchos, cadat in similem penam, et si esset nobilis privetur a maiori consilio, si popularis numquam possit esse nobilis, si marinarius cadat in pena librarum quinquaginta. Verum

siquis in partibus tui regiminis caricaret vel caricari faceret praedictam, debeas accipere plezariam quae ipsa non portabunt ad loca praedictam.

Preterea nullus Venetus, vel qui pro Veneto dstringatur, andeat ire in Alexandriam, vel ad alias terras Soldano subiectas, cum aliquibus rebus, vel mercibus, seu ad dictas partes res aliquas aliquo modo mittere, vel inde conducere vel conduci facere, sub pena librarum quinquaginta pro centum totius valoris rerum quas ad dictas partes portaverit vel miserit, seu conduxerit vel conduci facerit, et committatur extra omnibus rectoris nostris ut super hoc diligenter inquirant et autem contrafacientibus penas exigant, habentes soldos duos pro libra totius quantitatis quam excutient, quarum sit accusatoris reliquum non nostri domini.

Ut galee nostre armate non caricentur extra signa et mensuras debitas, committimus tibi quod in eorum illuc appulsu, temptari eos facias et si inventum fuerit aliquam earum caricatam fore ultra mensura, debeas precipere armatoribus illarum, quod sub pena ducatorum duomille antequam inde recedant, debeant discaricare et reducere eas ad mensuras limitatas a debitas, dando per litteras tuas de hinc noticiam, si fuerint contrafactam vel non quas litteras armatores praedicti portare teneantur sub eadem penam.

Teneris diligenter inquirere de mercationibus quae asportabuntur per Venetos ad partes tui regiminis cum navigio disarmato si aliquae adducte fuerint de Venetiis vel aliunde contra ordines Venetos, et si quem inveneris contrafacientem, rescribas provisoribus veritatem inventam et propterea habebis medietate penarum et altera domini et si fuerit accusator dividatur per tertium.

Preterea si quis habens cancellariam, scribaniam vel postam pedestrem et equestrem, vel aliam postam capitaneiam baroeriorum, seu aliud officium vel consilium in aliqua terra nobis subiecta per pecuniam, vel aliam provisionem fecerit vel tractaverit taliter quod aliquid eorum sibi detur, vel in alium transferatur, ipsa datio vel translatio, non valeat nec teneat, sed de praesenti remoneatur et loco ipsius alius per nostrum dominium surrogetur, et nihilominus totus quondam dedisset, vel habuisset, vel alius pro eo occasione praedicta, restituatur in totum ei qui dederit et insuper incurerat ille qui tractaverit, et fecerit in penam medietatis eius, quond habuerit et habere debuerit, vel alius pro eo, quod pena exigatur per advocatores comunis, de qua habeant medietatem eius quod dederit vel permiserit pro pena que dividatur ut supra. Et si accusator fuerit, dividatur per tertium, et hoc tamen observare teneris denotando contrafacientes Advocatores.

Si aliquis emisset, vel emerit, vel emere faceret salem vel pulverem zuchari ad aliquo rege, principe vel dominatione, aut alia persona cum pactis qui dicti reges nostri, non deberent vendere de dictis rebus aliis personis quae apportarent eas intra culphum, vendetibus ipsis mercatoribus per suam manum, tantum dictum salem et pulverem precio quo venderet dicti reges, principes, etc. non possint dare, vendere vel vendi facere aliquo modo vel ingenio illum salem seu pulverem sic emptas

pluri eo quod ipse reges, etc. vendere consueverunt. Et quod semper teneantur dare de dictis sale et pulvere aliis ad sufficientiam iuxtam petitionem mercatorum vel patronorum qui vellent caricare navigia sub pena librarum mille pro quolibet contrafaciente, et qualibet vice, et ad emendam totius damni et interesse quod incureret mercatores, patroni et navigia, volentes emere et caricare dictum salem et pulverem, et similiter ad omnem refectionem et emendam introitus que propterea ammitterent nostrum dominium, quod committantur advocatoris comunis in Venetias et rectoribus nostris omnibus et accusator habeat tercium dicte penae.

Si convictus fueris per advocatores comunis et furatum fuisse de bonis domini a libris quinquaginta grossorum supra, vel aliter ab aliis accepisse contra commissionem tuam a libris centum ad grossos supra, cadas ad solvendum capitale et tandem pro pena usque ad tres dies postquam fueris convictus sub pena soldorum quinque pro libra tam capitale quam penae, quae pena dividatur inter advocatores et nostrum dominium, et si fueris accusator, dividatur per tercium et sit de credentia et ultra hoc privaberis perpetuo omnibus officiis, regiminibus et consiliis nostris, intus et extra, et crideris in primo maiori consilio de festo solemni cridato, vel in quod fiat de XII regiminibus. Verum si restitues cum effectu usque ad tres dies postquam fueris requisitus ab advocatoris, non permettendo te convinci, videlicet consitendo te furatum fuisse, ut supra, solvas tunc capitale et medietatem plus pro pena qua dividatur ut supra, et priveris perpetuo presenti regimine, et crideris ut dictum est. Si vero convictus fueris te furatum fuisse a libris quinquaginta infra, et a libris centum infra, tunc incurras ad dictum terminum et sub dicta pena, ut supra dividenda ad solvendum capitale et medietatem plus pro pena priveris et crideris ut dictum est. Videlicet si voles restituere et restitues infra tres dies ut superius continetur, tunc solvas capitale et tercium plus pro pena qua dividatur ut supra, et ultra hoc priveris praesente regimine. Verum si tu scriberes in tuis rationibus vel quaternis aliquas expensas, vel alias res quas officiales rationum dicerent et non potuisse poni in hoc casu, hoc non habeatur pro furto, sed veniatur ad collegium nostri, consilium, capitum advocatorum et officialium rationum, ubi terminetur si dicte expense erunt bene poste, vel non sicut modo servatur, sed si vigore alicuius similiter terminationis vel alterius actus iudicarii, aut alicuius publice consuetudinis aliquid accipere, vel dares contra id quod deberes; tunc hoc non habeatur pro furto, videlicet servetur quod hodie servatur, videlicet si voles restituere quod indebite acceperis, ipsum restituas absque pena aliqua, si autem permiseris et duci et convinci ad consilium, cadas ad dictam penam dupli que dividatur et non possit fieri gratia.

Ut servetur equalitas gargazarum palearum, reduncatur ad mensuram illarum quae erant nunc a quatuor annis in Mothono, teneantur dare castellanis suum numerarum ducentorum et non ultra, et ex nunc sint astricti dicti castellani et consiliarii accipere dictas paleas per modum praedictum, et non ultra, non possendo pro hoc accipere ullo modo pecuniam a villanis praedictis, et

quia castellani Mothoni et Coroni debebant habere et tenere equos octo, et per partem captam in rogatis 1400 16 aprilis, diminuti sunt duo equites, ita quod debent tenere nisi equos sex, volumus quod gargaze centum de suprascripti quatuor centum veniant in nostrum dominium.

Villani habentes officia in dictis locis non sint propterea absoluti ad aliqua angaria, et factionibus comunis, videlicet teneantur eas facere, ac si non essent officiales.

Accipere debes a villanis praedictorum locorum herbam pro tuis equis uno mense continuo; non autem tribus vicibus in anno et nisi quantitatem tibi necessariam, et si haberes minorem numerum equorum quem tenere debes, tantus minus de herba accipias.

Villani Mothoni debent esse ad conditionem illorum de Corono, videlicet, quod faciant duodecim angarias in anno et non tredecim.

Captum est etiam quod si volueris seminari facere in territoriis villanorum serazinum pro tuis equis, debeas illos solvere iusto premio, ut equum est, si autem in loco comunis, id possis facere.

Non incidi facias aliquas arbores fructiferas pro faciendo ligna pro tuo usu modo aliquo, sed si voles de aliis lignis, volumus, ut solvas et emas eas sicut alie persone. Similiter si aliam volueris equos vel someria dictorum villanorum, solvere prorsus debeas integraliter, sicut alie persone.

Teneris in tempore quo stabis in regimine facere reaptari et parari decem passus ad minus muri, prout tibi melius videbitur et apparebit pro bono nostri domini.

Ut conservetur portus noster Mothoni, tibi committimus, ut non permittas palmizari galeas nostras in dicto portu, saluo in caso necessitatis, quo casu dabis licentia ut palmizentur advertendo ne proiciantur lapides, et suburna in portu, cum quam minori incomodo poterit portus praedicti.

Teneris quoque et debes designare successori tuo omnia lignamina, feramenta, arbores, sartie et alia omnia que quomodocumque tibi mittentur tempore tui regiminis, et adducere litteras de assignatione armorum et aliarum munitionum dictorum locorum nostrorum.

Nec permittes aliquem qui sit, vel esse debeat de familia tua, et ad soldum tuum habere soldum comunis sub pena ducatorum decem pro quolibet ducato valoris totius eius quod ille recepisset, et ultra hoc privationis regiminis.

Scias insuper quod aliquis Venetus, vel qui tractetur pro Veneto non possit naulizare, vel caricare navem, sive aliud lignum, vel navigium fortum extra culphum in aliqua parte pro veniendo Venetias cum mercationibus, grassa, vel aliis rebus excepto blado, sub pena perdendi dictas mercationes, grassam et alias res, saluo semper si Veneti essent in aliquo loco, ubi esset rector pro nostro dominio, et non esset ibi navigium, seu navigia Venetorum et etiam si essent, et non forent ad sufficientia: quod tunc sit in providentia et libertate ipsius rectoris dandi licentiam dictis Venetis quod nabulizare possint navigia forensium existentia bona et sufficientia; si vero essent ibi navigia

Venetorum et forent in tam parvo numero, quod non forent ad sufficientiam, quod tunc sit in libertate ipsius rectoris, si patroni ipsorum vellent angarizare mercatores Venetos in volendo ab eis sic irrationabile nabalum, quod non possent concordari insimul, concordandi differentiam que erit inter patronos et mercatores praedictos, sicut ei videbitur, vel dandi licentiam mercatoribus Venetis nabulizandi navigia forensium existentia bona et sufficientia. Et propterea tibi committimus, ut inquiras de contrafacientibus, et penas exigas habendo partem dicti homini de contrabannis, et accusator habeat tercium, et de penis non possit fieri gratia.

Preterea non permittes aliqua navigia forensium engambiata, nec armata intrare intus molum Mothoni de novo factum ullo modo pro securitate et conservatione loci praedicti, tenendo in hoc illos dextros modos, qui tibi utiliores videbuntur.

Non potes in partibus tui regiminis facere, nec fieri facere, nec habere partem in aliquo navigio per totum tempus tui regiminis nunc per mensem sex post, sub pena perdendi totum id in quo contrafeceris, quod veniat in nostrum dominium reservato tamen officio advocatoris comunis.

Volumus etiam cum nostris consiliis quod tu castellanus noster debeas esse gubernator hospitalis Sancti Ioannis burgi Mothoni, ac protector apud illos duos ex fidelibus nostris qui sunt deputati procuratores hospitalis ipsius, providendo omni sollicitudine ad conservationem et multiplicationem bonorum dicti hospitalis et pauperum in illo capitancium.

Ut sis sollicitus ad exigendum datia nostra, tibi committimus quod ultra ultimum terminum non debes nec potes dimittere transire menses tres, quod datiarum non solverint ad complementum intromittendo, in quantum esset necessarium dictos datiarum et plezios et plezios (*sic*) in persona, et in havere, taliter quod suo posse, dominium sit integre satisfactum, et si per negligentiam tuam dominium recipiet damnum, id possit habere contra te regressum.

Scias etiam captum esse, quod rectores omnes partium Levantis debeant recipere solutionem salariorum suorum ad tornesios ad rationum solidorum 96 pro ducato, et non ultra, videlicet si ducatus valebit abinde infra, tanto minus accipiant cum introitus nostri exigantur ad tornesios.

Equos quos tenere teneris vendere possis, illum scilicet qui erit pro persona tua precio ducatorum 80, et alios precio ducatorum 60 cum omnibus selis et fulcimentis suis, et si contrafacies perdas precium equorum et praesenti regimine privaberis.

Non dabis officialibus tuis salarium suum ante tractum, sine gratia nostri domini, verum tibi liceat accipere salarium tuum de quatuor in quatuor menses ante tractum, ut possis te rebus necessariis fulcire.

Quando aliqua impositio vel datia deliberata erunt per consilia ordinata, siquis presumpserit private illas damnare, impugnare, seu contradicere utendo talibus verbis non page, non compre pgni et ipsis similibus, quae veniant contrariare deliberationibus ipsis, stare debeat uno anno in

carcere, et ultra hoc, solvat ducatos tercenti auri, quorum tertium sit accusatoris, tertium tuum et reliquum nostri domini, et si non fuerit accusator, totum deveniat in dominium et non potest fieri gratia, verum liceat unicuique civi dicere suam opinionem et contradicere publico in consiliis, quando ipse impositiones ponentur, aut posite fuerint. Et se similiter gravare dominio seu sapientibus deputatis, aut coram regiminibus tam ante, quam post captionem ipsarum, et in his casibus non cadant ad penas suprascriptas.

Non trabucabis vel cambiabis monetas aliquas spectantes nostro dominio ad utilitatem tui, sub pena dupli eius quod constaverit te trabucasse vel cambiasse quovis modo, et ultra hoc priveris per annos quinque omnibus officiis et beneficiis nostris, et perpetuo presenti regimine.

Teneris diligenter binis litteris significare diem introitus tui, alteris ad nostrum dominium, et alteris ad officiales rationum veterum, et similiter reportare litteras a successore tuo de consignatione regiminis, exituque tuo, quod si non feceris, non poteris eligi ad aliquod officium domini nostri.

Non duces tecum aliquem notarium, iudicem, socium, vel alium officialem qui sit debitor gubernatorum nostrum, nisi prius integre solverit, sub pena solvendi de tuo, et ducatorum centum in tuis bonis.

Si ibi acciderit relaxare aliquem captum precedente suspicione, debes efficere quod vicarius, notarius, vel alius tuus officialis non habeat, aut recipiat solutionem aliquam seu emolumentum dicta de causa, sub pena perpetue privationis officiorum qui habent.

Prohibitum est cuicumque nobili nostro Veneto conducere in aliqua terrarum nostrarum a parte maris aliquid datum nostri domini, nec in eo havere partem, vel se impedire aliquo modo, vel etiam loqui aut tansare aliquem datarium sub pena privationis omnium officiorum, et regiminum domini nostri per quinquennium et ducatorum quingentorum in suis propriis bonis, cuius pena medietas sit tua, et alia medietas accusatoris si fuerit.

Se algun sotto velame et color de farse chierigo, ardira vegnir nel luogo donde el fusse bandizado o condannato, da mo non obstante chieriga, grado o habito algum ecclesiastico o religioso che l havesse tolto da poi la sua condanatione, sia incarcerato et in pregione stia serato anni cinque et poi iterum sia tornato al suo bando et tute altre condition de la condanatione sua et hoc totiens quotiens, et habia retentori et praesentatori de questi tali lire millo per zascadum de loro dei suoi beni totiens, quotiens et non habuendo da pagare, la Signoria nostra pagi lire 500 dei danari nostri, et questo se intenda per quelli che de cetero fossero condanadi a tal pene zoe a vita membro over membri. Quelli veramente che a tempo fossero condanadi et rompessero le lor condanatione stiano in pregione seradi secondo de la forma dele sue condanatione, se per quelle doveran stare

tempo algum in pregione, et non havendo pena de pregione stiano un anno in pregione serada et interum tornino al bando.

Siquis rector noster retinuerit, vel capitaneus, supracomitus, vel alius quisquis fuerit et quoque nomine nuncupatus officialis, patronis vel fidelis nostris, caperit navem sive navigium aliquod, cuiuscumque fuerit nationis, sive bona aliqua acceperit sub nomine et causa contrabbanni et polmontoriis et a puncta Arimini ultra non possint huiusmodi navigia aut bona intercepta dividi, aut de illis vel super illis aliqua proferri sententia sine aliqua fieri, vel in scriptis, vel in effectum deliberatio, per aliquem capitaneum supracomitum rectorem, sive officialem nostrum quocumque nomine nuncupetur, sed integra omnia et intacta reducantur in proximiorum et securiorum quempiam portum nostrum, ubi omnia diligenter fideliter et minutissime per inventarium describantur, diantur et conserventur. Notificetur que dominio ad deliberationem et decretum consilii rogati, in quo quidem si decerneretur esse contrabannum et iurare amissum reservata, sit utilitas invenientium sive capientium iuxtam, tamen id quod per dictum consilium specificaretur, et siquis contrafecerit, cadas et ducas millo auri exigenti per Advocatores.

Non debi lassar ne permettere aprire, ne lassar aprire le porte si del castello come del borgo et si nel tempo dele vendemie come in altri tempi oltra le hore consuete, sotto pena de ducati duxento et privatione per anni X de tuti officii et beneficii dela nostra Signoria.

Et azoche l armirayo nostro de Modon habia cagion de far el dover che fia ala conditione del armirayo nostro de Corfù nel fato de navilii forestiori.

Concedimus tibi quod quotiens opus erit, possis equitare extra pro bono negotiorum nostrum, ac quiete et securitate subditorum nostrorum et dormire per duas noctes qualibet vice, dimittendo consiliarios tuos loco tui.

In consignatione tui regiminis, consignare similiter teneris successore tuo omnes munitiones illius loci, et dispensationes earum, et si acciderit de eis facere inventarium nominatim et particulariter quod simul, et semel quando mittentur littere consignationis regiminis, debeas mittere sub litteris et bulla tua patronis nostri arsenatus, qui debeant tenere computum ordinatum in uno libro omnium dictarum munitionum et de tempore in tempus revidere omnia.

Est etiam tibi sciendum quod auditores nostri sententiarum de cetero in causis datiorum quantum ad datios ipsos et fideiussos suos, nec in cognoscendo de illis qui aut solvere, aut non solvere datia deberent cum nostro dominio pertinet, item non se impediunt de privilegiis exemptionibus et immunitatibus concessis per nostrum dominium subditis nostris, et pecuniarum nostri domini sub pena ducatorum centum pro quolibet eorum et, qualibet vice, et qua contrafecerint. Tu vero rector noster sub dicta pena non excquaris aliquas litteras quas prefati auditores tibi scriberent on contrarium presentis partis.

Come havete intexo la conclusion dela pace e le condition di quella, cussi dovete intender molto bene la ferma dispositione et volunta nostra che la se mantegni, et non se interrompi per colpa de alguni rectori nostri, o dei nostri subditi, come intervene l'altra volta, pur a piu nostra satisfactione e mancho vestra excusatione quando faresti altramente, havemo deliberato de scrivervi questo, et scriver cum el nostro Consiglio de Pregadi, voiando et comandandovi che per quanto havete chara la gratia nostra, honor, faculta, et vita propria, vui vicinate, et fate vicinare tam li homini nostri a vui sottoposti cum li subditi del Signor Turcho, quietamente et amichevolmente, et non consentite che per algun modo palam, vel occulte, directe vel indirecte li sia inferita offesa, inguria, over danno, et si algun lo facesse habendone vui rechiamo, o per altro modo noticia, ministrateli raxon summaria et expedita, et se algun schiavo Musulmano fuzisse e portasse danari o robe del patron, restituite si la persona del schiavo, come la roba in observantia del capitolo dela pace, et se per nostri fosseno robati, fateli restituir la roba et acremente puniti li robatori, certificandovi che se farete altramente faremo de facto satisfar el Turcho, et Turchi damnizati dela faculta et beni vostri, et sive priveremo immediato de quello rezimento e de ogni altro rezimento, officio et beneficio nostro in vita vestra, azoche siate exempio ai tuti altri rectori de obedire li nostri comandamenti et cussi e za per autorita del predicto nostro consiglio commesso ai nostri avogadori, che esse pene exeguiscono contra i contrafaxanti, et non se gli possa far gratia e metter de dar menor pena sotto quella medema pena. Se veramente non per causa vestra, o de algun de nostri, seguisse fra Turchi e nostri qualche scandolo o novita che speremo non seguira, se per nostri non e data causa, o senza novita nassesse qualche differentia, o per confini o per altro, vui pero dal canto vostro non veniate ad alguna novita, ma cerchate cum via et modo pacifico de adaptar tuto, et non possendo per vui farlo, datene aviso et aspectate nostra resposta et comandamento.

Nui ve havemo dito de viver pacifica et amichevolmente cum i subditi del Signor Turcho, ma cum tal pace et amicitia siate pero vigilante e studioso dela bona conservatione dela cita a vui commessa, cussi de di come de nocte, e non mancho in tempo di pace, che in tempo de guerra, sicche l'intrata et uscita et la conversation cum nostri non sia mancho segura al stato nostro che dolze e comoda ai predicti subditi. Sono queste dele cosse de natura et conditione, che optimamente pono star insieme usando vui la prudentia se richieda, come non dubitemo fiat per far.

Le conveniente per utilita dela nostra Signoria, servar quel medemo modo in scuoder i denari dele taxe, si de salarii, como de utilita che son per bona summa, el qual se serva in scuoder i denari de le 30 et 40 per cento, azo cum integrita i se scuodino; pero landara parte che algun camerlengo, official, over qualunque altro, quocumque nomine chiamato, dentro, e de fuora questa cita nostra de terra et de mar, che danari de la Signoria vostra ha o havera a dispensar, non possi per algun modo, forma, inzegno vel quovis alio questito colore dar ad algun rector, official et tuti altri in

dicta parte de tanse comprexi et che in futurum se comprenderano algun danaro. Se primo et ante omnia i non retignera in contadi tanti denari quanti per quelli denari i sborserano chadaun debito de tanse, dovera pagar per rata si per salario come per utilita, come se serva dele 30 et 40 per cento, et tuti i denari soprascpti, senza alguna diminucion al officio di nostri governadori de tempo in tempo, come i sborserano mandar sotto pena a chadaun contrafazante contenuta in la parte de furanti. Ala qual observantia et pena tuti quelli rectori che denari de la nostra Signoria dispensasse, et camerlengi non havesseno siano astricti. Tuti preteera zentilhomini debitori de dicta raxon siano notadi per debitori sui libri a palazzo, ne alguna contumatia mai se intenda comenzar, se integramente non haverano pagado, et se i non fussino notadi et romagnisseno a cossa alguna, et poi fusseno trovadi debitori, facta la conscentia, perda tuto quello a ch el fusse rimasto.

Captum est etiam quod prohibitum sit patronis omnibus galearum , navium et quorumcumque nivarum nostrorum armatorum et disarmatorum civium et subditorum nostrum naulizandi, vel alio quoque modo accpetandi et conducendi infidelibus, vel aliis de loco ad locum infedelium, de rebus vetitis per ecclesiam et ordines nostros et multo minus de ratione ipsorum patronorum, vel aliorum civium et subditorum nostrorum sub omnibus penis contentis in parte capta in maiori consilio 1457, die VI februari. Et ut hec provisio sortiatur effectam, committatur omnibus rectoribus nostris a parte maris, ut contra sibi denunciatos, vel manifestos de contrafactione praedicta, debeant formare processum, et subito illos tales cum navigiis et rebus inventis intromittere et transmittere ad manus advocatorum nostrorum, ut contra culpabiles exequatur quantum disponitur per legem antedictam. Habentes dicti rectores et alii quartum pene pecuniarie, quartum accusator, quartum advocatores et quartum dominium nostrum.

Item captum est quod de cetero omnia navigia Raguseorum, sine navigata per Raguseos, aut fabricata in aliquo loco Raguseorum que in aliquam civitatum, terrarum et locorum nostrum ubilibet constitutorum se contulerint, solvere teneantur pro anchoragio ducatos centum auri pro quolibet, et qualibet vice exigendo per rectores nostros locorum ad que iverint et preteera omnia frumenta quae super dictis navigiis conducta fuissent, solvere teneantur soldos XX pro quolibet stario, et omnia olea ducatos quinque pro quolibet miliari, ultra omnia alia datia debita et consueta. Relique vero merces et res ut supra conducte solvant XX pro cento de pluri, ultra omnia alia datia, et recta et recta ad que in praesenti sunt obligate, que omnes pecuniae exigantur a rectoribus suprascptis, pro ut latius videbis in parte ipsa que in cancellaria deinde registratam comperies.

Non potes, nec debes super aliquam fabricam per te restaurandam vel edificandam pingi, vel de petra poni facere arma tua que sit sit simplex, et non cedat valorem ducatorum duorum plusquam in uno loco, ubi scilicet tibi magis placuisset, sub pena ducatorum centum et ultra hoc solvendi de tuo totam expensam factam propter hoc.

Volumus etiam et cum consilio nostro X mandamus tibi quod si forte accideret pro aliqua causa scribere capitibus aut consilio nostro X, in suprascriptione non scribas nobis cum nostris capitibus aut Consilii nostri X, sed scribas solum Capitibus Excellentissimi Consilii, X aut Excellentissimo ConsilioX.

Insuper captum est quod de cetero nullus patronus navis, vel navigii cuiuscumque sortis tam civium, quam subditorum nostrorum possit aliquo modo, forma vel ingenio tam per se quam per aliam quamcumque interpositam personam naulizare in aliqua parte vel loco, Mauris, vel aliis infidelibus pro conducendo illus de loco ad locum pur infidelium, sub pena patronis contrafacientibus ducatorum mille auri, perdendi nabula et standi per annum in carceribus, et ulterius banni decennalis de illis terris et locis unde patroni ipsi essent, de quibus penis vel aliqua eorum non possit fieri gratia.

Excipiantur tamen galee nostre a viaggiis incantate et deliberate per dominium nostrum que sequuntur formam suorum incantauum, et propterea tibi committimus, ut si tibi fieret accusa, vel denuncia, vel veram intelligentiam haberes de predictis, habeas plenissimam auctoritatem et potestatem intromittendi suprascriptos patronos contrafacientes, in havere et persona, et illos subito transmittere carceribus nostris Venetias sub fida custodia praesentadas, et processum contra ipsos formatum mittere advocatoribus, sicut de portantibus azalia ad partes infidelium.

Sicut teneris in reditu tuo praesentare nostro dominio litteras consignationis tui regiminis, sic teneris consignare similiter litteras successoris declarantes dimissas per te fuisse in contatis pecunias spectantes nostro dominio de ratione 30 et 40 pro cento, et medietatis in Cameris, vel comunitate ubi solui habes tam pro te, quam pro cancellariis, commilitonibus, et aliis omnibus officialibus tuis, et si litteras ipsas non consignaveris, intelligaris immediate cecidisse omnes penas suprascriptas, nec possit accipi excusatio aliqua tua aliquo respectu, vel causa, sed immediate compellaris ad integram restitutionem et satisfactionem, ut supra, videlicet ad omnes penas in parte furantium contentas.

Omnia quae tibi dicendo mandabimus, attendes, et observabis bona fide et sine fraude que quidem si non executus fueris, et obedieris quoad poteris et ad te spectabit, cades de libris ducentis solvendis per te in mensem, et scriberis in libro debitorum; nec poteris umquam eligi ad aliquam rem, nisi primo solveris eas et conscentia etiam post recessum consilii facta valet in hoc casu contra te. Item officium advocatorum est salvum ad puniendum te acius pro disobedientia tua, sicut qualitas casus tue disobedientie requiret. Verum si propter aliquam causam vel respectum tibi videretur non obedire mandatis nostris, poteris sine pena rescribere qualiter propter aliquam causam non potueris exequi mandatum nostrum, sed si dictum mandatum nostrum non revocabitur tibi, tu

penitus debeas mandatum quod primo habueris, obediere, quoniam cum nostro Consilio X, decretimus ut prorsus nostro dominio ab omnibus obediatur.

Iurasti honorem et proficuum domini Venetiarum, eundo, stando et redeundo.

Datum in nostro ducali palatio, die X Maii, indictione III, MCCCCLXXXV.

Castelan et provedador a Modon a de salario

al ano et in raxon de ano	ducatos 800
Adato $\frac{1}{4}$	ducatos 200
	<hr/>
	ducatos 600
Adato 40 per cento	ducatos 240
	<hr/>
Resta netto	ducatos 360

Documento 2: i capitoli della commissione per un castellano di Modone, contenuti nel manoscritto marciano del *Libro de le uxanze et statuti delo Imperio de Romania* (BNM, ms. Ital. II, cod. 127 (=4844)).

Nel libro quarto de pregadi alibi 159 xe scritta la parte chome el fo azonto a le leze del Imperio de Romania che xe a la Chanzelaria. Capitoli 37 e fo fato de tuti uno volume e fo mandado a Negroponte e fo del 1452.

Item tenearis antequem de isto Regimine recedas et debeas facere rationem successori tuo de omnibus que dimittes in Comuni tam in denarii quam in aliis rebus omnibus, et predictus successor vel successores audire audire et recipere predictam rationem teneantur et ipsas per suas literas domino duci consignare per precessorem suum per singulum.

Et teneris tu, et socius tuus consiliari Coroni, in fine consiliarium antequam de ipsa consiliaria recedas ostendere cancellaris Coroni et Mothoni consiliariis navis illuc applicantibus rationem et toto eo quod restabat ad [...] et eis ratione integraliter facere et in scrip† consignare particulariter et distincte.

Et deser† quantum at respectat consilium continens quod invingatum † annum rectorum Comunis Venetis que in eorum recessiva regimine consignetur eorum successoribus per singulum omnia arma Comunis Venetis quae erint in suo Regimini quo dicti successores notari faciant in quaternos sicut fuerint consignata. Et nichilominus per suas literas rescribant domino duci ipsa arma et ad conservandum ipsa ne devasteritum sint studiosi.

Et non compelles nec compelli facies aliquem pischatorem vel venditorem piscium quod enim vendant pisces vel eos conducant ad domum tuam nec consericique quod aliquis de tua familia vel alius faciat eis violenciam aliquam vel gravamen, sed permittant quoslibet libereor sive impedimento vendere³⁵¹ in locis publice solitis sicut voluerint sues pisces.

Itaque quam que ex consuetudine idem Castellani et consilarii accipiebant tollantur et prohibeantur ies videlicet que non possint accipere gallinas et ova quas ex commissione habebant pro certo precio ab illis qui tenuntur predicta dare Comuni per suo acrostico vel affictu, sed ipse galline et ova ad certam ponantur precium quod deveniat in cause, et castellani et consilarii sibi emant vel providant.

Perlo doario	capitolo 81
Chapitolo 39	capitolo 15
	capitolo 94
	capitolo 50

³⁵¹ nel testo lett. *vendre*

capitolo 174

Item nullam prerogativam sive avantagium habeant ab alia gente de precio carniū cuiuscumque manerieis sed eas emant ad precium sicut equaliter venditur in terra.

Item non possit uti nec facere uti hominibus comunis de Angaria nec ad faciendum conduci aquam in puto, nec in aliquo servicio vel utilitate tua aliquo modo vel ingenio. Liceat tamentt tibi habere unum hominem de angaria solvendi cum eorum angariam.

Item non possis accipere vel accipi facere porcellos vel capretas sed predicti cives ut faciunt XLII.

Item non possis accipere de frumento comunis nec per cambium vel aliter, nec de frumento per commune emendo, lieat tament tibi habere pro tuo usu de illo blado ad precium quo commune illud emet faciendo tamen illud accipi et mitti ad domum tuam infra tercium diem postquam disaricatum fuerit.

Item non potes mittere aliquem stipendiarium vel officiales nostri Comuni ex illis, videlicet qui steterint vel starent ad soldum nostri Comunis et similiter ullo modo mittere non possis aliquem vel aliquos ex villanis Comunis.

Item sciendum est quod castellani de cetero non possint dare alicui de terras nostri Comunis intra civitatem vel extra sive voluntate et consensu suorum consiliariorum, vel saltim unius consilarii cum conditione tamen quod ille vel illi, cui, vel quibus dabuntur de dictis terris que sibi dabuntur infra civitatem, teneantur facere talia laboreria que satisfaciant dictis castellanis usque ad duos annos a die concessionis proxime sequente. Et non possint accipientes terras predictas, vendere vel cambire, vel modo aliquo alienare alicui nisi primo ut dictum est, laboraverunt eas. Et si dicti accipientes ipsas terras predicta non observaverint, que concessio sibi facta nullius sit valleris.

Comittimus tibi et socio tuo quod debeatis illas audire et deffinire.

Item in reddito tuo teneris potere a castellano vel consiliario socio tuo cum quibus expensas faceris, si remaneret ex culphum quaternorum suorum ipsarum rationum.

Item observabis formam consilii, videlicet cum castellani Coroni et Mothoni possint facere sua regimina sive suis consiliariis excepto quam in iustitia, et propter hoc potuerint et possent in futurum multa eriri scandala. Capta fuit per se quod addatur in commissionibus castellanii tam presentium quam futurum quod de cetero quando ambo consilarii fuerint in castello, non possit aliquem eorum castellanorum incarcerare, vel incarcerari facere, aliquem latinum exceptis suos soldatis sive suis consiliariis vel maiori parti ipsorum trium. Et si accideret quod ambo consilarii non essent in castello quando alicui dictorum rectorum videretu aliquem esse incarcerandum, possit dictus factor ipsis absentibus vel aliquo, vel aliquo incarcerare vel incarcerari facere, et statim cum ambo consilarii applicuerant in castellum teneat dictus rector esse cum ipsis consiliariis si qui facto

ipsius carcerati et quicquid per ipsos tres vel maiorem partem ipsorum, factum fuerit sit firmum. Et hac addatur in capitulari consiliarum presentium et futurorum.

Et non accipies nec habebis in aliquo tuo consilio aliquem nostrorum confinatorum.

Et non pones nec poni permittes aliquod dadium super uni, nec super aliis victualibus qui vellit, conducit convictis sed po[...] dabis † consilium et favorem quod Venetiis conducantur.

Preterea ab omnibus nostris fidelibus qui portarent ad terras Saracenorum soldano subiectas eques, arma, lignamen vel alia cum quibus Saraceni possent impugnare christianos, accipies totum illud quod portarent vel valorem ipsius. Et insuper si quis mitteret predicta, vel aliquid ex predictis vel incanibuum faceret aut imprestitum cum aliqua persona que iret ad predicta loca per se vel alium modo aliquo vel ingenio, vel etiam portaret vel portari faceret mamaluchos, cadant in similem penam. Et si quis gratia faceret quae esset a maiori consilio, sit extra omne consilium et beneficium Comunis Venetis in perpetuum. Et si non esset de maiori consilio non possit esse de ipso vel elligi.

Et si aliquis marinarius esset obligatus ad tale viagium nulla sit eius obligacio, sed sit absolutus ab causa, et si contrafaceret cadat in pena libri L pro quolibet et qualibus vice et patronus et ei navalerius in libri C. Et si in partibus regiminis carcarentur predicta vel aliquid predictorum, debitas accipere plezarium quod aperti non portabunt al loca predicta et si aliquis in Venetis vel insegna vel alibi caricaretur lignamen vel ferrum per ire extra culphum ad aliquam terram, teneatur facere venire infra unum annum literam a rectore illius loci qui predicta illuc portaverint vel aliam probam facere vel fieri facere quod dominus dix et suum consilium habet contentari, sub pena quarti et si aliquis caderet ad aliquam penam predictarum penarum et non inveniretur de suis bonis, stet in carcere donec solverit pecuniam predictam. Et provisores nostri Comuni dictas penas exentere teneantur et carcerare facere illos quorum bona, non invenirentur. Et qui accusaverit si per eius accusam, vitas habeatur, habeat in dictateum ipsius pene et teneatur de credentia.

Documento 3: il testamento del castellano di Modone Francesco Bragadin (1485), in ASVe, *Notarile Testamenti*, b. 1235.

Al glorioxo nostro Signore ideo infinite grazie referischo che mi choncido doti et gracia che posi ordonata i fatti mii sano dal chorpo et dela mente chomo al presente me hattrovo.

Questo vollio che sia il mio ultimo testamento de io Francescho Bragadin quondam messer Zuane scritto de mea mano et qui hordinaro et dechiarero tutto quello che del mio sia fatto dapoi che saro passato de questa vita che ideo prego che me salvi et amaestri de presente a far et ordonar quello che sia el bene et salvazione de lanima mia.

E prima laso chel sia mie chomesarii mio fradello Andrea, meo nireo Zuane fio de mio fradello et mia fia Romana et messer Antonio Contarini quondam messer francesco et messer Vitor Salamon, quondam messer rii iqual tutti prego che adempescha la mia volontà et i lasso tanto pano scharlato de paragon che 16[...] comprado che i se faza una veste per mo' per segno d'amor, zoè a quelli che serano vivi dapoi mi ali i lasso.

Item lasso per mia dexima duchati quatrocento ha esser despensadi che me denari de dexima.

Item lasso ha poveri prixonierii duchati cento iqual sia dadi per chavarli de prexon, zoè sia dadi ha quelli che sea sta piu longa mittere in prexon iqual sia nativi venixiani tanto per uno quarto vora i mie chomesarii.

Item lasso duchati cento per maridar 4 garzoni da bon venexeane opuri omeni per el suo maridar secondo che peazia ai mie commesarii zoè a poveri bexognoxii.

Item lasso chel sia despensa per Nadal stara cinquanta de bona farina et chara cento de legno ha poveri pupelli et vechii et vedoe venexiani e questo el proxinto Nadal che secondo passa de questa vosta ha onor de ideo.

Item lasso chel sia da hai putti dela puta peze do de tela dela serpa et che le sia fato chamixe ai deti et lasso cheli sia eziam compra peze do fostagno et fattoli panexelli et le chamixe a panexeli alor scadadi.

Item lasso ha poveri de San Lazaro che vano per latera duchati cinque despesade chome para a alo mio comesarii.

Item lasso chel sia vesti dodexi poveri vechi over vechie bexognoxie chome para a mio comesarii

Item lasso al ospedal che se fano ha statto ante duchati diexe ha onor de ideo.

Item lasso chel sia detta una messa hal monaster de Santissimo Geronimo tutte le feste chomandate et chel sia tolto uno sacerdote per dire detta messa de ani puri duchati 50 al qual li sia

duchati dieci a l'ano et messo a monastero nuovo santo chel labia l'amontar al'ano de duchati diexe, et questo fin che tal monastero durera et dapuo terza se abi a dir la messa.

Item lasso ha Romana moire al presente de Nicholo Quirini che he mia fia duchati cento libri i qual had ogni suo piazer sia dadi vignando a star a Venexia honor vegnando. A presso lasso che vegnando lei a star ha venir a star ha Venexia ho chol marido ho vedoando, labia con mie beni duchati dodexe al'ano et stera dodexe de farina padoana et charo uno vin bon padan senza alguna sua spesa, tutto i sia porta a chaxa avanti che passi Sancti Marti. Et anchor labia el mezado dela nostra chaxa a Sancto Apostollo a star entro in so vitta senza pagar algun fitto, e non le piazeno a star la que il sia in suo liberta a tuor un'altra chaxa et per pagar chel sia da duchati quatordece l'ano in luogo del meze. Et questo lasso sopra dito labia ogni ano in sua vita vegnando a stanziar in Venezia ad ogni suo piazer.

Tamen dechiaro che duchati cento zoè cento che de sopra e lasso adogni suo piazer hela sia dadi.

Et se i lassi che fazo a Romana mia fia et che e lasso a lei non fosse satisfata al tempo secondo, hordino vollio che ipso churatori de Sancto Marco entra mie commiseri a qual habia tanto obligada delo mio che satisfaza a tutto quello che in questo testamento hordino che d'ano in hano possi satisfar.

Et dechiaro che qui in questo testamento he chiuxo uno sito del quondam messer Petro Bragadin mio avo devo mea per el qual messer Petro dobio a mio padre messer Zuane duchati 4 cento chome in quello se [...] exognando se adoperera.

Item lasso franchi hi 3 fameii turchi che xe in chaxa Zan Pollo he [...] et madella i qual habia a servire in chaxa ani 5, et dapoi chadaun de loro abi servi ani 5 e sia liberi franchi et i sia vestidi, et a loro duchati 5 de don per uno. Et questo credo che contentera mio fradello per che io hi compri de i mie denari per bottini el modo supra chomiseri que a zo e de[...] fameli abi chaxa de pagar cerio per mi.

Item lasso ha Cecilia che he in chaxa duchati cinquanta et la prego chela vada a Sancti Geronimo una volta al mexe almen a ricomandarli a quello gloriosissimo lanima mia.

A presso hordino et vollio chel mio chorpo sia messo a San Zuane Pollo in lan[...] archa dove sta messo tuti anticesori con lo congrazion che parera a mio fradello et con la schuola dela miserchordia in la qual io son et con el numero de idopirii che pareo a mio frar a loqual lasso duchati dieci ha onor de ideo.

Et volio che quello zorno che zo sera passa de questa vita aver il zorno duodo chel sia detta tante messe a San Zuane Pollo quanti frati sono de messa e possi dir messa per liqual i sia de Bona Sua per uno et volio ezeam et ordino che a San Francesco dela Vigna il sia deto tanta messa quanti

che sera in monasteri che possi dir messa per l anima mia et per chadaun frate che dirano messe in i deti zorne abi per se per uno cerati he sia manda al monester pan o a[...] o charne che a stada a quella sera perche [...] che denari.

Item chel sia teundo uno frate dela bona fama el qual dica la messa de san griguol per l anima mia al qual ghe sia da duchati tre per el suo premio.

El rexidio de tuti mie beni quomodo che neque lasso a mio frar Andrea el qual ideo a lui et suo fioli lassi ben [...] cons[...] et salvazione de l anima.

A questo io dechiaro aver in mia mano duchati zercha 60 delconda pro Nicholato Gritti fo armirai delconda, messer Antonio Cereda e qual ho promessi a una sua bastardela che laver in modo che salvo ha per el suo maridar laqual in modo per[...] ha chonosciuto per so fiola, non avendo satisfatione a questa puta che al presente fio vada a modo spero satisfarla, ordino che tal denari li sia dadi chome de sopra.

E questo he quanto al presente hordino et chel sia da atri se atouera questo testamento nel m[...] duchati tre per haverlo in publica forma bexognado el qual ho conpi del 1485 ad 9 marzo in Venexia

+ 1485 ad 9 mazo

Documento 4: la relazione del provveditore Filippo Donà del XVII secolo, conservata in ASVe, *Collegio, Relazioni di ambasciatori e altre cariche*, b. 86.

Serenissimo Principio

Stimolato io Filippo Donado dà ardente zello di consacrare le primittie degli anni miei al servizio dell'Eccellente [...] mi portai venturiere al primo mover dell'Armi in Armata, dove sforzandomi in ridur li insufficienza mia a poter produrre qualche sacrificio nelle gloriose emergenze, che si svegliararo, ho inseguito la gloria di continuare il mio debole impiego sino a quell'ora; perciò mentre dall'adempier il preciso debito che mi corre, conosco non esimermi l'inhabilità, rissolvo humiliare nella miglior forma che io posso alla publica sovrana intelligenza quanto hanno potuto rimarcare le mie debolezze nel tempo, che ho esercitato la carica di Provveditor straordinario a Coron.

Veramente il sitto e la costrution della Piazza, le fortificationi che la deffondono, i pregiudizii della gran brechia, che già ha apperto la stradda al gloriosissimo aquisto, et i provisionali ripari dalla provida vigilanza del Serenissimo Capitan Generale stabiliti, lo esser tutto prima d'ora comparto sotto i riflessi della Publica Sapienza per il che audirò tocar in questo punto ciò solo superficialmente, particolarizando quel che il corso del tempo ha variato, il che varrà pur hora lo esatto della piazza medesima, e della sua consistenza.

Già è notto formar Corone la figura d'un triangolo nell'oltre metà del quale dalla parte che guarda la Terra ferma, apperta già la gran brechia, veniva la piazza pure ad esser apperta, con pregiudizio tanto più pernicioso quanto che è dalla parte, che può esibire opportunità a qualche attacco.

Qui però interiormente giace pocco discosto un grosso torione isolato, il quale quantunque paresse non servir che per qualche deposito; stera opportunamente terrapienato, viene a formare un cavaliere, che soprasta la brechia tutta, sopra il quale piantati he pezzii d'artegliaria, resta la medesima da questi ottimamente signoreggiata.

Doppo di questo poi è stata nel miglior modo chiusa la brechia e sopra al nuovo repario disposti quattro grossi pezzii di canone, viene di questi ad esser formata una buona difesa di fronte, assicurata dal piede, dove giacciono molte rovine con una piccola tanaglia, tale quale è stata permessa dal sitto.

Tutti questi ripari, che vengono a stabilir la provisional difesa da questa parte, sono poi coperti da un [...] formato un poco esteriormente, il quale difeso da una palissata, viene a formar un posto accampato fuori di tutte le rovine, che verrebbe ad esser non poco futuato, se non restasse pregiudicato da un eminenza che sugli affaccia in pocca distanza; nonostante però nel modo che questi lavori sono statti stabiliti, veniva la piazza a goder una conveniente sicurezza, ma perché

tutto ciò è stato fatto con terra, e senza la necessaria sodezza conforme comportava la provisional necessità, ha irreparabilmente il tempo prodotti molti pregiudizii a' quali non potendosi con le ristrettezze, nelle quali si ritrova la piazza riparare, viene in molte parti l'operato a rendersi infuato, con apprensione ancora di maggior danno.

Altra brechia pure è stata fatta nel tempo dell'attacco dalla parte che guarda il mare sporto, che si chiama hora brechia maltese, ed anco a questa sono stati fatti dalla vigilanza di chi all'ora presiedeva molti ripari, oltre una doppia palissata interiore sostenuta da un pezzo di canone, che guardava l'imbocatura della brechia stessa; ma ciò pure notabilmente deteriorato, abbattuta dal corso dell'aque la palissata, veniva ridotto qual posto ad una troppo pregiudizial debolezza.

A questa necessità però, che troppo s'andava giornalmente accusando, convenendosi in ogni forma per qualunque rimedio, io ho con fassinata del presidio fatta rimanere in buon stato la palissata, e levato il posto di canone che per essersi approfondati, riusciva inutile, ho fatto inalzare circa dieci passi dietro la palissata suddetta una batteria di quattro pezzi di canone, che oltre a batter tutta la brechia, rade anco da quella parte il fianco della piazza sino alla punta della brechia maggiore, che pure dal lato sinistro viene con questa batteria non poco difesa.

Tale è lo stato presente delli due posti breciati della piazza di Corone, la quale essendo stata una gloriosa primitia de maturati trofei, porge sicura speranza di dover esser nell'avenire un perpetuo deposito delle pubbliche glorie, potendosi con le prudentissime propositioni già esibite dalla virtù del capitano general Vemetai ridur in stato di sicurissima difesa, dal che sono stati anco getati i primi fondamenti con l'assistenza dell'Eccellentissimo Cornaro nel tempo che come Provveditor Generale dell'isole e nuovi acquisti assisteva con indefesso zelo ai travagli di quella parte.

Tutto il rimanente poi del recinto susiste senza alcun importante pregiudizio, restando disposti per il medesimo ne luoghi opportuni venti pezzi di canone di bronzo, e venti altri di ferro di vario genere, convenientemente mandati, oltre a due mortari pur di bronzo da 500, ma molto più miserabile si mostra interiormente l'aspetto della città involta tutta nelle proprie rovine, tra le quali però sostenuti non pochi quartieri, esibiscono questi ricovero anco soprabondante all'attual bisogno, tanto più che nuovamente dalla mia debolezza si ritrovano ridotti in qualche miglior stato con il motivo delle commissioni del Serenissimo Capitan General che haveva l'inverno passato disposto dar alloggio nella piazza a 600 fanti delle truppe di Von Fanpitel.

Oltre a ciò, che humilmente esprimo restringersi nel recinto giace a' piedi della città un ampio borgo il quale quantunque non s'è andato esente dalle rovine, e dagli incendii susiste ancora numeroso di più di 600 abitazioni la maggior parte habitate da greci in quali sino al primo apparir che fecero in Regno le trionfanti insegne della gloriosissima patria concorsero a finir sotto al benigno impero, che

colà rinasceva, la benefica redenzione, che ha provveduto l'onnipotente mano di Dio resti così gloriosamente diffusa.

Prima che questa parte scuotesse il barbaro giogo, era Corone stanza de più potenti Turchi del regno di modo, che apparono, ancora ne deliziosi colli alla medesima suburbani le vestigia del loro barbaro lusso, in molte vaste e magnifiche abitazioni, onde ben spicò la sempre memorabile prudenza del Serenissimo Capitan Generale, quando meditando l'aquisto di sì bel legno, vibrò i primi colpi a questa parte, core del medesimo, di dove estrahendo nella sanguinosissima vittoria il più scelto barbaro sangue, convene nelle due susseguenti compagne cader lang[.]nte e senza molta difesa il corpo tutto.

Tiene per questo la città un abbondantissimo tentorio il quale quantunque non sia statto da me se non negli ultimi tempi del mio soggiorno in parte riconosciuto, ardirò porgere quella pocca e superficial notitia, che ha potuto a me far pervenire il breve maneggio di quegli affari, o la necessità d'eseguire li ingiuntemi presenzioni.

Questo che veramente è molto ampio e grande territorio, deve dividersi in quattro parti giusta la divisione delle pertinenze che in se stesso comprende, e sono distretto di Coron, territorio d'Andrussa, territorio di Gendari e territorio di Caritena.

Consiste il distretto di Corone in 40 villaggi in circa sparsi tutti nell'adiacenti colline, le quali quantunque nelle vicinanze della piazza, appariscano piacevoli e non molto solevate nel discorsi però dalla medesima, massime dalla parte che confina con Modone, mostrano non poca asprezza.

In questa parte dove il maggior provento consiste nell'oglio, mentre per altro le biade e il vino ecedono di poco all'attual bisogno, crederei non potesse il Publico interesse venir promosso con miglior metodo che con quello, che già per ordine del Serenissimo Capitan General è stato introdotto, cioè estrahere dell'oglio decima da beni de greci, e decima, e tenzo da beni de Turchi.

Ciò humilmente ardisco accennar degli ogli poiché si vedendo di questi i raccolti con grande divario stario per stario, e con somma sproporzione, non servando ne anco la regola degli anni vicendevoli; ma succedendo totalmente sproporzionali, non saprei come si potesse con altra maniera sfugire la troppo vantaggiosa cautella, che vorrebbero havere i paesani per coprirsì negli anni ubertosi dal pericolo dell'incontro della sterilità, all'incontro abondante, o scarsa, che sia l'annata quando dal tutto doverassi estrahere la limitata pubblica partizione, resterà questa sotto l'occhio della pubblica rapresentanza illesa da ogni pregiudizio, mentre tanto a Corone, dove consiste la più importante quantità, come in ogn'altra parte del regno, ho osservato trovarsi solo gli olivari nell'adiacenze de luoghi principali.

Tale abbondanza di piante d'olivo rende la parte vero poco amena, perché questi ingombrano tutto il distretto, massime dal lato, che si estende verso il territorio d'Andrussa, che da questo resta diviso

con più di quindici miglia di paese sterile, ai confini del quale s'aprono poi le spaziose, e fertili campagne dette d'Atixé principalissima et importante portione del territorio d'Andrussa.

Queste poche la maggior parte consiste in pianura viene ad esser formalmente fertile, et abbondante di tutte le conditioni di biade e vini, quantunque di questi scarseggia un poco per le passate calamità di guerra, e di peste, che in varie forme hanno fatti perir considerabilissimamente numero de viti.

Il suo tenere [...] alla spiaggia del mare, dove termina il golfo detto di Coron e s'inoltra tutto in campagna ingombrata in due sole parti da pochi colli sino al piede delle montagne confini delli territori di Geondani, e di Caritena per lo spazio di più di 40 miglia.

Dalla dicta parte gli s'inalzano le dirupate montagne di braccio di Maina, et alla sinistra altre che formano i confini delli territori di Navarino e Modone, lasciando per mezo larghezza hora di 15 ed hora di 20 miglia.

La città d'Andrussa tutta dessolata giace in mezo alcuni piacevolissimi colli dal lato del confin di Modone, dove anco molti suoi villaggi posti da quel canto in montagna riconoscono quella publica rappresentanza, e dall'altro canto di Brazzo di Maina score per lungo poco distante dalle montagne un piccolo fiume detto Sanfior, il quale pure taglia fuori molti altri grossi villaggi del suddetto territorio d'Andrussa sino al tener di Calamata et a questi presiede il Proveditor di Zarnata.

Al regimento poi di Corone obedisce il rimanente della campagna, et è questa habitata da sotto ottanta vilaggi i quali se bene composti di miserabilissimi, o villi tegunii, sono però ricchi di molta copia di bechami, e per la felicità del terreno abundantissima d'ogni sorte di biade, oltre alla clementissima temperie dell'aria, per il che in tutto il levante non si vedono huomini più antichi, che in questa parte.

In questa portione, che riconosce la publica rappresentanza di Corone, ho osservato esserci poco terreno e, quasi nulla, che non sia di publica ragione il che rende il pubblico interesse tanto più considerabile, mentre il paese è non poco fertile et habitato.

Qui ho io estrato di tutti li prodotti la decima, che il terzo sua sospirano quei populi con la comparsa del magnifico degli eccellentissimi catastaticadori più stabile dispositione, colla speranza della quale giusta le lettere del Magnifico sotto li 25 settembre – 88 sono statti da me alletati a moltiplicar le semine le quali certamente promettono molto avvantaggiato il presente raccolto.

Oltre alli prodotti però ancora l'abondanza degli animali qui solecita l'applicatione ad altra corte di pubblico vantaggio, per l'alimento de quali suchiato da terreni di raggion publica, sarà giovevole stabilir impositione proporzionata ad ogni vilaggio, il che ho osservato potersi praticar più e meno in ogni altra parte del regno.

Ma perché penuria al segno maggiore il regno tutto di contante in ogni parte introdoto dalla fluenza de forestieri, sarebbe senza dubio affetto di pubblica providenza facilitar il pagamento di tal sorte d'imposizione in effetti di publico servizio, come prencipalmente in zone d'ottima condizione, le quali suplirebbero a' buona aprte del bisogno nell'Armata di tende di fruerno e di vestiti da condanati.

Negli ultimi confini della Pianura sino a quali s'estende il territorio d'Andrussa, s'affacciano altissime le montagne, le quali se bene per molto spacio caminino diserte, e nude di villaggi et habitationi, danno però prencipio alli due territori di Gendari e di Cantena.

Dalla parte destra del confino di Biazzo de Maina, incomincia quello di Gendari, e s'interna sempre per aspre montagne a ritrovar i confini di Mistrà, di Metropoliza e di Caritena, comprenderà circa 36 villaggi, ma per esser come dissi in monti aspissimi qui non sono le rendite di molta considerazione.

Caribento poi che dall'altra parte s'estende, viene molto più ampiamente a' dilatarsi nelle viscere del regno, del quale appunto rissiede nel mezo, confina con Andrussa, Gendari, Metropoliza, Calavrita, Arcadia, Navarino e Modone, misurandoli quali da tutti i latti eguale la distanza della città di Caritena al mare.

Rissiede la città in mezo aspissime montagne due delle quali da essa vengono con magnifica pparenza dirupate; di queste però la più erta sostiene nella somità una fortezza con buon recinto che forma la figura d'una galera aperto dà una sol porta, alla quale si giunge per erta, stretta e difficilissima strada; dentro vi sono molte habitationi distrutte ed una moschea dessolata con due buone cisterne, ne vi habita persona, come tutto il rimanente della città è abandonata, non contandosi in mille e più case più di dodici famiglie.

Qui abitavano per tutto i Turchi, i quali sono statti scaciati da paesani, a ciò incoheriti dal fervido zello del nobile illustre Iseppo Quiran mio predecessore, il quale doppo che ha piaciuto a Dio donar la gloriosa vittoria sotto Patrasso, fece penetrar in quelle interne viscere il terrore a snidar da un così avvantaggiato posto i nemici. Però come che la città che era sede de Turchi, hora giace abandonata, non è che il suo territorio cova la medesima sorte, mentre in esso si contano più di cento e settanta ville tutte abitate da Albanesi fuori, che alcune poche tere maggiori i di cui abitanti vantano qualche lustro di civiltà

In queste parti io ho fatto risuonare il primo suono di publica contitutione da lor udito con apparente consolatione, ma eseguito con qualche repugnanza. Con tutto ciò se bene boliva la peste, sono state da mè colla spedite persone per assistere al publico interesse, le quali con la maggior possibile applicatione, hanno estrato de tutti i primi prodotti le decime, et il terzo giusto agli ordini di sua Signoria.

Con l'occasione poi di dover incantar i minuti vini, et altro, ho convenuto portarmi in persona a quella parte, ma necessitate de la a muovermi prematuramente, mentre il nobile illustre Zuane Bataggia, provveditor ordinario, ha convenuto portarsi provvisoriamente a Modone, ho dovuto con mio dispiacere lasciar imperfetamente eseguito il motivo della mia mossa, come anco non rimossi molti disordini, che collà nascono dalla indipendenza di gente retta da troppo rimotta, e quasi non conosciuta autorità.

Perciò di questa importantissima parte io non posso esibir cosi esatte le notitie, come pur troppo sarebbe necessario.

Nel territorio però quantunque quasi tutto montuoso abbondano le biade, i vini, le giane, le sete ed ogni altro bene che iam produce la terra, ma sempre sarà la parte più difficile di tutto il Regno, per esser vasta, con tutti li vilaggi posti in luoghi asprissimi, nella maggior parte de quali i primati e papà regono con dispotico arbitrio.

Nelle montagne, che ho accennato divider le campagne del territorio d'Andrussa, dalli territori di Gendari e di Caritena, sono grandissimi boschi di roveri quasi tutti giovani, ma per l'osservatione fatta, ottimi principalmente per stortami, ne verrebbe ad esser molto difficile di questi la condotta al mare, mentre per tutta la costa della montagna, hanno i Turchi con incredibile travaglio, fatta un ottima strada per condur Canone per la quale discendendosi nella sottoposta campagna, si può facilmente poi sempre per pianura giungere al mare.

Altri boschi pur di simil sorte si trovano ai confini del distretto di Coron, come pure in alcune parti del territorio di Caritena, ma in siti molto difficili, alte al non esser di tale abbondanza.

Moltissimi molini ancora che servivano in tempo de Turchi, sono o chiusi o usurpati. Questi però che tutti devono esser di publica ragione, produrrebbero in regno un considerabilissimo provento quando obligati li Comceni a restaurarli; al che facilissimamente s'indurebbero per loro comodo, venisse sopra di quelli disposta una conveniente contributione.

A ciascheduna parte poi, gli habitatori vivono comunemente in un estrema ignoranza facilissima a' tero stabilirsi nello statto presente, se la perfidia di pochi primati non avelennasse con pessime sugestioni la loro inocenza.

Questi che se bene partoriscono molto male, sono però pochi, devono in tutto il regno, attentivamente esser seguitati con l'ochio da chi comanda perche non mancheranno mai giustissimi motivi de ridurli a poco a poco in statto di non poter piu far male.

L'administratione della giurisditione primo ellemento della suddita felicità, è dall'universale somamente hamata, ne vi è balsamo piu prezioso di questo che possa impedir nel corpo di questo nuovo stato la co[...], ma espeditissima per hora riuscirebbe, esercitata in forma celere, e quasi fumaria, essendo dalla loro ignoranza tenuto ogn'ordine e formalità in grado di struscio.

Dal regno varie sono le mercantie che si possono estrarre; hora però tutto è in gran penuria ma il tempo deve senza dubbio rimetter ogni cosa nello stato primiero.

Setta, cera, tabachi, bonbati, lane grosse e formaggi saranno quasi in tutte le parti del regno abbondanti; ma altre modi in gran quantità dovrebbero esser le grane, se la pigrizia degli abitanti, non lasciate quasi inutilmente perire questo preciosissimo capitale.

Nella scorsa che io ho data nel regno per appagar la seriosità, doppo deposta la carica, sono da me state vedute quasi tutte le più aspre montagne ricche di quest'effetto, ma ho anco trovata la trascuraggine che ne divertisse il profitto, perche al fine di raccogliere le grane si deve nell'inverno dar il foco alla montagna, nella quale poi alla primavera germoglia de piccioli incendiati tronchi il frutto, che l'estate poi deve esser raccolto, e il secondo anno, doppo l'incendio, è maggiore del primo l'abondanza; dovendosi poi nel terzo nuovamente replicare denovi ancora in qualche quantità le valonie, ma per tutto men sono raccolte essendo in varii luoghi maggiore la fatica del profitto. Di queste però il maggior sforzo è in Brazzo di Maina oltre a qualche tenue quantità, che se ne estrae da Patrasso e da Filatrà nel territorio d'Arcadia.

Tutti questi effetti che si possono estrarre nel regno appiono in avvenire speranza di non poco profitto et a Corone overo a Calamata, saranno sempre l'estrazioni piu abbondanti, poche vi concorono gli effetti dalli territorii de Mistrà, Gendari, Metropoliza e Caritena piu ubertosi d'ogni altra parte di sete, cere e grane. All'incontro rarissimi sono i capitali, che di qui si potrebbero introdurre mentre per il vito il paese somministra a popoli ogni cosa, e vestito, non vestono panno altri che alcuni pochi principali al bisogno de quali per molti anni resta supplito con poche pezze.

La solo per il bisogno di coltivar la terra viene [...] qualche pocho de feno alche però suppliscono con pochissima quantità per il che anco di questo è tenue et inconsiderabile il consumo.

Quindi è che non si vedono in alcuna parte approdar navilii con merci via, che per il bisogno delle piazze pressidiate, solo comparendo qualche bastimento che viene de barbaria con carico di sale.

Veramente in regno vi sono in molte parti le saline, poi che oltre a' quelle abundantissime di Ternii, ve ne sono a Corone, a Modone, a Castel Tomese, a Patrasso e forse ancora in qualche altra parte, ma con il solito pigrissimo istinto del paese, sono anco queste lasciate infruttuose; [...] sarebbe però certamente di poco pubblico servitio in questo proposito qualche dispositione che riuscirebbe conferentissima con aplicar renuamente estrarre dalle saline di Ternii il bisognato consumo per tutto il regno, che senza dubbio può esser soprabondantissimamente somministrato vietando vigorosamente ogni altra qualità de sali; ciò facendosi, o per via d'apalto o con altro metodo, che paresse piu proprio pur che nel publico erario si ririducesse tutto l'importar del sale che annualmente in regno vien consumato, il che subito consisterebbe in summe molto importanti, con certa speranza sempre d'acrescimento.

Nel resto poi il culto di Dio, che è l'infalibile fondamento d'ogni bene in ciascheduno provintia o regno giace per tutto in una abominevole deiectione, et quantunque i popoli habbino una estrema veneratione a sacerdoti, e vescovi, questa dal pessimo loro talento viene piu tosto ad esser ritorta a proveder male, che bene.

Qualche monasterio non ostante sussiste con apparente esemplarità, ma in tutti però sono radicate profondamente molte ignorantissime superstizioni.

Con tutto ciò da questi regolari estragono i vescovi et arcivescovi, che regono le chiese tutte, molti de quali giusta all'antiche decisioni hanno parte di spirituale giurisdizione nelli teritorii di Corone.

La città di Corone con il suo distretto e giurisdizione dell'arcivescovo di Patrasso di cui il vescovo di Corone è suffraganeo, Andrussa, che pure ha un particolar vescovo, riconosce poi l'arcivescovo di Malvasia, Gendari et una portione del territorio di Caritena, quello di Lacedemonia che rissiede in Mistrà, et la città di Caritena con il rimanente di quella pertinenza obedisce all'arcivescovo d'Arcadia, che divide hora in una, hora nell'altra città la residenza.

Questi come dissi esigono una somma venerabile; visitano di tempo in tempo le chiese et luoghi subordinati, il che però non segue che non ricevino comunemente una personale contributione.

Ciò posso con rassegnata humiltà esibir sotto agli infalibili supremi riflessi, circa lo statto di Corone e sue pertinenze, dove nella directione de pubblici interessi, non compitamente consummato lo spacio d'un anno ho havuto la consolatione di edere in cosi breve termine rifuglier gli effetti delle ruina gatramente fuggito l'aspetto oribile delle peste e della carestia, che al mio arivo in quelle parti mi è formidabilmente comparso.

Ho lassiatà la città, et paese tutto ne primi assaggiamenti di futuro felicissimo statto, a loro promesso da dio sotto i pubblici fortunati gloriosissimi auspitii.

Hora resta che la generosità magnanima dell'Eccellentissimo Venerabile acolga con saggio della consueta humanità le mie debolezze et mi glorierà di partecipare l'unico sospirato premio, che io attendo nel punto di baciàr il venerato soglio della Publica Grandezza.

Venturiere sopra le galeazze e poi sopra le navi, Governator straordinario di galeazza, e Provisor straordinario a Coron, ho sempre per lo spacio di piu di cinque anni in tanta varietà di travagli, mantenuta costante l'ardenza del desiderio mio di ricalcar l'orme de benemeriti antenati, all'honorate memorie de quali, mentre io ho sospirato d'aggiungere la sviscerata mia ardenza di sancir all'adorata patria humilmente imploro dalla Publica Suprema Munificenza dell'Eccellentissima V[...] il graciosò dono d'un benigno compatimento.

Filippo Donado Proveditor et [...] a Coron.

Bibliografia

Fonti documentarie:

- ASVe, *Avogaria di Comun, Balla d'oro*, reg. 164-III.
ASVe, *Avogaria di Comun, Ducali*.
ASVe, *Collegio, Commissioni ai rettori e ad altre cariche*, b. 2, fasc. 41; b. 3, fasc. 52
ASVe, *Collegio, Relazioni di ambasciatori e altre cariche*, b. 86.
ASVe, *Commemoriali*, reg. 8
ASVe, *Maggior Consiglio*, reg. *Pilosus, Magnus et Capricornus, Presbiter, Fronesis, Spiritus, Novella, Ursa, Regina*.
ASVe, *Notarile, Testamenti*, b. 1235
ASVe, *Segretario alle voci, Misti o Universi*, reg. 5-7.
ASVe, *Senato, Secreta*, reg. 6.
ASVe, *Senato, Misti*, reg. 22, 24, 30, 37, 38, 41, 42, 54, 56.
ASVe, *Senato, Mar*, reg. 4, 9-11.

BNM, ms. Ital. VII, cod. 15-18 (=8304-8307)

BNM, ms. Ital II, cod. 127 (=4844)

Edizioni di fonti:

- ASVe, *Barbaro, Genealogie delle famiglie venete, Bragadin H.*
- C. BONDELMONTI, *Christoph Bondelmonti, Florentini, librum insularum Archipelagi e codicibus Parisinis Regiis nunc primum totum edidit, praefatione et annotatione instruxit Gabr.Rud. Ludovicus de Sinner*, Leipzig 1824.
- R. BOUCHET, *Chronique de Morée*, Paris 2005.
- Felice et divoto ad Terrasancta viaggio facto per Roberto De Sancto Severino: 1458-1459*, a cura di M. CAVAGLIÀ – A. ROSSEBASTIANO, Alessandria 1999.
- Le deliberazioni del consiglio dei Rogati, Senato: serie Mixtorum*, a cura di R. CESSI, voll. I-II, Venezia 1960-1961.
- Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, a cura di R. CESSI, voll. I-III, Bologna 1970-71, rist. an. 1931-50.
- Le Deliberazioni, Consiglio Rogati: serie mixtorum*, a cura di R. CESSI, vol. I, Venezia 1960-1961.
- Venetiarum historia Vulgo Petro Iustiniano filio adiudicata*, a cura di R. CESSI e F. BENNETO, Venezia 1964.
- MARIN SANUDO, *Vite dei dogi (1474-1494)*, a cura di A. Caracciolo Aricò, vol. I, Padova 1959.

- Monumenta Peloponnesiaca. Documents for the history of the Peloponnese in the 14th and 15th centuries*, a cura di J. CHRYSOSTOMIDES, Atene 1995.
- S. CAUMONT *Voyage d'outremer en Jherusalem*, Geneve 1975 (ristampa dell'ed. di Parigi 1858).
- C. HOPF, *Chroniques gréco-romanes*, Paris 1873.
- I libri commemoriali della Repubblica di Venezia*, vol. I, Venezia 1876.
- La géographie d'Edrisi: traduite de l'arabe après deux manuscrits de la Bibliothèque Nationale, traduction complète du Kitab nuzhat al-Mustaq ou Kitab Rujar*, ed. a cura di P.A. JAUBERT, Amsterdam 1975.
- A. LOMBARDO, *Pasquale Longo, notaio in Corone (1289-1293)*, Venezia 1951.
- Livre de la Conquete de la princée de l'Amorée*, a cura di J. LONGNON, Paris 1911.
- MARTIN DA CANAL, *Les histoires de Venise: cronaca veneziana in lingua francese dalle origini al 1275*, a cura di A. LIMENTANI, Firenze 1972.
- Documenta veneta Coroni & Methoni rogata: euristica e critica documentaria per gli oculi capitales Communis Veneciarum (secoli 14 e 15)*, voll. I-III, a cura di A. NANETTI, Atene 1999.
- A. NANETTI, *Il patto con Geoffroy de Villehardouin per il Peloponneso 1209*, Roma 2009.
- Il codice Morosini, il mondo visto da Venezia (1094-1433)*, a cura di A. NANETTI, I, cap. 45, Spoleto 2010.
- A. PARMEGGIANI, *Libro de le uxanze et statuti delo Imperio de Romania*, Spoleto 2009.
- Andreae Danduli ducis Venetiarum chronica per extensum descripta*, a cura di E. PASTORELLO, Bologna 1938-1958.
- M. POZZA, G. RAVEGNANI, *I trattati con Bisanzio 1265-1268*, Venezia 1966.
- M. POZZA - G. RAVEGNANI, *I trattati con Bisanzio. 992-1198*, Venezia 1993.
- M. POZZA, *I patti con l'impero latino di Costantinopoli, 1204-1231*, Roma 2004.
- G. RECOURA, *Les Assises de Romanie. Edition critique avec une introduction et des notes*, Paris 1930.
- M. SANUDO, *I diarii (1496-1533) Pagine scelte*, Vicenza 1997.
- N.C. SATHAS, *Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au Moyen Age*, voll. I-VIII, Paris 1880-1890.
- G.L.FR. TAFEL - G.M. THOMAS, *Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante*, voll. I-III, Amsterdam 1964, rist. an. 1856-57
- F. THIRIET, *Régestes des délibérations du Senat vénitien concernant la Romanie*, voll. I-III, Paris 1958-1961.
- F. THIRIET, *Délibérations des assemblées vénitiennes concernant la Romanie*, voll. I-II, Paris 1966.

P. TOPPING-J. LONGNON, *Documents sur le régime des terres dans la Principauté de Morée au XIV siècle*, Paris 1969

Venezia Senato, Deliberazioni Misti, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 2009, reg. XVII-XIX, XXVI-XXVIII.

G. VILLEHARDOUIN, *La conquête de Constantinople*, Paris 1973, voll. I-II.

Bibliografia:

AA. VV., *Dizionario delle origini, invenzioni e scoperte nelle arti, nelle scienze, nella geografia, nel commercio, nell'agricoltura ecc. ecc.*, Milano 1828-1833.

F. BALDUCCI PEGOLOTTI *La pratica della mercatura*, Cambridge 1936.

A. BON, *La Morée franque. Recherches historiques et archéologiques sur la principauté d'Achaïe (1205-1430)*, Paris 1969.

E. BESTA, *Il diritto e le leggi civili di Venezia*, in «Ateneo Veneto. Atti» 1897.

S. BORSARI, *Il dominio veneziano a Creta nel XII secolo*, Napoli 1963.

S. BORSARI, *Studi sulle colonie veneziane in Romania del XIII secolo*, Napoli 1966.

S. BORSARI, *L'Eubea veneziana*, Venezia 2007.

M. CARVALE, *Le istituzioni della Repubblica*, in *Storia di Venezia. La formazione dello stato patrizio*, vol. III, Roma 1997.

A. CARILE, *Una lista toponomastica di Morea del 1469*, in «Studi Veneziani», XIV (1972).

A. CARILE, *La rendita feudale nella Morea latina del XIV secolo*, Bologna 1974.

A. CARILE, *Per una storia dell'impero Latino (1204-1261)*, Bologna 1976².

S. CHOINACKI, *La formazione della nobiltà dopo la Serrata*, in *Storia di Venezia*. cit. vol. III.

F. CORNER, *Notizie storiche delle chiese e dei monasteri di Venezia e di Torcello*, a cura di U. STEFANUTTI, Bologna 1990 (ripr. facs. ed. Padova 1758).

G. COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati Italiani*, Torino 1982.

G. COZZI-M. KNAPTON, *Storia della Repubblica di Venezia, dalla guerra di Chioggia alla riconquista della terraferma*, Torino 1986.

A. DA MOSTO, *L'archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, tomo I, Roma 1937.

DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI, voll. 13,18, Roma 1971, 1973.

G. FEDALTO, *Rationes decimarum Romanie sec. XIV*, in «Studi Veneziani», XII, 1970.

S. GULLINO, *Il Patriziato*, in *Storia di Venezia* cit., vol. IV.

- D. JACOBY, *La féodalité en Grèce médiévale. Les Assises de Romanie: sources, application et diffusion*, Paris 1971.
- D. JACOBY, *Recherches sur la Méditerranée orientale XII-XV siècle*, London 1979.
- D. JACOBY, *La Venezia d'oltremare nel secondo Duecento*, in *Storia di Venezia. L'età del Comune*, vol. II, Roma 1995.
- A. KEVIN, *Castles of Morea*, Princeton 2006².
- P.S. LEICHT, *La "commissione" di ser Geronimo da Mula castellano di Corone e Modone nel 1494*, in «Archivio Veneto», s. 5 LXXIII-LXXIV (1948).
- P.S. LEICHT, *Lo Stato veneziano e il diritto comune*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, I, Roma 1958.
- J.R. LOENERTZ, *Les seigneurs tiersiers de Negropont de 1205 à 1280*, in «Byzantion», XXXV 1965
- J.R. LOENERTZ, *Les Ghisi: dynastes vénitiens dans l'Archipel 1207-1390*, Firenze 1975.
- A. LUTTRELL, *The Latins in Argos and Nauplia: 1311-1394*, estratto da «Papers of British school at Rome» vol. 21, 1966.
- A. NANETTI, *Fonti notarili veneziane per lo studio del Peloponneso tra XIII e XV secolo. Quadro storiografico, aspetti quantitativi e prospettive euristiche*, Venezia 1996.
- A. NANETTI, *Atlante della Messenia veneziana, Corone, Modone, Pilos e le loro isole: 1207-1500 e 1685-1715*, Imola 2011.
- D.M. NICOL, *The despotates of Epiros, 1267-1479: a contribution to the history of Greece in the Middle Ages*, Cambridge 1984.
- D.M. NICOL, *Les derniers siècles de Byzance (1261-1453)*, Paris 2008⁹.
- E. ORLANDO, *Altre Venezie Il dogado veneziano nei secoli XIII e XIV*, Venezia 2008.
- G. ORTALLI, *Venezia e Creta: atti del convegno internazionale di studi Iraklion-Chania*, Venezia 1998.
- L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano 1970.
- E. PATLAGEAN, *Un Moyen Age grec*, Paris 2007.
- B. PITZORNO, *Le consuetudini giudiziarie veneziane anteriori al 1229*, Venezia 1910.
- G. RAVEGNANI, *La Romania veneziana*, in *Storia di Venezia cit.*, vol. II.
- G. RAVEGNANI, *Introduzione alla storia bizantina*, Bologna 2006.
- F. THIRIET, *La Romanie vénitienne au Moyen Age: le développement et l'exploitation du domaine colonial vénitien (12e-15e siècle)*, Paris 1959.
- P. TOPPING, *The formations of Assizes de Romania*, in «Byzantion», XVII (1944-1945).
- A. VIGGIANO, *Governanti e governati, legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello*

stato veneto della prima età moderna, Treviso 1993.

D.A. ZAKYTHINOS, *Le despotat grec de Morée*, I, II, Paris 1932.

D.A.ZAKYTHINOS, *Le despotat grec de Morée*, Paris 1975.

.G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano: lezioni di storia del diritto veneziano con una nota bibliografica*, Padova 1980.